

Bruxelles, 16 giugno 2026  
(OR. en)

10559/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0240(COD)

---

---

COH 119  
SOC 397  
AGRI 498  
AGRIFIN 120  
PECHE 241  
FIN 882  
JAI 832  
SAN 480  
CODEC 1184  
CADREFIN 291  
POLGEN 171  
IA 167

#### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ("regolamento NRPP")

- Orientamento generale parziale

---

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sul progetto di regolamento in oggetto, raggiunto nella sessione del Consiglio "Affari generali" del 16 giugno 2026.

## Proposta di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509

- (12) **Come sottolineato nella comunicazione della Commissione europea sulle regioni orientali dell'UE al confine con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina**, le regioni frontaliere orientali dell'UE si trovano ad affrontare la duplice sfida di rafforzare la sicurezza sostenendo al tempo stesso le rispettive economie, imprese e popolazioni che hanno subito ripercussioni negative come conseguenza diretta o indiretta della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. **Queste regioni sono particolarmente colpite dal deterioramento del contesto di sicurezza, le cui significative conseguenze sociali ed economiche si traducono in un rallentamento della crescita del PIL, in un aumento dell'inflazione, in un declino demografico e in un aumento dei rischi per lo sviluppo socioeconomico.** I piani di partenariato nazionale e regionale forniranno un sostegno globale e coerente agli Stati membri e alle regioni che si trovano ad affrontare tali sfide.

[...]

- (15) La prosperità sostenibile dell'Unione dovrebbe essere favorita rafforzando la sua base industriale e promuovendo l'attrattiva dei territori per sostenere il diritto a rimanere, anche attraverso strategie per lo sviluppo integrato delle zone urbane, rurali e costiere, **nonché delle regioni situate alle frontiere esterne dell'UE**, e promuovendo la cooperazione territoriale europea.

[...]

(16) Nel settore delle capacità di difesa e della sicurezza dell'Unione, le misure dovrebbero rafforzare la base industriale della difesa e la mobilità militare dell'Unione, nonché potenziare la preparazione dell'Unione, l'individuazione delle minacce, la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche nei settori dell'energia e dei trasporti e la risposta alle crisi, anche irrobustendo la cibersicurezza. **È opportuno prestare attenzione alle esigenze specifiche derivanti dalle crisi di sicurezza causate dall'evoluzione delle sfide geopolitiche.** Ciò dovrebbe includere misure per sviluppare le infrastrutture TEN-T a duplice uso al fine di consentire movimenti su larga scala di truppe e attrezzature e materiali pesanti con breve preavviso. Le misure dovrebbero inoltre mirare a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, includendo misure di integrazione coerenti con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) [...] sul sostegno dell'Unione in materia di asilo, comprese la protezione sussidiaria, la protezione temporanea, la migrazione e l'integrazione, al regolamento (UE) [...] sul sostegno dell'Unione alla gestione europea [integrata] delle frontiere, compreso il funzionamento dello spazio Schengen, e alla politica europea dei visti e al regolamento (UE) [...] sul sostegno dell'Unione alla sicurezza interna.

[...]

(23) A integrazione delle azioni sostenute dal regolamento (UE) [...] [Europa globale], il Fondo può sostenere azioni in paesi terzi o in relazione a tali paesi. Tali azioni dovrebbero garantire la piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell'Unione, con gli impegni internazionali dell'Unione e con i diritti e i principi sanciti dall'*acquis* dell'Unione. **Dovrebbero inoltre servire gli interessi dell'Unione e non compromettere né la tutela degli interessi finanziari e di sicurezza dell'Unione né l'obiettivo prioritario di rafforzare le capacità, la competitività e la resilienza degli attori europei.**

[...]

**(27 -bis) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, dovrebbero essere istituiti meccanismi efficaci per la loro protezione nell'ambito dell'attuazione del Fondo. Data la sovrapposizione tra l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali e i principi dello Stato di diritto, nonché la necessità di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'importanza degli effetti finanziari delle misure che potrebbero dover essere adottate, è necessario garantire condizioni uniformi per la loro attuazione, e pertanto è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione.**

**(27-bis bis) Qualora l'applicazione delle condizionalità di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento si basi sulla relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, è essenziale che tale applicazione sia fondata su criteri oggettivi e verificabili, conformemente ai principi di certezza del diritto, proporzionalità e parità di trattamento. A tale scopo la preparazione della relazione sullo Stato di diritto, utilizzata tra gli altri documenti ai fini della valutazione di cui agli articoli 8 e 9, dovrebbe basarsi principalmente su documenti ufficiali e relazioni di organizzazioni internazionali e autorità nazionali, nonché sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e degli organi giurisdizionali nazionali. La preparazione della relazione sullo Stato di diritto dovrebbe comportare un dialogo stretto e strutturato con le autorità degli Stati membri.**

**(27 bis) Le condizioni orizzontali che regolano l'elaborazione e l'attuazione del PNR dovrebbero applicarsi anche al piano Interreg e ai suoi capitoli. Tuttavia, date le specificità dei piani Interreg legate alla partecipazione di più di uno Stato membro a ciascun capitolo Interreg, la Commissione, nell'adottare misure in relazione al mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta da parte di uno Stato membro, dovrebbe tenere conto delle funzioni delle autorità dello Stato membro responsabile del mancato soddisfacimento di tale condizione orizzontale nell'elaborazione e nell'attuazione della misura, ai fini della valutazione dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sugli interessi finanziari dell'Unione in relazione a misure specifiche, o a parti di esse, contenute nel capitolo o nei capitoli Interreg interessati. Lo stesso dovrebbe valere quando il Consiglio adotta misure in relazione al mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto da parte di uno Stato membro. La Commissione non rimborserà le misure o le parti di esse interessate dal mancato soddisfacimento. Lo Stato membro responsabile del mancato soddisfacimento ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, di non interrompere i pagamenti ai beneficiari, destinatari, destinatari finali, contraenti e partecipanti.**

[...]

**(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero individuare gli investimenti, le riforme e gli altri interventi sulla base delle sfide ed esigenze specifiche dello Stato membro e affrontare sia gli obiettivi specifici e generali che le sfide contenute nel quadro di riferimento strategico; gli investimenti, le riforme e gli altri interventi dovrebbero essere raggruppati in capitoli secondo un'organizzazione per politiche o per regioni, o una combinazione di entrambe. Spetta agli Stati membri decidere la distribuzione dei ruoli e dei finanziamenti tra le regioni e il livello nazionale. Gli Stati membri possono scegliere di stabilire i valori da erogare per tali riforme a partire da tutti i capitoli o da un sottoinsieme di essi. Se uno Stato membro sceglie un approccio che comporta capitoli nazionali, regionali o settoriali, con riforme sia nazionali che regionali, gli Stati membri potrebbero scegliere di separare la struttura finanziaria tra i livelli di governo nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti del regolamento, compresi i requisiti connessi alle condizionalità orizzontali e alla necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'UE.**

**(30 ter) I costi stimati di ciascun investimento dovrebbero ammontare alla somma del contributo nazionale e del contributo dell'Unione. Per gli investimenti, i valori da erogare dovrebbero derivare dal contributo dell'Unione, previa detrazione degli importi accantonati per le riforme. Per tenere conto del fatto che le riforme possono non comportare necessariamente costi di attuazione specifici, i valori da erogare per le riforme sono finanziati accantonando parte del contributo dell'Unione agli investimenti. I valori da erogare per le riforme dovrebbero essere proporzionati alla loro importanza relativa, determinata tra l'altro dalla portata, dall'impatto previsto, dalla copertura geografica o dalla misura in cui contribuiscono agli obiettivi del Fondo o affrontano le sfide individuate nel quadro di riferimento. La ripartizione del contributo totale dell'Unione per una determinata misura dovrebbe essere commisurata alla rilevanza delle varie fasi di attuazione fissate nei traguardi qualitativi e nei traguardi quantitativi. Per le riforme che comportano una dimensione legislativa, l'indicatore di realizzazione da utilizzare di cui all'allegato I del regolamento (UE) 20XX/XXXX [regolamento sulla performance] per l'ultimo traguardo qualitativo dovrebbe corrispondere principalmente all'entrata in vigore dell'atto giuridico, che si tratti di un singolo atto o di più di un atto. Nel caso delle riforme non è necessario disporre di un traguardo finale che rifletta gli aspetti quantitativi.**

(31) Il piano dovrebbe garantire la complementarità e le sinergie tra le varie misure a sostegno di diversi settori strategici e destinate a differenti gruppi di beneficiari. Ciò è particolarmente importante per offrire una risposta politica globale così da sviluppare zone rurali e costiere prospere e garantire la dinamicità dei settori dell'agricoltura e della pesca. Gli Stati membri sono incoraggiati in particolare a promuovere tali sinergie nell'elaborazione delle misure e dei capitoli e nell'applicazione dei tassi di cofinanziamento. Per le misure a sostegno dei servizi e delle infrastrutture di base nelle zone rurali e costiere nonché delle imprese rurali e costiere gli Stati membri dovrebbero elaborare una pianificazione integrata per garantire che le comunità rurali e costiere abbiano accesso ai finanziamenti attraverso meccanismi adeguati, comprese azioni politiche, e a specifici meccanismi e strutture di governance per coordinare la programmazione e l'attuazione delle politiche dell'UE, nazionali, regionali e locali, la programmazione di approcci di finanziamento integrati a livello locale e regionale, tenendo conto del contesto e delle capacità specifici dei beneficiari destinatari, e la creazione di uno sviluppo di capacità a vantaggio delle amministrazioni e dei beneficiari. Il piano NRP dovrebbe definire una serie dettagliata di misure e modalità per il suo monitoraggio e la sua attuazione, tra cui l'istituzione di autorità del piano NRP, il comitato di monitoraggio e coordinamento, i costi stimati di tali misure, il contributo nazionale e le misure volte a migliorare la qualità della governance e a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Durante l'intero processo dovrebbe essere perseguita e raggiunta una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e le loro regioni e dovrebbero essere incoraggiati l'apprendimento strategico e la sperimentazione di politiche. **La Commissione dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri in merito al costo stimato delle misure da includere nei rispettivi piani NRP, anche per quanto riguarda la metodologia per stabilire i valori da erogare nella loro attuazione e, se necessario, le modifiche. I campi di intervento stabiliti nell'allegato I del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance] e assegnati a ciascuna misura del piano dovrebbero essere utilizzati solo a fini di tracciamento della spesa e di monitoraggio, senza pregiudicare gli obiettivi stabiliti nella descrizione dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi.**

[...]

(33) Per massimizzare l'impatto e la titolarità nazionale dei finanziamenti dell'Unione, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, il contributo nazionale ai costi stimati delle diverse misure del piano NRP dovrebbe riflettere i diversi livelli di sviluppo economico delle regioni in termini di pro capite rispetto alla media dell'UE-27. Il rispetto di tale requisito di cofinanziamento dovrebbe essere valutato ex ante nell'ambito della procedura di approvazione del piano. **Il piano NRP dovrebbe rispettare il principio di addizionalità dei finanziamenti dell'Unione e, in quanto tale, integrare la spesa pubblica di uno Stato membro.** L'addizionalità del contributo dell'UE sarà monitorata dalla Commissione per tutta la durata del [...] **piano NRP.**

[...]

(37) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare una richiesta motivata di modifica del piano NRP durante il periodo di attuazione del Fondo. La Commissione dovrebbe valutare la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento in modo proporzionato alle modifiche proposte. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero poter apportare adeguamenti di lieve entità o correggere errori materiali nei piani NRP notificando tali modifiche alla Commissione, a condizione che esse siano conformi alle prescrizioni del piano NRP. **Per gli interventi fondati sulle realizzazioni, la flessibilità è già concessa entro i limiti minimo e massimo fissati dagli Stati membri per l'importo unitario delle realizzazioni, che corrispondono rispettivamente al valore unitario della realizzazione più basso/più elevato da versare a un beneficiario per un particolare intervento/gruppo destinatario.**

[...]

(42) [A fini di coerenza, nell'ambito dello strumento dell'UE la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, dovrebbero essere attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, al [regolamento ECF] e alle modalità, ai termini e alle condizioni tecniche stabilite dalla Commissione ai fini della sua applicazione. Il sostegno nell'ambito dello strumento dell'UE sotto forma di garanzia di bilancio o di strumenti finanziari, anche se combinati con il sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, dovrebbe essere erogato esclusivamente attraverso lo [strumento InvestEU ECF]]. **In particolare, il sostegno nell'ambito dello strumento dell'UE sotto forma di garanzia di bilancio dovrebbe essere fornito utilizzando la garanzia di bilancio di cui al [regolamento ECF] come strumento di attuazione a sostegno degli obiettivi dello strumento dell'UE e dovrebbe essere attuato conformemente alle norme stabilite nel quadro del [regolamento ECF].** Per ampliare l'accesso dei partner esecutivi alle garanzie di bilancio e agli strumenti finanziari, la Commissione dovrebbe poter concludere accordi in regime di gestione indiretta con tutte le categorie di entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Per assicurare la sana gestione finanziaria e la disciplina di bilancio e per limitare i pagamenti in sospeso, la copertura della garanzia di bilancio attuata nell'ambito dello strumento dell'UE non dovrebbe essere impegnata dopo la fine dell'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale (QFP) e dovrebbe essere costituita entro la fine del terzo anno successivo alla fine del QFP. Gli impegni di bilancio per tale copertura dovrebbero tenere conto dei progressi compiuti nella concessione della garanzia di bilancio. La costituzione della copertura dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti nell'ambito dell'approvazione e della firma delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento dell'UE.

[...]

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

**(46 bis) Al fine di garantire la prevedibilità e la continuità del sostegno dell'UE all'attuazione della politica comune della pesca, le misure che possono essere finanziate dalle dotazioni riservate per la politica comune della pesca possono includere interventi in materia di cessazione temporanea e definitiva, innovazione, selettività degli attrezzi da pesca, operazioni che contribuiscono al conseguimento di un buono stato ecologico, servizi ambientali, investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica, investimenti produttivi nell'acquacoltura, salute e benessere degli animali, ripristino, realizzazione e monitoraggio di aree marine protette, sostegno alle organizzazioni di produttori e compensazione di eventi imprevisti.**

[...]

(51) La trasparenza, l'informazione, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul campo e a garantire la tracciabilità dei fondi e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Per conseguire tali obiettivi occorre prevedere disposizioni adeguate per la raccolta e la comunicazione dei dati necessari per molteplici finalità una sola volta. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, i dati raccolti e messi a disposizione per l'audit e il controllo, la trasparenza, il monitoraggio e la valutazione della performance dovrebbero essere razionalizzati, ed è auspicabile stabilire obblighi di pubblicazione per garantire la massima trasparenza. **In linea con il principio di proporzionalità, gli obblighi di raccolta dei dati e di trasparenza non dovrebbero applicarsi ai partecipanti quali definiti nel presente regolamento.**

[...]

(53) Al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi per i destinatari dei finanziamenti dell'Unione, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione per le stesse misure, è opportuno applicare concretamente il principio dell'audit unico al Fondo. **In linea con la modalità di gestione concorrente e con l'approccio di audit unico, la Commissione dovrebbe basarsi principalmente sul lavoro delle autorità di audit.** L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Tale parere di audit dovrebbe fornire alla Commissione garanzie circa il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro e la correttezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione presentata dall'organismo di coordinamento. **Nello svolgimento degli audit, la Commissione dovrebbe basarsi sul principio di proporzionalità e tenere conto dell'affidabilità del lavoro delle autorità di audit e del rischio per gli interessi finanziari dell'Unione. Di norma, la Commissione dovrebbe concentrarsi sugli audit di sistema.**

(53 bis) Per la presentazione del pacchetto di affidabilità, il ruolo della funzione di coordinamento del piano NRP dovrebbe limitarsi alla raccolta delle dichiarazioni di gestione delle diverse autorità di gestione e dei diversi organismi pagatori, nonché dei pareri di audit e delle sintesi degli audit delle autorità responsabili del piano, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro. Tale compito non dovrebbe includere le verifiche o gli audit che devono essere svolti dalla funzione di coordinamento. Gli Stati membri possono affidare altri compiti di coordinamento ad altre autorità conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario degli Stati membri.

[...]

(54 bis) Al fine di garantire la continuità delle attuali strutture di governance, gli Stati membri possono mantenere gli organismi pagatori della PAC esistenti. Gli organismi pagatori della PAC dovrebbero essere riconosciuti sulla base delle norme nazionali. Gli Stati membri sono incoraggiati a mantenere le norme e le pratiche vigenti in materia di riconoscimento al fine di garantire che gli organismi pagatori della PAC dispongano di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conforme alle norme di controllo interno internazionalmente riconosciute e che offra sufficienti garanzie di legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

[...]

(56) Al fine di garantire il principio della sana gestione finanziaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua attuazione e, se necessario, chiedere una modifica del piano. Il modello di attuazione del Fondo dovrebbe mirare a garantire prevedibilità e coerenza tra i livelli di pagamento e il ritmo di attuazione individuale di ciascuna misura assegnando valori da erogare ex ante a ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo. Inoltre, nell'ambito del riesame intermedio, lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame dei costi totali stimati delle riforme, degli investimenti e di altri interventi contemplati dal piano NRP con i corrispondenti adeguamenti ogniqualvolta ciò sia giustificato. Nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario, lo Stato membro dovrebbe altresì confermare che il totale dei pagamenti da parte della Commissione non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari nell'attuazione del piano, tenendo conto del contributo nazionale. Per le stesse ragioni di sana gestione finanziaria, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a recuperare gli importi precedentemente versati per le fasi intermedie di una misura se il traguardo qualitativo finale o il traguardo quantitativo finale della misura in questione non è raggiunto **in modo proporzionato e giustificato in linea con i progressi compiuti nell'attuazione della misura** e a intervenire in caso di annullamento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo che si verifichi fino a cinque anni dopo la data del corrispondente pagamento della Commissione.

**(56 bis) Il requisito della durabilità dovrebbe applicarsi ai traguardi qualitativi e ai traguardi quantitativi, ma non agli interventi fondati sulle realizzazioni che, per loro natura, non possono essere annullati. In tale contesto, non dovrebbe applicarsi, ad esempio, agli interventi della PAC fondati sulle realizzazioni, né alle misure di reinsediamento nel settore degli affari interni. Per le misure attuate attraverso traguardi qualitativi e traguardi quantitativi, la valutazione dell'annullamento dovrebbe essere effettuata solo sulla base degli obiettivi stabiliti a livello del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo e non dovrebbe applicarsi a livello dei beneficiari, dei destinatari o dei destinatari finali, ad esempio una società che riceve una sovvenzione o un sostegno tramite uno strumento finanziario.**

(57) Ai fini di una netta semplificazione delle procedure e di una significativa riduzione degli oneri amministrativi per i destinatari, per gli Stati membri e per la Commissione, abbinate a solide garanzie sull'utilizzo regolare ed efficace dei fondi dell'Unione, nelle loro disposizioni relative all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio i piani NRP dovrebbero contenere misure volte a facilitare l'attuazione. Tali elementi dovrebbero comprendere, ad esempio, l'assistenza tecnica e il sostegno agli Stati membri, la limitazione delle duplicazioni degli audit mediante l'applicazione dell'approccio di audit unico e l'abbandono dei controlli delle fatture per concentrarsi sui risultati effettivi. Le autorità nazionali di audit e la Commissione non dovrebbero essere tenute, a tale riguardo, a verificare i costi sottostanti delle operazioni ai fini delle loro attività di audit. In un'ottica di semplificazione, l'assistenza tecnica dovrebbe essere fornita per tutta la durata dell'attuazione mediante un tasso forfettario applicabile a tutti i pagamenti. Il Fondo dovrebbe inoltre garantire una flessibilità sufficiente, da raggiungere tramite procedure semplificate per la modifica dei piani o una migliore capacità di risposta alle crisi impreviste attraverso molteplici meccanismi, quali la revisione del piano, l'importo di flessibilità o l'accesso allo strumento, che consentano di mobilitare risorse per tali eventi. Il Fondo dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di decidere autonomamente quali traguardi qualitativi e traguardi quantitativi debbano essere presentati in ciascuna domanda di pagamento sulla base del rispettivo ritmo di attuazione. Al fine di garantire esborsi regolari e il conseguimento tempestivo degli obiettivi dell'Unione sul campo, una regola del disimpegno annuale dovrebbe garantire che gli Stati membri presentino regolarmente domande di pagamento per importi sufficientemente consistenti. **Al fine di facilitare l'attuazione del piano, è opportuno prevedere che l'assistenza tecnica sia stabilita sotto forma di un tasso forfettario fino al 3,5 % del piano NRP nel suo insieme, con la possibilità di aumentarlo fino al 5 % per le misure a sostegno delle regioni ultraperiferiche, fino all'8 % per ciascun capitolo del piano Interreg e fino al 10 % qualora questi ultimi comportino la cooperazione alle frontiere esterne o con le regioni ultraperiferiche. Il tasso forfettario è pari al 10 % anche per i capitoli del piano Interreg relativi all'obiettivo specifico Interreg per una "maggiore resilienza delle regioni al confine con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina" di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento XX [regolamento Interreg]. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di applicare tassi più elevati o più bassi ai singoli capitoli, purché sia rispettato il massimale complessivo del 3,5 %.**

[...]

- (60) Le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 in materia di gestione concorrente dovrebbero essere adeguate al modello di attuazione del presente regolamento. A tal fine è necessario consentire la presentazione di informazioni relative ai progressi compiuti nell'attuazione e adeguare di conseguenza il contenuto della dichiarazione di gestione e del parere di audit. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei traguardi qualitativi, dei traguardi quantitativi e delle realizzazioni a fini contabili. Tali informazioni dovrebbero riguardare i progressi cumulativi compiuti entro la fine dell'anno civile precedente ed essere confermate nella dichiarazione/nelle dichiarazioni di gestione. Sebbene la dichiarazione/le dichiarazioni di gestione siano soggette al parere di audit, le informazioni sui progressi cumulativi non saranno utilizzate ai fini dell'affidabilità e pertanto non saranno soggette ad audit.**

[...]

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### *[Articolo 1*

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento istituisce il "Fondo europeo per la coesione economica, territoriale e sociale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza" (Fondo). Esso disciplina:
  - a) i compiti, gli obiettivi prioritari, l'organizzazione e il raggruppamento nell'ambito del Fondo:
    - i) dei fondi strutturali e del Fondo di coesione;
    - ii) degli strumenti della politica agricola comune (PAC);
    - iii) degli strumenti della politica comune della pesca;

- iv) degli strumenti finanziati dalla vendita all'asta delle quote nell'ambito dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE, intesi a mitigare gli impatti sociali dell'introduzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti;
- v) del sostegno alla sicurezza e alle capacità di difesa;
- b) le regole finanziarie applicabili al sostegno dell'Unione da attuare mediante i piani di partenariato nazionale e regionale ("piani NRP"), il piano Interreg di cui al regolamento XX [sviluppo regionale, capo II sul piano Interreg] ("piano Interreg") e lo strumento dell'UE ("strumento");
- c) le risorse finanziarie per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034.

2. I regolamenti indicati di seguito possono stabilire condizioni specifiche per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:

- a) regolamento XX [che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034];
- b) regolamento XX [che istituisce il Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034];
- c) regolamento XX [che istituisce la politica agricola comune nell'ambito del Fondo di cui al regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a sostegno dell'attuazione della politica agricola comune (PAC) dell'Unione conformemente alla parte III, titolo III, TFUE, al fine di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola e gli approvvigionamenti alimentari, incrementare la produttività dell'agricoltura, stabilizzare i mercati e sostenere la sicurezza alimentare a lungo termine dal 2028 al 2034];

- d) regolamento XX [che istituisce la politica comune della pesca e la politica marittima dell'Unione nell'ambito del Fondo di cui al regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del ..... dal 2028 al 2034];
- e) regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034;
- f) regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea dei visti per il periodo dal 2028 al 2034;
- g) regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034;
- h) regolamento (UE) 202X/XXXX che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi in determinati settori, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave, nella misura in cui è pertinente per il sostegno a norma del presente regolamento.

In caso di dubbi sull'applicazione tra il presente regolamento e i regolamenti relativi a politiche specifiche di cui al primo comma, prevale il presente regolamento.]

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

## *Articolo 1 bis*

### **Applicazione a Interreg**

1. **L'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafi 3 e 6, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 18 e 19, l'articolo 20, paragrafi 1, 2 e 4, gli articoli da 21 a 48, l'articolo 49, paragrafi 3, 7 e 10, l'articolo 50, l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 52, gli articoli da 54 a 56, gli articoli 57, 62, 70 e 77 e gli articoli da 80 a 83 non si applicano al piano Interreg.**
2. **Ai fini del presente regolamento, con il termine "piano" si intendono sia il piano di partenariato nazionale e regionale sia i capitoli del piano Interreg, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 4, punto 8, lettera b), e punto 9, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dove si fa riferimento al piano Interreg.**

**In relazione al piano Interreg e ai capitoli del piano Interreg a norma del presente regolamento, con il termine "Stato membro" si intende "lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione".**

## *Articolo 2*

### **Obiettivi generali del Fondo**

1. Con la finalità generale di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, lo sviluppo sostenibile, **la crescita** e la competitività dell'Unione, **il suo ambiente**, la sua sicurezza, **la sua resilienza** e la sua preparazione, il Fondo sostiene gli obiettivi generali seguenti:
  - a) [...] **sostenere l'attuazione della politica di coesione dell'Unione riducendo** gli squilibri regionali nell'Unione e il ritardo delle regioni meno favorite e promuovere la cooperazione territoriale europea conformemente alla parte terza, titolo XVIII, TFUE, anche sostenendo progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, conformemente all'articolo 177[...], **secondo comma**, TFUE ("Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione");

- b) sostenere **l'attuazione della politica di coesione dell'Unione favorendo** un'occupazione di qualità, **la formazione**, l'istruzione e le competenze e l'inclusione sociale conformemente alla parte terza, titoli XI e XVIII[...], TFUE ("Fondo sociale europeo") e contribuire a una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica conformemente all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 192, paragrafo 1, e all'articolo 194, paragrafo 2, TFUE;
- c) sostenere l'attuazione della PAC dell'Unione conformemente alla [...] **parte terza**, titolo III, TFUE;
- d) sostenere l'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione conformemente alla parte terza[...], **titolo III**, TFUE;
- e) proteggere e rafforzare **i diritti fondamentali**, la democrazia e **lo Stato di diritto** [...] e affermare i valori dell'Unione conformemente all'articolo 2 TUE.
- f) **sostenere l'attuazione delle politiche pertinenti a norma del titolo V di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 [AMI], al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 [BMV] e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 [IS].**

**Il Fondo sostiene gli obiettivi generali nelle regioni ultraperiferiche tenendo conto delle loro situazioni sociali ed economiche strutturali conformemente all'articolo 349 TFUE.**

### *Articolo 3*

#### **Obiettivi specifici del Fondo**

1. Gli obiettivi generali enunciati all'articolo 2 sono perseguiti in tutte le regioni mediante [...] **i seguenti** obiettivi specifici **pertinenti** [...]:
  - a) favorire la prosperità sostenibile, **la competitività e la coesione** dell'Unione in tutte le regioni:

- i) promuovendo l'attrattiva dei territori per sostenere il diritto a rimanere, anche incoraggiando strategie **territoriali** per lo sviluppo integrato delle zone urbane e rurali, compreso il sostegno ai servizi e alle infrastrutture territoriali, **nonché alla mobilità sostenibile**;
- ii) rafforzando la **competitività** dell'Unione, **anche mediante il sostegno della sua base industriale e dei suoi settori dei servizi, con una particolare attenzione alla competitività delle piccole e medie imprese** e a catene di approvvigionamento resilienti, e promuovendo un'industria manifatturiera sostenibile e competitiva, in particolare nei settori delle **tecnologie strategiche, comprese le** tecnologie a zero emissioni nette e delle materie prime critiche, [...] integrando le ambizioni ambientali e climatiche per accelerare una transizione industriale pulita;
- iii) sostenendo una transizione giusta verso gli obiettivi dell'Unione per il 2030, il 2040 e il 2050 in materia di energia e clima, in particolare privilegiando il sostegno alla produzione di energia pulita e alle relative infrastrutture, promuovendo l'efficienza energetica e la decarbonizzazione, lo stoccaggio e la tecnologia dell'energia, sviluppando sistemi energetici intelligenti e reti interne di trasmissione e distribuzione e [...] la rete transeuropea (TEN-E) con la relativa tecnologia, **nonché** promuovendo **l'efficienza delle risorse** e un'economia circolare, garantendo che tutti i territori e tutte le persone possano contribuire alla transizione pulita **e giusta** e trarne vantaggio;
- iv) sostenendo la trasformazione digitale, **in particolare** verso gli obiettivi del decennio digitale e gli obiettivi stabiliti nel programma strategico per il decennio digitale 2030, contribuendo in tal modo al conseguimento di un'Unione **aperta**, sovrana, sicura e inclusiva sul piano digitale, e promuovendo lo sviluppo e l'uso di tecnologie avanzate, tra cui l'IA, infrastrutture e servizi digitali sicuri e affidabili, competenze digitali di base e avanzate, servizi pubblici digitali e connettività TIC, affrontando nel contempo il divario digitale;

- v) sostenendo la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, **nonché l'adozione delle tecnologie, in particolare nelle PMI**, compresa la diffusione dell'innovazione in tutte le regioni **e in tutti i settori, tenendo conto nel contempo delle strategie di specializzazione intelligente;**
- vi) sostenendo le misure, comprese le riforme, volte a far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti e a promuovere lo sviluppo di opzioni di finanziamento basate sul mercato;
- vii) sostenendo alloggi sociali e a prezzi accessibili;
- viii) potenziando le infrastrutture dei trasporti dell'Unione e contribuendo al completamento della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per quanto riguarda la rete centrale e la rete centrale estesa, decarbonizzando e migliorando nel contempo la connettività, **la multimodalità, l'interoperabilità**, la sicurezza e l'accessibilità per le zone remote, periferiche, **transfrontaliere** e meno connesse; sostenendo la transizione verde e digitale dei trasporti;
- ix) sostenendo il turismo **e il patrimonio naturale e culturale**, compresa la sostenibilità;
- x) sostenendo [...] la protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, [...] **la loro mitigazione** e la resilienza [...] **agli stessi, comprese le soluzioni basate sulla natura, la gestione efficiente delle risorse idriche, delle acque reflue e dei rifiuti, la qualità delle risorse idriche e la resilienza idrica**, e migliorando la biodiversità, la qualità del suolo e le risorse naturali, promuovendo la circolarità, la bioeconomia e una più ampia efficienza delle risorse, rafforzando la prevenzione, **la mitigazione**, il controllo e la bonifica dell'inquinamento, preservando e ripristinando la natura e migliorando la biodiversità e [...] **gli ecosistemi**, nonché promuovendo le soluzioni del nuovo Bauhaus europeo nell'ambiente edificato;

- b) sostenere le capacità di difesa, **la resilienza, la preparazione, la protezione civile e la sicurezza dell'Unione** in tutte le regioni:
- i) rafforzando la base industriale della difesa **dell'Unione, sostenendo le infrastrutture di difesa** e la mobilità militare [...], in particolare sviluppando le infrastrutture TEN-T a duplice uso, **i corridoi di mobilità e i collegamenti mancanti**;
  - ii) potenziando la preparazione dell'Unione alle crisi e alle catastrofi, **comprese le minacce ibride, in particolare** integrando il principio della "preparazione fin dalla progettazione";
  - iii) rafforzando la sicurezza **e la protezione civile** dell'Unione attraverso il miglioramento delle capacità di individuazione, prevenzione e risposta rispetto alle minacce, anche irrobustendo **e proteggendo** le infrastrutture critiche [...] e la cbersicurezza;

**b bis)[...] sostenere gli obiettivi di cui ai regolamenti settoriali a norma della parte terza, titolo V, TFUE, elencati di seguito:**

- [...] regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;
  - [...] regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea dei visti per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;
  - [...] regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;
- c) accrescere la coesione sociale mediante il sostegno alle persone e il rafforzamento delle società e del modello sociale dell'Unione, **anche attraverso l'innovazione e la sperimentazione sociali:**
- i) sostenendo l'occupazione, **compresa l'occupazione giovanile**, la parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità e la mobilità professionale;

- ii) potenziando l'offerta di forza lavoro e migliorando l'istruzione, **la formazione** e l'acquisizione permanente di competenze, in particolare promuovendo il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione;
- iii) favorendo le pari opportunità per tutti e **la parità di genere, combattendo la violenza di genere**, sostenendo solide reti di sicurezza sociale, promuovendo l'inclusione sociale e contrastando **la discriminazione, la deprivazione materiale**, la povertà e la mancanza di una fissa dimora **con particolare attenzione per i minori**, nonché sostenendo gli investimenti nelle infrastrutture sociali, **compresa l'accessibilità per le persone con disabilità**;
- iv) facilitando l'accesso ai servizi e alle infrastrutture associate, anche attraverso la [...] **modernizzazione, la digitalizzazione** e il rafforzamento della qualità e della resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza all'infanzia e di assistenza a lungo termine;
- v) rispondendo alle sfide dei cambiamenti demografici in tutta l'UE, tra cui le carenze di manodopera e le disparità tra generazioni e regioni;
- vi) affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- d) mantenere la qualità della vita nell'Unione, **anche per quanto riguarda un'agricoltura, una silvicoltura e una pesca competitive, sostenibili, attraenti e resilienti**:
  - i) sostenendo un reddito più equo e sufficiente per gli agricoltori e la loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
  - ii) contribuendo alla sicurezza alimentare a lungo termine, **anche sostenendo la produzione di alimenti di alta qualità e rafforzando la resilienza delle catene del valore nel settore alimentare**;

- iii) accrescendo l'attrattiva e il tenore di vita [...] nelle zone rurali, offrendo condizioni di lavoro eque e promuovendo il ricambio generazionale; migliorando la preparazione degli agricoltori, **dei pescatori e dei produttori del settore dell'acquacoltura** e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi; potenziando l'accesso alla conoscenza e all'innovazione e accelerando la transizione digitale e verde [...] **ai fini della prosperità dei settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura** [...];
  - iv) garantendo la sostenibilità, la competitività e la resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, promuovendo un'economia blu sostenibile e competitiva nelle zone costiere, insulari e interne, rafforzando le opportunità socioeconomiche e la resilienza delle comunità locali e garantendo una solida governance degli oceani in tutte le dimensioni, con oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;
  - v) rafforzando le pratiche di gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura per promuovere un'azione per il clima resiliente, la fornitura di molteplici servizi ecosistemici, sostenendo la gestione efficiente delle risorse idriche, **delle acque reflue e dei rifiuti**, la [...] qualità **delle risorse idriche** e la resilienza idrica, l'adozione di soluzioni basate sulla natura, incrementando lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, rafforzando la conservazione e il ripristino della biodiversità, del suolo e delle risorse naturali, nonché migliorando **la salute dei vegetali e la salute** e il benessere degli animali.
- e) proteggere e rafforzare i diritti fondamentali, la democrazia, **la buona governance**, l'uguaglianza e lo Stato di diritto e affermare i valori dell'Unione:
- i) sostenendo e sviluppando ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, anche sviluppando le capacità della società civile e delle parti sociali di promuovere i valori dell'Unione, l'educazione alla cittadinanza e la partecipazione dei giovani;

- ii) promuovendo e difendendo lo Stato di diritto, **anche** mediante il rafforzamento dei sistemi giudiziari, dei quadri anticorruzione, del pluralismo dei media, dell'integrità delle informazioni, dell'alfabetizzazione mediatica e di un efficace sistema di bilanciamento dei poteri;
- iii) migliorando l'efficienza della pubblica amministrazione e la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale e **sostenendo l'assistenza tecnica per contribuire all'efficace attuazione del piano NRP;**
- iv) promuovendo la cultura come catalizzatore dei valori europei e sostenendo **settori creativi** [...] e culturali vivaci e diversificati.

#### *Articolo 4*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale che riguarda direttamente la sua applicazione;
- 1 bis) "periodo di riferimento relativo all'affidabilità": il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre, ad eccezione del primo anno di attuazione del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo compreso tra l'inizio dell'attuazione delle misure previste dal piano e il 30 settembre 2028; per l'ultimo anno di attuazione, il periodo compreso tra il 1° ottobre 2035 e il 31 dicembre 2035;**
- 2) "beneficiario":
  - a) un organismo di diritto pubblico o privato, un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica che non è un partecipante, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione di un'operazione nell'ambito del piano NRP [...] **o del capitolo** del piano Interreg e al quale è stato fornito il documento che specifica le condizioni per il sostegno;
  - b) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

- c) [...] un agricoltore **ai sensi dell'articolo 2 bis [definizioni] del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC]**
  - i) [...]
  - ii) [...]
- 3) "capitolo del piano NRP": una parte del piano NRP incentrata su una specifica sfida, un specifico settore, una specifica politica o una specifica area geografica, **o su una loro combinazione;**
- 4) "contraente": un'entità o una persona fisica con cui il beneficiario o il destinatario stipula un contratto al fine specifico di attuare una o più operazioni o una parte di esse;
- 4 bis) "organismo intermedio": un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;**
- 5) "destinatario": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica che non è un partecipante, che riceve risorse provenienti dal bilancio dell'Unione tramite un beneficiario;
- 6) "destinatario finale": un'entità dotata o meno di personalità giuridica, o una persona fisica che non è un partecipante, che riceve sostegno nell'ambito di uno strumento finanziario e che è intesa come destinatario ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;

- 7) "partecipante": una persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza avviare o attuare l'operazione;
- 8) "operazione":
- a) un progetto [...], un'azione o un gruppo di progetti o [...] azioni [...] **che danno attuazione [...] a una o più attività;**
  - b) nel contesto degli strumenti finanziari, un contributo del piano NRP e del piano Interreg a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
  - c) [...] un pagamento concesso agli agricoltori **o, se del caso, ad altri beneficiari** nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 35, paragrafo 1 [tipi di intervento], lettere da a) a g), e lettere o) e p);
- 9) "misura": una riforma, un investimento o un [...] intervento **fondato sulle realizzazioni** a livello nazionale o subnazionale sostenuto nell'ambito del piano NRP o del piano Interreg, **che può consistere di una o più attività;**
- 9 bis) "intervento fondato sulle realizzazioni": un intervento per il quale l'importo del contributo dell'Unione è definito con riferimento a un valore unitario di realizzazione moltiplicato per il numero di realizzazioni conseguite;**
- 10) "traguardo qualitativo": il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura;
- 11) "traguardo quantitativo": il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura;

- 12) "valore da erogare": l'importo che la Commissione deve versare allo Stato membro per i progressi compiuti nell'attuazione delle misure del piano **NRP o del capitolo del piano Interreg**[...], tenendo conto degli importi accantonati per le riforme;
- 12 bis) "strumento finanziario": una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali;**
- 12 ter) "prodotto finanziario": investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti e garanzie, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario;**
- 13) [...]
- 14) [...]<sup>3</sup>
- 15) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;
- 16) [...]
- 17) "marchi": marchi di eccellenza e marchi di sovranità assegnati nell'ambito dell'attuazione di programmi dell'Unione nel periodo di programmazione 2021-2027 e marchi assegnati nell'ambito di programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta nel periodo 2028-2034, come il marchio di competitività;

---

<sup>3</sup> [...]

- 18) "subappaltatore": una persona o un'entità con cui il contraente ha concluso un contratto per eseguire parte di un contratto al fine specifico di attuare una o più operazioni o una parte di esse;
- 19) "crisi": [...] **una crisi quale definita** all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
- 20) "valutazione per pilastro": la valutazione di cui all'articolo 157, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
- 21) [...]

[...]

- 22) [...]
- 23) "spesa pubblica": ai fini della PAC e della PCP, qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- 23 bis) "contributo nazionale": contributo nazionale privato e contributo nazionale pubblico diverso dal contributo a titolo del bilancio dell'Unione messo a disposizione del Fondo, tranne che ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e da m) a s), e dell'articolo 35 ter, dove per "contributo nazionale" si intende solo il contributo nazionale pubblico;**
- 24) "aliquota di sostegno": ai fini della PAC e della PCP, l'aliquota della spesa pubblica per un'operazione; nel contesto degli strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto [...]**30**), del regolamento (UE) [...] **2022/2472** della Commissione;
- 25) "piccola pesca costiera": le attività di pesca praticate da:
- a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(28); o
  - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
- 26) "pescatore": qualsiasi persona fisica o **giuridica** che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;
- 27) [...]

- 28) "economia blu sostenibile": tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione;
- 29) "politica marittima **integrata**": una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;
- 30) "sicurezza e sorveglianza marittima": le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione;
- 31) "rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino" o "EMODnet": un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa;
- 32) "pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

- 33) "osservazione degli oceani": la base di tutte le conoscenze oceanografiche. Costituisce il fondamento per la comprensione degli ecosistemi marini e dei fattori che li influenzano. Fornisce dati cruciali per le previsioni meteorologiche, le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, il monitoraggio degli eventi estremi, la sicurezza civile (condizioni del mare, inondazioni), il trasporto marittimo, l'energia offshore, la pesca e l'acquacoltura e, in misura crescente, la sicurezza e la difesa. Getta le fondamenta per un processo decisionale basato su dati concreti e fornisce informazioni essenziali sul modo in cui le attività umane influenzano la salute degli oceani e sui servizi forniti dagli oceani alle società;
- 34) "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione derivante dalla ricezione di un rimborso ingiustificato a carico di tale bilancio basato su traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni;
- 34 bis) "grave inadempienza": una carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo per la quale sono necessari miglioramenti significativi e in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV, tabella 1, è valutato come non conforme nelle categorie 3 e 4 dell'allegato IV, tabella 2 – Classificazione dei sistemi di gestione e di controllo, o un'inadempienza rispetto agli obblighi di cui all'articolo 58 che lede gravemente gli interessi finanziari dell'Unione. La natura, la durata, la gravità e la portata dell'inadempienza sono debitamente prese in considerazione;**
- 35) "fondo di partecipazione": fondi istituiti sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più capitoli del piano **NRP o nell'ambito dei capitoli del piano Interreg** [...];
- 36) "fondo specifico": fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;
- 37) "organismo che attua uno strumento finanziario": organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;
- 38) **["regioni meno sviluppate": regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");]**

- 39) **["regioni in transizione": regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 ("regioni in transizione");]**
- 40) **["regioni più sviluppate": regioni il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 ("regioni più sviluppate"). ]**
- 40 bis) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.**

**[La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto ("SPA") e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2021-2023, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.]**

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni di cui ai punti da [...] **39) a 41)** e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). **[Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034.]**

## *Articolo 5*

### **Gestione del Fondo**

1. Gli Stati membri e la Commissione attuano la dotazione finanziata dal bilancio dell'Unione e le eventuali risorse aggiuntive assegnate ai piani NRP e al piano Interreg in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo [...]7, paragrafo [...]2, del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg] [disposizioni che prevedono il ricorso alla gestione indiretta nel caso di alcuni tipi di cooperazione Interreg].
2. La Commissione attua il titolo IV, relativo allo strumento, in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 10, **paragrafo 2, lettera d)**, è attuata in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

## *Articolo 5 bis*

### **Sostegno per attività in paesi terzi o in relazione a tali paesi**

**Il sostegno dell'Unione può essere concesso per azioni in paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che dette azioni contribuiscano agli obiettivi di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici]. Tali azioni servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese nell'ambito dell'Unione.**

## Articolo 6

### Partenariato e governance a più livelli

1. Per il piano NRP e per ogni capitolo come pure per il capitolo del piano Interreg di cui al capo II del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg], ciascuno Stato membro organizza e attua **al livello appropriato** un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei capitoli interessati. Tale partenariato **salvaguarda il ruolo delle regioni** e include una rappresentanza equilibrata dei partner seguenti:
  - a) le autorità **nazionali**, regionali, locali, cittadine, rurali e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità;
  - b) le parti economiche e sociali **pertinenti**, compresi, **se del caso, i rappresentanti del settore dell'agricoltura e della pesca** e le loro organizzazioni;
  - c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere [...], la non discriminazione **nonché gli organismi per la parità**, le istituzioni e le organizzazioni nazionali per i diritti umani;
  - d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2. Il partenariato istituito conformemente al paragrafo 1 opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l'alto. Lo Stato membro coinvolge i partner **pertinenti** indicati in ciascun comma del paragrafo 1 nella preparazione del piano **NRP o del capitolo del piano Interreg** [...] e in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione e della valutazione dei capitoli, anche attraverso la partecipazione a comitati di monitoraggio e, **ove opportuno, di coordinamento** a norma dell'articolo 55.
3. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. **Il partenariato può basarsi sui meccanismi nazionali esistenti.**
4. Per quanto riguarda i partner di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro garantisce che [...] le autorità interessate dai pertinenti capitoli del piano siano adeguatamente rappresentate conformemente al livello territoriale corrispondente e alla copertura geografica e **settoriale** del capitolo, a seconda dei casi.
5. Gli Stati membri possono derogare alle prescrizioni in materia di partenariato e governance a più livelli ai fini del sostegno dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 202X/XX [gestione delle frontiere] e dal regolamento (UE) 202X/XX [sicurezza interna] e **per le misure che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)**, in casi debitamente motivati e giustificati dallo Stato membro nel suo piano. Ai fini del sostegno dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) 202X/XX [migrazione, asilo e integrazione], i partenariati includono le autorità **nazionali**, regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi per la parità e, se del caso, le organizzazioni internazionali e le parti economiche e sociali.
6. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner **di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d)**, a livello di Unione in merito all'attuazione dei piani **NRP o del piano Interreg**.

## *Articolo 7*

### **Principi orizzontali**

1. **]** Gli Stati membri elaborano le misure del piano NRP e **dei capitoli** del piano Interreg in modo da garantire il rispetto:

- a) dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092;
- b) dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Gli Stati membri rispettano tali diritti, libertà e principi in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi piani.]

2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei piani. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei piani si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

**2 bis. Gli Stati membri elaborano e attuano le misure del piano NRP e dei capitoli del piano Interreg in modo da garantire il rispetto dei principi orizzontali stabiliti nel regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], in particolare in relazione al clima, all'ambiente e alla biodiversità, al principio "non arrecare un danno significativo", alle politiche sociali e alla parità di genere.**

3. [...]
  4. Il sostegno del Fondo si aggiunge ai finanziamenti [...] nazionali.
  5. In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati assicurano il coordinamento, la coerenza e le sinergie tra il Fondo e altri programmi e strumenti dell'Unione. A tal fine, essi garantiscono:
    - a) la complementarità e la coerenza tra i diversi strumenti a livello di Unione, nazionale e regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
    - b) una stretta collaborazione tra le autorità responsabili dell'attuazione e del controllo a livello di Unione, nazionale e regionale, al fine di [...] **perseguire** gli obiettivi del Fondo, e sinergie tra le misure nell'ambito dei diversi obiettivi del Fondo.
- 5 bis. Gli Stati membri e la Commissione collaborano alla progettazione e all'attuazione delle misure e delle operazioni che sono finanziate cumulativamente nell'ambito del piano e di un altro programma dell'Unione al fine di evitare la duplicazione di finanziamenti.**

**Le misure possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che:**

- a) tale sostegno non copra gli stessi risultati conseguiti in termini di traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni a norma del presente regolamento; o**
- b) il sostegno combinato a titolo del bilancio dell'Unione non superi il 100 % dei costi aggregati stimati o dichiarati dell'operazione finanziata su base pro rata.**

[...]

#### *Articolo 8*

**[...] Rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali**

1. **[Gli Stati membri istituiscono e mantengono meccanismi efficaci per garantire la conformità delle misure sostenute dai propri piani e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale della Carta").]**

Essi forniscono una valutazione di tali meccanismi, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera [...] **o**) [prescrizioni per il piano NRP], e informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta.

2. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale della Carta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, **nonché le misure interessate nell'ambito del piano NRP, [...] tenendo conto** delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato [...] in risposta alle osservazioni della Commissione e [...] delle informazioni pertinenti, comprese [...] **le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio [...] nell'ambito del semestre europeo e le raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto pubblicata dalla Commissione, così come la giurisprudenza della Corte di giustizia.**
3. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni e le [...] **possibili** misure correttive, comprese le modifiche del piano NRP **e del piano Interreg**, entro due mesi dalla notifica della valutazione di cui al paragrafo 2.
4. Se conclude che la condizione orizzontale della Carta non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo 3, **propone al Consiglio [...]** una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta e individua le misure specifiche del piano NRP **e del piano Interreg** interessate dal mancato soddisfacimento.

[...] **Ai fini di tale decisione, [...] si tiene debitamente conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata [...] del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta.**

**Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.**

- 4 bis. Per il piano Interreg, tutte le decisioni di esecuzione adottate in relazione al mancato soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta di cui al paragrafo 4 si applicano esclusivamente con riguardo alle misure interessate dal mancato soddisfacimento, tenendo conto delle funzioni delle autorità dello Stato membro responsabile di tale mancato soddisfacimento nell'elaborazione e nell'attuazione dei pertinenti capitoli Interreg.**
- a) [...]
- b) [...]
5. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale della Carta non sia stata soddisfatta.
6. Lo Stato membro interessato informa la Commissione non appena ritiene soddisfatta la condizione orizzontale della Carta. La Commissione valuta tale informazione entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la condizione orizzontale della Carta sia stata soddisfatta **pienamente o parzialmente, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare** la decisione di cui al paragrafo 4. **Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.**
- [...]
7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata entro un anno dalla sua adozione, la Commissione riduce proporzionalmente il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito. **In attesa della valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 6, concernente l'eventuale informazione presentata dallo Stato membro interessato entro l'anno in questione, la riduzione del contributo finanziario dell'Unione non ha luogo.**

8. [...]

### *Articolo 9*

#### **Rispetto dei principi dello Stato di diritto**

1. [Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 in tutte le fasi dell'attuazione del Fondo ("condizione orizzontale dello Stato di diritto"). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento di tale condizione.]
2. Se ritiene che uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più la condizione orizzontale dello Stato di diritto, la Commissione notifica allo Stato membro interessato la sua valutazione, **nonché le misure interessate nell'ambito del piano NRP**, tenendo conto delle informazioni [...] fornite dallo Stato membro interessato [...] in risposta alle osservazioni della Commissione e **delle informazioni pertinenti, comprese le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio [...]** nell'ambito del semestre europeo [...] e **le raccomandazioni contenute nella relazione sullo Stato di diritto pubblicata dalla Commissione, così come la giurisprudenza della Corte di giustizia.**
3. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni e le [...] **possibili** misure correttive, comprese le modifiche del piano NRP e **del piano Interreg**, entro due mesi dalla notifica della valutazione di cui al paragrafo [...] **2.**
4. Se conclude che la condizione orizzontale dello Stato di diritto non è soddisfatta, la Commissione, entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro di cui al paragrafo [...] **3,** propone al Consiglio una decisione di esecuzione che determina il mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto e individua le misure specifiche del piano NRP e **del piano Interreg** interessate dal mancato soddisfacimento.

[...] **Ai fini di tale decisione, [...] si tiene debitamente conto dell'incidenza effettiva o potenziale del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari, nonché della natura, della durata, della gravità e della portata [...] del mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto.**

a) [...]

b) [...]

Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

**4 bis. Per il piano Interreg, tutte le decisioni di esecuzione adottate in relazione al mancato soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto di cui al paragrafo 4 si applicano esclusivamente con riguardo alle misure interessate dal mancato soddisfacimento, tenendo conto delle funzioni delle autorità dello Stato membro responsabile di tale mancato soddisfacimento nell'elaborazione e nell'attuazione dei pertinenti capitoli Interreg.**

5. Lo Stato membro può presentare domande di pagamento per le misure specifiche individuate nella decisione di cui al paragrafo 4, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando la condizione orizzontale dello Stato di diritto non sia stata soddisfatta.
6. Lo Stato membro informa la Commissione non appena ritiene sanata la violazione della condizione orizzontale dello Stato di diritto. La Commissione valuta tali informazioni entro due mesi dal ricevimento. Se ritiene che la violazione sia stata completamente sanata, la Commissione propone al Consiglio di abrogare la decisione di cui al paragrafo 4. Se ritiene che la violazione sia stata parzialmente sanata, la Commissione propone al Consiglio di modificare di conseguenza la decisione di cui al paragrafo 4. Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

7. Se la decisione di cui al paragrafo 4 non è stata abrogata [entro [un] anno dalla sua adozione], la Commissione riduce proporzionalmente, **e conformemente al paragrafo 4**, il contributo finanziario dell'Unione destinato allo Stato membro per quanto riguarda le misure specifiche del piano in questione o, in relazione al sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito. **In attesa della valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 6, concernente l'eventuale informazione presentata dallo Stato membro interessato entro l'anno in questione, la riduzione del contributo finanziario dell'Unione non ha luogo.**
8. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le decisioni proposte, adottate, modificate o revocate a norma degli articoli 4 e 6.

## TITOLO II QUADRO FINANZIARIO

### CAPO 1 Disposizioni comuni

#### *[Articolo 10]* **Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e dicembre 2034 è fissata a 865 076 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è ripartita come segue:
- a) 782 879 000 000 EUR sono stanziati per i piani NRP di cui al titolo III conformemente all'allegato I [criterio di ripartizione], dei quali:
    - i) almeno 217 798 000 000 EUR sono destinati alle regioni meno sviluppate, stabilendo importi minimi per Stato membro sulla base della metodologia di cui all'allegato II;

- ii) almeno 295 700 000 000 EUR sono destinati agli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1 [tipi di sostegno], lettere da a) a k) e lettera r), e paragrafo 10, e agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 11;
  - iii) almeno 34 215 510 000 EUR sono assegnati come segue: 11 975 428 500 EUR come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXX [che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034], 15 396 750 000 EUR come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXX [che istituisce il sostegno dell'Unione in materia di spazio Schengen, gestione europea integrata delle frontiere e politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034] e 6 843 331 500 EUR come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXX [che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo 2028-2034] per gli obiettivi di cui all'articolo 3 di tali regolamenti;
- b) 71 933 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento di cui al titolo IV;
  - c) 10 264 000 000 EUR sono stanziati per il piano Interreg di cui al capo II del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg];
  - d) fino allo 0,5 % della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 12 [assistenza tecnica].
3. Oltre alla dotazione di cui al secondo comma, lettera a), il contributo finanziario dell'Unione comprende 50 100 000 000 EUR provenienti dagli importi per il Fondo sociale per il clima di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, lettere da c) a g), della direttiva 2003/87/CE, da attuare nell'ambito dei piani, conformemente alla distribuzione di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2023/955. Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4. Un importo di 150 000 000 000 EUR di sostegno sotto forma di prestito è messo a disposizione degli Stati membri per l'attuazione dei loro piani.
5. Almeno il 14 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2 e dell'importo di cui al paragrafo 4, calcolato utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento sulla performance], è destinato al conseguimento degli obiettivi sociali dell'Unione. L'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), nonché le entrate con destinazione specifica esterne provenienti dal Fondo sociale per il clima sono esclusi dalla base per il calcolo di tale dotazione minima.
6. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo massimo da stanziare per Stato membro applicando la metodologia di cui all'allegato I per quanto riguarda gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. <sup>1</sup>

### *Articolo 11*

#### **Risorse aggiuntive e utilizzo delle risorse**

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi aggiuntivi al Fondo. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

2. [Ai fini dell'attuazione di una misura nell'ambito del piano NRP, gli Stati membri possono proporre di includere nel rispettivo piano NRP, come costi stimati, gli importi dei contributi finanziari che gli Stati membri devono fornire ai programmi o agli strumenti dell'Unione che attuano politiche allineate agli obiettivi del piano NRP ai fini dell'attuazione della misura mediante tali programmi o strumenti. Tali contributi possono essere forniti anche alla copertura della garanzia di bilancio, al finanziamento dello strumento finanziario o a qualsiasi importo del sostegno non rimborsabile, laddove combinato con la garanzia di bilancio o lo strumento finanziario in un'operazione di finanziamento misto, nell'ambito dello [strumento InvestEU ECF]. La misura deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Se contribuiscono alla copertura della garanzia di bilancio nell'ambito dello [strumento InvestEU ECF], tali importi sono integrati, se del caso, da una garanzia back-to-back dello Stato membro che copre la passività potenziale non coperta.]
  
3. Al momento della presentazione del loro piano **NRP** iniziale o con qualsiasi richiesta di modifica, gli Stati membri possono chiedere di riassegnare parte dell'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XX (MIGRAZIONE), all'articolo 4 del regolamento (UE) XX (FRONTIERE) e all'articolo 4 del regolamento (UE) XX (SICUREZZA) per attuare gli obiettivi stabiliti in un altro di tali regolamenti. La Commissione si oppone a una richiesta di riassegnazione solo nel caso in cui tale riassegnazione incida sulla conformità del piano **NRP** modificato alle prescrizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

**Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può sostenere l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione [...] **dei piani NRP e dei capitoli** del piano Interreg, ad esempio le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, i sistemi e le piattaforme informatici istituzionali, le attività di informazione e comunicazione, **nonché di sviluppo di capacità**, anche attraverso la creazione di reti a livello di UE delle autorità degli Stati membri e **delle loro autorità regionali nonché** di altri portatori di interessi pertinenti, la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del Fondo e, ove opportuno, con paesi terzi.
2. Il Fondo sostiene [...] tutte le altre attività di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per attuare e gestire la politica agricola comune e la politica comune della pesca, tra cui le misure di controllo e di esecuzione nel settore della pesca, i controlli del mercato, la raccolta o l'acquisto di dati, compresi i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici, il monitoraggio delle risorse, lo sviluppo e la gestione della certificazione elettronica dei prodotti biologici e dei relativi sistemi informatici istituzionali, lo sviluppo, la registrazione e la protezione delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità dell'Unione e i contributi previsti da accordi internazionali.
3. Le azioni di cui **ai paragrafi 1 e 2** possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.
4. La Commissione adotta una decisione di finanziamento quando è previsto un contributo del presente Fondo conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

6. In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2028, anche se tali azioni sono state attuate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

### *Articolo 13*

#### **Assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro**

1. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può sostenere azioni, che possono **altresì** riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'attuazione e **il coordinamento efficaci** del Fondo, anche — **ma non solo** —, per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, il monitoraggio, **l'audit e il controllo**, la valutazione, l'informazione, la visibilità e la comunicazione, **i relativi costi del personale nonché lo sviluppo di capacità per i partner che partecipano all'attuazione a norma dell'articolo 6.**
2. L'assistenza tecnica per ciascun piano NRP [...] è stabilita sotto forma di un tasso forfettario fino al [...] **3,5 % per il piano NRP nel suo insieme, fatta salva la prerogativa degli Stati membri di assegnare diversi importi ai singoli capitoli del piano NRP, e fino all'8 % per ciascun capitolo del piano Interreg. L'assistenza tecnica si applica [...] all'importo incluso in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 65 [domande di pagamento]. Il tasso forfettario è fino al 5 % per le misure del piano NRP a sostegno delle regioni ultraperiferiche e fino al 10 % per i capitoli del piano Interreg a sostegno della cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e della cooperazione alle frontiere esterne. L'assistenza tecnica è versata in aggiunta all'importo erogato per i traguardi qualitativi, i traguardi quantitativi e le realizzazioni.**

3. [...]
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli importi versati dalla Commissione per **l'assistenza tecnica per** i piani NRP siano distribuiti in modo equilibrato [...] tra tutti i capitoli del piano NRP, al fine di promuovere tutti gli obiettivi sostenuti, **conformemente al proprio quadro istituzionale e amministrativo.**
5. Gli Stati membri possono chiedere un sostegno **supplementare a titolo dell'azione pertinente dello strumento dell'UE** per elaborare le riforme incluse nei rispettivi piani NRP, **in aggiunta al tasso forfettario.**

## CAPO 2

### Sostegno nell'ambito dei piani

#### *[Articolo 14*

#### **Impegni di bilancio**

1. Gli impegni di bilancio dell'Unione relativi alla dotazione finanziaria di ciascun piano sono assunti dalla Commissione in frazioni annue a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034, come segue (arrotondate):
  - a) 15,8 % nel 2028;
  - b) 15,5 % nel 2029;
  - c) 15,1 % nel 2030;
  - d) 14,8 % nel 2031;

- e) 14,4 % nel 2032;
- f) 12,8 % nel 2033;
- g) 11,7 % nel 2034.

2. Un importo di flessibilità, corrispondente al 25 % del contributo finanziario dell'Unione per uno Stato membro di cui all'allegato I [metodo di ripartizione], è disponibile per la programmazione solo come segue:

- a) al massimo un quinto può essere richiesto da uno Stato membro a norma dell'articolo 34 (modifica del piano in caso di situazioni di crisi), mentre l'importo residuo deve essere programmato conformemente all'articolo 25 (riesame intermedio);
- b) tre quinti possono essere richiesti da uno Stato membro a norma dell'articolo 25 [riesame intermedio], di cui una parte può essere richiesta prima del riesame intermedio in circostanze eccezionali debitamente giustificate;
- c) un quinto può essere richiesto dallo Stato membro solo a decorrere dal 2031, a norma dell'articolo 34 (modifica del piano in caso di situazioni di crisi). A decorrere dal 30 giugno 2033, qualsiasi importo non programmato è disponibile a fini di programmazione per qualsiasi modifica del piano.

La parte del contributo finanziario destinata agli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a h), e lettere j), k) e r) [tipi di intervento] non è conteggiata ai fini dell'importo di flessibilità.

Per l'importo di flessibilità, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, inizia a decorrere solo quando gli importi sono programmati conformemente alle lettere a), b) e c).

Il presente paragrafo non si applica al contributo finanziario dell'Unione, per uno Stato membro, al piano Interreg.]

## Articolo 15

### Disimpegni

1. [La Commissione disimpegna l'importo di un piano NRP e del capitolo del piano Interreg non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 17 [prefinanziamento] o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità dell'articolo 65 [presentazione e valutazione delle domande di pagamento], entro il 31 ottobre dell'anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio.]
2. L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
  - a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
  - b) non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione, in tutto o in parte, del piano NRP o del capitolo del piano Interreg.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del piano [...].

3. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), per **gli importi che erano** da dichiarare entro il 31 [...] **ottobre** dell'anno precedente.
4. [Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e degli articoli 8 [Carta] e 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto] del presente regolamento possono essere ricostituiti per essere utilizzati nell'ambito di altri strumenti o programmi dell'Unione attuati in regime di gestione diretta o indiretta, in particolare quelli che contribuiscono a sostenere la democrazia, la società civile, i valori dell'Unione o la lotta contro la corruzione in Europa.]

5. Il presente articolo non si applica agli importi messi a disposizione come entrate con destinazione specifica esterne e i paragrafi da 1 a 3 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g) [tipi di intervento].

### *Articolo 16*

#### **Procedura di disimpegno**

1. Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno.
  2. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla comunicazione della Commissione di cui al paragrafo 1 per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
  3. Se il disimpegno riguarda importi impegnati nell'ambito del piano NRP, entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di modifica del piano NRP che rispecchi[...] la riduzione del sostegno. Gli importi **ridotti** [...] sono distribuiti nel piano NRP [...] **tenendo conto** dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure in tutti i capitoli del piano stesso.
  4. Per il piano Interreg, gli impegni finanziari sono assunti a livello di capitolo. Se il disimpegno riguarda importi impegnati nell'ambito di un capitolo Interreg, entro il 30 giugno lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione presenta alla Commissione una richiesta di modifica del capitolo Interreg che rispecchi la riduzione del sostegno.
- 4 bis. A seguito della procedura di disimpegno di cui al presente articolo, la Commissione adotta una decisione di finanziamento riveduta a norma dell'articolo 23, paragrafo 7. Il Consiglio è informato del piano NRP modificato. La modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è necessaria solo se una successiva modifica del piano richiede tale decisione conformemente all'articolo 24, paragrafo 5. Per il capitolo del piano Interreg, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 20XX/XXXX [regolamento FESR].**

5. In assenza di una richiesta di cui ai paragrafi 3 e 4, entro il 31 ottobre la Commissione riduce il contributo del Fondo per l'anno civile interessato, conformemente a tali paragrafi. **Per il piano NRP, gli importi ridotti sono distribuiti nel piano NRP tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure in tutti i capitoli del piano stesso.**

**Per il piano Interreg, a seguito del disimpegno, sono ridotti solo gli importi del capitolo del piano Interreg interessato.**

6. [...]

#### *Articolo 17*

#### **Prefinanziamento**

1. [Fatte salve l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 23 e la disponibilità di fondi, la Commissione effettua un versamento di prefinanziamento. L'importo del prefinanziamento è pari al [10] % della dotazione finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 14 [impegni di bilancio] ed è versato in frazioni nell'arco di [tre] anni consecutivi, come segue: [4] % nel 2028, [3] % nel 2029 e [3] % nel 2030. Se la decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio dopo il 31 luglio 2028, sono versate solo le frazioni relative al 2029 e al 2030.
2. La Commissione versa un prefinanziamento di un importo pari al [12] % del contributo finanziario dell'Unione a carico del Fondo a ciascun capitolo del piano Interreg, come stabilito nell'atto di esecuzione che approva il capitolo del piano Interreg a norma dell'articolo 8 del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg], compatibilmente con i fondi disponibili. Tale importo è versato in [tre] frazioni uguali del [4] % nell'arco di [tre] anni consecutivi.]

Quando un capitolo del piano Interreg riceve sostegno dallo strumento Europa globale, nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg] [approvazione e modifica del piano Interreg] possono essere stabilite norme specifiche per il prefinanziamento in deroga al presente paragrafo.

3. La Commissione effettua la liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento al più tardi al ricevimento del pacchetto annuale di affidabilità per l'ultimo anno di attuazione.

#### *[Articolo 18*

#### **Richiesta di sostegno sotto forma di prestito**

1. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro indica quanto segue:
  - a) l'importo del sostegno sotto forma di prestito richiesto;
  - b) le misure di cui all'articolo 21 [preparazione e presentazione del piano] da finanziare mediante il sostegno sotto forma di prestito;
  - c) i fabbisogni finanziari connessi alle misure di cui alla lettera b);
  - d) una spiegazione del motivo per cui il costo stimato del piano NRP è superiore al totale del contributo finanziario dell'Unione, tenuto conto del contributo nazionale.
2. Il sostegno sotto forma di prestito non è superiore alla differenza tra i costi totali stimati del piano, se del caso riveduto, e il totale del contributo finanziario dell'Unione e del contributo nazionale.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione la richiesta di sostegno sotto forma di prestito entro il 31 gennaio 2028.

4. La Commissione assegna agli Stati membri gli importi del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 10, paragrafo 4, tenendo conto anche dei principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. La quota dei prestiti accordati ai tre Stati membri che ne ottengono la percentuale più elevata non supera il 60 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Qualora, a seguito dell'assegnazione dei prestiti di cui al paragrafo 3, rimangano disponibili importi per il sostegno sotto forma di prestito, la Commissione può pubblicare nuovi inviti a manifestare interesse per tale sostegno. In tal caso si applica, *mutatis mutandis*, la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 19.

5. Il prestito è erogato subordinatamente al conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi conformemente all'articolo 65 [domanda di pagamento].
6. La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito conformemente all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio].

#### *[Articolo 19*

#### **Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti**

1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito del piano sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. A seguito dell'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], la Commissione conclude con lo Stato membro un accordo di prestito. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'accordo di prestito stabilisce l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità, la durata massima di ciascuna erogazione del prestito e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno. Tali accordi possono includere anche l'importo del prefinanziamento e norme sulla liquidazione dei prefinanziamenti. ]

**Contributo nazionale ai costi stimati**

1. Il tasso minimo di contributo nazionale ai costi stimati di una misura del piano **NRP** non è inferiore:
  - a) al **[15]** % per le regioni meno sviluppate;
  - b) al **[40]** % per le regioni in transizione;
  - c) al **[60]** % per le regioni più sviluppate.
2. Qualora per una determinata misura non sia possibile determinare la percentuale di attuazione [...] in **una determinata categoria di regione**, il tasso di contributo nazionale ai costi stimati non è inferiore alla media ponderata in base alla popolazione dei tassi di contributo applicabili delle sue regioni di cui al paragrafo 1.
3. Il tasso di contributo nazionale a livello di ciascun capitolo Interreg non è inferiore al **[20]** %. Il tasso è ridotto di **[5]** punti percentuali per i capitoli a sostegno della cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e della cooperazione [...] alle frontiere esterne.
4. Non è richiesto alcun contributo nazionale per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo **1**, lettere a), b), c) e g). Non sono previsti finanziamenti nazionali aggiuntivi per tali interventi. Eventuali tassi di contributo in deroga a quelli di cui al paragrafo 1 stabiliti per gli interventi di cui al titolo V, anche nel caso in cui non siano richiesti contributi nazionali, si applicano solo a un importo totale degli interventi non superiore alla **somma tra la** quota dello Stato membro dell'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), come stabilito nell'allegato I, **ed eventuali importi aggiuntivi programmati conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, ai fini degli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g).**

5. Per gli interventi nel settore degli affari interni riguardanti il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, il trasferimento di richiedenti protezione internazionale e il regime di transito speciale, le spese per il funzionamento dell'ETIAS nonché i contributi finanziari a titolo della riserva annuale di solidarietà, non è richiesto alcun contributo nazionale. Per altri interventi nel settore degli affari interni, il valore base per il cofinanziamento dell'Unione non sarà superiore al [X] %.

### TITOLO III

#### PIANI DI PARTENARIATO NAZIONALE E REGIONALE

##### CAPO 1

##### Preparazione e adozione del piano NRP

###### *Articolo 21*

##### Preparazione e adozione del piano NRP

1. [Ciascuno Stato membro prepara e presenta alla Commissione il piano NRP in cui definisce il proprio programma di riforme, investimenti e altri interventi. Ciascun piano NRP comprende misure che costituiscono un pacchetto completo e coerente.] [...]
2. Ciascuno Stato membro prepara e attua il piano NRP [...] **conformemente ai principi di partenariato [...] e governance a più livelli** di cui all'articolo 6 [partenariato e **governance a più livelli**], comprese le autorità regionali e locali [...]. [Il piano NRP comprende capitoli nazionali, settoriali e, se del caso, regionali e territoriali.] **Le autorità regionali e locali sono coinvolte, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro, nella preparazione, nell'attuazione e nella valutazione del piano NRP, anche, se del caso, per quanto riguarda i rispettivi capitoli regionali. Qualora uno Stato membro decida di attuare i capitoli regionali per gli elementi del piano NRP, con le autorità regionali responsabili dei rispettivi capitoli, tali autorità possono negoziare e interagire direttamente con la Commissione conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro.**

3. Sono ammissibili al finanziamento solo le misure la cui attuazione è iniziata [...] a **decorrere dal 1° gennaio 2028 o la seconda fase delle misure di cui all'articolo 79**, purché siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento e ai regolamenti elencati all'articolo 1, paragrafo [...]**2, fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 2.**

In deroga al primo comma, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito degli interventi finanziati a norma [...] **dei regolamenti (UE) 2021/2115, (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1308/2013** possono essere ammissibili al contributo, a condizione che tali spese siano [...] **incluse** nel pertinente piano NRP conformemente al presente regolamento [...], al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] **e al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento OCM].**

#### *Articolo 22*

#### **Prescrizioni per il piano NRP**

1. Ciascun piano NRP [...] illustra gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità del modello riportato nell'allegato V.

2. Il piano NRP:

- a) sostiene gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 [...] **contribuendo a ciascuno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e). A tal fine, il piano NRP contribuisce agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e), che sono pertinenti per lo Stato membro, tenendo conto delle esigenze e delle sfide specifiche dello Stato membro e delle regioni interessati [...]. Il piano NRP fornisce una strategia di intervento che dimostri in che modo tali obiettivi saranno affrontati e finanziati dal piano NRP, quale livello di finanziamento è necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi generali e in che modo tale livello di finanziamento è giustificato. [...] I piani NRP [...] degli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione [...] dimostrano in che modo affrontano gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti [...] viii) e [...] x), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto v), che corrispondono ai settori di cui all'articolo 177, paragrafo 2, TFUE, a livello di Stato membro.**
- b) risponde in modo efficace alla totalità o a un sottoinsieme significativo delle sfide individuate:
- i) nel quadro del semestre europeo, in particolare nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro, comprese quelle relative al pilastro europeo dei diritti sociali;
  - ii) in altri documenti pertinenti adottati o valutati ufficialmente dalla Commissione in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici], comprese le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], le raccomandazioni per il decennio digitale basate sull'articolo 6 della decisione che istituisce il programma strategico per il decennio digitale e i piani nazionali per l'energia e il clima;

- iii) nei documenti e nelle strategie pertinenti adottati dal Consiglio o dalla Commissione nel settore della sicurezza interna, della gestione europea integrata delle frontiere, della politica in materia di visti e dell'asilo e della migrazione, tenendo conto dell'architettura informatica Schengen, del meccanismo di valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) 2022/922, delle valutazioni delle vulnerabilità conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 e del meccanismo di monitoraggio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) 2021/2303.]

**2 bis.** Lo Stato membro fornisce una spiegazione del modo in cui [...] **gli obiettivi generali e specifici, le esigenze e le sfide specifiche nonché le pertinenti raccomandazioni** specifiche per paese [...] sono affrontati dal piano NRP. **[Nel valutare tali prescrizioni la Commissione tiene conto della dotazione finanziaria, della portata e dell'entità delle sfide specifiche per paese dello Stato membro interessato, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento e del fatto che le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese siano affrontate o meno in altri piani o documenti nazionali adottati a [...] livello] dell'UE [...].**

## 2 ter. Inoltre il piano NRP:

- a) è coerente [...] con i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma del regolamento (UE) 2024/1263, i piani nazionali di ripristino a norma del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, i piani nazionali per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale a norma della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>;
- b) contribuisce al completamento del mercato unico, in particolare prevedendo misure con una dimensione transfrontaliera, transnazionale o multinazionale, anche tenendo conto dei progetti situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, prendendo in considerazione e consentendo, attraverso gli sviluppi delle reti nazionali, la realizzazione di progetti di interesse comune quali definiti nel regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, sostenendo importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e operazioni cui è stato assegnato un marchio [...] e attuando misure a sostegno dell'Unione del risparmio e degli investimenti;

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

<sup>6</sup> Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj>).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE)

- c) [fornisce l'elenco e la descrizione delle misure raggruppate in capitoli, compresi gli obiettivi generali e specifici perseguiti primariamente da ciascuna di esse e l'elenco dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, con la relativa data indicativa di completamento nel corso del periodo di programmazione, comprese le misure supplementari e i relativi traguardi qualitativi e traguardi quantitativi nel caso in cui lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito.] [...] **Le riforme da includere nel piano NRP rispettano il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro interessato. Fatte salve le prescrizioni di cui al presente articolo [...], lo Stato membro può decidere di accantonare i valori da erogare per le riforme a titolo degli investimenti o di altri interventi programmati allo stesso livello di governance nazionale o regionale.** Gli indicatori proposti per i **traguardi qualitativi** o i traguardi quantitativi **finali** si basano sugli indicatori di realizzazione elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], [...], **a meno che nessuno di tali indicatori sia adeguato, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla performance].**

**Per gli investimenti, i valori da erogare sono finanziati dal contributo dell'Unione assegnato all'investimento interessato, previa detrazione degli importi accantonati per le riforme. Gli Stati membri possono decidere da quali investimenti detrarre gli importi accantonati per le riforme. Per le riforme, i valori da erogare sono finanziati dalla parte del contributo dell'Unione agli investimenti che è stata accantonata per le riforme.**

---

2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>).

**Le misure connesse alla PAC sono conformi ai requisiti di cui al titolo V [PAC] del presente regolamento come pure al regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e al regolamento (UE) 202X/XXXX [OCM] e quelle connesse alla politica comune della pesca ai requisiti di cui all'articolo XX del regolamento XX [PCP];**

- d) indica i costi totali stimati delle misure in conformità del modello riportato nell'allegato V, nell'ambito del piano **NRP** o di una richiesta di modifica dello stesso, per un importo totale almeno equivalente alla somma del contributo finanziario dell'Unione, **esclusa l'assistenza tecnica**, di eventuali prestiti richiesti e del contributo nazionale, unitamente a informazioni sui finanziamenti dell'Unione in essere o previsti, se del caso, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come siano plausibili e ragionevoli e in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria e commisurati all'impatto economico e sociale atteso. L'importo non programmato accantonato come importo di flessibilità è considerato parte dei costi totali stimati delle misure. **Ai fini della plausibilità e della ragionevolezza, l'IVA recuperabile non è inclusa nei costi totali stimati della misura;**
- e) espone disposizioni [...] per **il coordinamento**, il monitoraggio [...], l'attuazione e **l'audit** efficaci del piano **NRP** da parte dello Stato membro interessato, anche per quanto riguarda le autorità responsabili e i comitati di monitoraggio, in maniera rispondente all'obiettivo di istituire un solido sistema di governance a più livelli basato sul principio di partenariato, l'approccio previsto in materia di **informazione**, comunicazione e visibilità, l'individuazione delle potenziali esigenze di sostegno tecnico, nonché disposizioni [...] tra le autorità nazionali e regionali in termini di responsabilità a fini di **coordinamento**, programmazione, attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, **audit** e valutazione, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro;

- f) **punta a ridurre le disparità di carattere economico, sociale e territoriale nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni in transizione e nelle regioni più sviluppate e tra di esse, anche attraverso misure della politica di coesione, in particolare mediante:**
- i) l'assegnazione di risorse alle regioni meno sviluppate, alle regioni in transizione e alle regioni più sviluppate conformemente alle loro sfide specifiche; ciò dovrà essere illustrato nell'allegato V sulla base della metodologia di cui all'allegato VII;
  - ii) la concentrazione di risorse sulle regioni meno sviluppate, mediante la fissazione di importi minimi per Stato membro sulla base della metodologia di cui all'allegato II;
  - iii) la concentrazione sulle esigenze specifiche delle regioni **situate alle frontiere esterne, comprese le regioni al confine con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina**, delle regioni nordiche scarsamente popolate, delle zone rurali e urbane, delle zone interessate dalla transizione industriale e delle isole; ciò dovrà essere illustrato nell'allegato V sulla base della metodologia di cui all'allegato VII;
  - iv) il rafforzamento dello sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche, **tenendo conto della loro lontananza, insularità, dimensione, dipendenza economica e vulnerabilità ai cambiamenti climatici**; ciò dovrà essere definito nell'ambito di misure specifiche per i territori interessati conformemente **all'articolo 349 TFUE e all'articolo 46 [Regioni ultraperiferiche]**;
  - iv bis) il rafforzamento della competitività e delle capacità di innovazione per una crescita e un'occupazione sostenibili sulla base delle esigenze specifiche delle regioni, anche ricorrendo a strategie di specializzazione intelligente e a strategie per una transizione giusta;**

- g) **assegna** [...] risorse:
- i) sul sostegno al ricambio generazionale nel settore agricolo, conformemente all'articolo [...] **15** del regolamento XX [PAC, ricambio generazionale], nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - ii) sulle misure sociali conformemente all'allegato VI [dotazioni sociali];
  - iii) sul sostegno **all'attuazione della PCP**, alla pesca [...] e **alle attività di acquacoltura** [...], compresa la pesca su piccola scala, [...] di cui al regolamento (UE) XX [PCP] nonché **sul sostegno all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione e alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati relativi alla pesca e all'acquacoltura necessari per l'attuazione della PCP** [...] conformemente all'allegato V, **punto 1.8** [modello del piano NRP];
- iii bis) sul sostegno alle attività marittime e al patto europeo per gli oceani conformemente all'allegato V [modello del piano NRP];**

- h) contribuisce efficacemente:
- i) alla promozione del ricorso [...] **alle iniziative** di cooperazione di cui all'articolo 74 [...] **iniziative** di cooperazione], compresi gli investimenti territoriali integrati nelle città, nelle zone urbane, rurali e costiere, lo sviluppo locale di tipo partecipativo, **compreso LEADER**, o altri strumenti territoriali[...];
  - ii) al miglioramento della resilienza delle aziende agricole e della gestione dei rischi a livello di azienda agricola e al sostegno della transizione digitale e basata sui dati dell'agricoltura e delle zone rurali per rafforzarne la competitività, la sostenibilità e la resilienza;
  - iii) **alla promozione dei** settori prioritari connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 202X/XXXX [PAC – settori prioritari connessi all'ambiente e al clima];
- i) promuove il partenariato, lo scambio di conoscenze e, se del caso, la distribuzione dei prodotti agricoli indicando:
- i) quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, in che modo sono state garantite la loro rappresentatività e la prevenzione del conflitto di interessi e in che modo il piano **NRP** tiene conto dei loro contributi, in linea con il codice di condotta sul partenariato<sup>9</sup>, e includendo una sintesi del processo di consultazione condotto per la preparazione del piano **NRP** e di ciascun capitolo;
  - ii) un sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo, compresa la sua struttura organizzativa, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC – sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo e servizi di consulenza aziendale];

---

<sup>9</sup> Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

- iii) le modalità del programma dell'UE destinato alle scuole conformemente [...] **alla parte II, titolo I, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- j) specifica in che modo il piano NRP e la sua attuazione rispettano il principio di cui all'articolo [...] **3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC]**, includendo una descrizione delle pratiche di protezione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione; specificherà inoltre la complementarità tra gli elementi della gestione responsabile delle aziende agricole e le misure pertinenti sostenute nell'ambito del piano NRP;
- k) spiega in che modo il sistema e le disposizioni dello Stato membro sono sufficienti a garantire un uso regolare, efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali], unitamente a misure volte a colmare potenziali carenze;
- l) specifica le disposizioni adottate per garantire che, in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, di rettifiche finanziarie o di altre misure volte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lo Stato membro rispetti l'obbligo di non interrompere i pagamenti **dovuti** ai beneficiari, ai destinatari, ai destinatari finali, ai contraenti e ai partecipanti, **tranne quando l'entità in questione è responsabile dell'applicazione di tali misure;**
- m) formula, se del caso, un'autovalutazione[...] che individui eventuali [...] **rischi per la sicurezza, compresi i rischi per la sicurezza economica dell'Unione soprattutto nei settori delle industrie per le tecnologie pulite/a zero emissioni, delle infrastrutture critiche, delle tecnologie critiche, delle materie prime critiche e della difesa,** e specifichi in che modo tali [...] **rischi** saranno [...] **affrontati;**

- n) [...] **spiega** la coerenza del piano **NRP** e le sinergie e complementarità tra le misure a sostegno degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 [...];
- o) formula un'autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [articolo sulla Carta];
- p) specifica in che modo il piano **NRP** e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto della condizione orizzontale dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale dello Stato di diritto] [...] e il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro dell'ultima relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese individuate;
- q) **garantisce** che il piano NRP contribuisca agli obiettivi sociali dell'Unione. Al conseguimento di tali obiettivi è destinato almeno il 14 % del contributo totale dell'Unione e dei prestiti, calcolato utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance]. L'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), nonché le entrate con destinazione specifica esterne provenienti dal Fondo sociale per il clima sono esclusi dalla base per il calcolo di tale dotazione minima;]
- r) **garantisce** che il piano NRP contribuisca agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione. Al conseguimento di tali obiettivi è destinata una percentuale minima della dotazione totale dell'Unione del piano NRP, corrispondente all'obiettivo di spesa specifico per il clima e l'ambiente di cui all'[allegato III del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance] e **applicato in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance].]**

[...]

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 [Esercizio della delega] per modificare il modello riportato nell'allegato V **al fine di adeguare i campi di dati, ove debitamente giustificato. Le modifiche si limitano agli elementi tecnici e non essenziali del modello.**

#### *Articolo 23*

#### **Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio**

1. [La Commissione valuta il piano o il piano modificato presentato dallo Stato membro e la sua conformità al presente regolamento entro quattro mesi dalla sua presentazione e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Nell'effettuare la valutazione, la Commissione garantisce che il piano NRP sia conforme a tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 22.]
2. La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri e richiedere informazioni supplementari.

[...]

Lo Stato membro fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, rivede il proprio piano **NRP** tenendo conto delle osservazioni e [...] **dei suggerimenti formulati** dalla Commissione. [...] **I termini** di cui al [...] **presente articolo sono sospesi** dal giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

3. Se il piano **NRP** non è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica un motivo debitamente giustificato allo Stato membro interessato entro il termine di cui al paragrafo 1.
4. Se la Commissione conclude che il piano **NRP** è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce:
  - a) il contributo totale dell'Unione;
  - b) l'importo del sostegno sotto forma di prestito, se lo Stato membro interessato presenta una richiesta in tal senso, e il relativo importo del prefinanziamento, nonché il periodo di disponibilità del prestito;
  - c) l'elenco delle misure coperte dal contributo dell'Unione e dai prestiti contenute nel piano **NRP**.
5. In casi debitamente giustificati, qualora concluda che una o più misure del piano **NRP** non sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 [...], la Commissione può includere nella sua proposta di cui al paragrafo 4 l'individuazione delle carenze che interessano tali misure.

6. Il Consiglio, **deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione** e adotta [...] **la decisione** di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane [...] **dal ricevimento** della proposta della Commissione. **Lo Stato membro mette a disposizione del pubblico su un sito web il piano NRP approvato.**
7. [...] **Entro quattro settimane dalla data in cui** il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 6, la Commissione adotta una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, comprendente:
- a) i traguardi qualitativi [...], i traguardi quantitativi e **le realizzazioni** relativi all'attuazione delle misure contenute nel piano NRP e, per ciascuna di esse, il corrispondente valore da erogare;
  - b) il contributo **totale** annuo dell'Unione, sulla base delle percentuali di cui all'articolo 14, paragrafo 1 [impegni], **di cui all'allegato I [metodo di ripartizione].**

La notifica di tale decisione della Commissione allo Stato membro interessato costituisce un impegno giuridico.

[Nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento QFP, tale decisione di finanziamento può essere modificata conformemente all'esito della procedura annuale di bilancio.]

8. Lo Stato membro interessato può presentare domande di pagamento per le misure specifiche interessate dalle carenze individuate nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, ma la Commissione non effettua i pagamenti corrispondenti fino a quando le carenze non siano state sanate.

### CAPO 3

#### [...] Modifica del piano NRP

##### *Articolo 24*

#### **Modifica del piano NRP**

1. Uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di modifica del proprio piano NRP, unitamente al piano NRP modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi **interessati** di cui agli articoli 2 e 3. **La modifica può riguardare uno o più capitoli del piano NRP.**

**Uno Stato membro può presentare ulteriori richieste di modifica prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 5, purché tali modifiche riguardino capitoli diversi.**

2. La Commissione valuta la conformità del piano NRP modificato al presente regolamento, compreso l'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] [...] entro [...] **due** mesi dalla presentazione del piano NRP modificato.

**La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri e richiedere informazioni supplementari.**

3. **[In casi debitamente giustificati, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro abbia presentato una richiesta motivata di modifica del proprio piano NRP a norma del paragrafo 1, la Commissione può anche proporre allo Stato membro di modificare misure esistenti o di introdurne di nuove.]**
4. Lo Stato membro **fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario,** rivede il piano NRP modificato [...], tenendo conto delle osservazioni e delle proposte della Commissione [...].

**I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti, fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.**

**Se il piano NRP modificato non è conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica un motivo debitamente giustificato allo Stato membro interessato entro il termine di cui al paragrafo 2.**

5. Se la Commissione [...] ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, e qualora la modifica del piano NRP comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure o il fatto che una o più misure del piano **NRP** non siano più conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], la Commissione presenta una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 23 entro [...] **tre** mesi dalla presentazione del piano NRP modificato. Il Consiglio, **deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione** e adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane [...] **dal ricevimento** della proposta della Commissione. La Commissione quindi modifica di conseguenza la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio].

Qualora la modifica del piano NRP non comporti una modifica del contributo totale dell'Unione, dell'importo del sostegno sotto forma di prestito o dell'elenco di misure, la Commissione procede direttamente a modificare di conseguenza la decisione di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 7 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio].

6. L'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 5 non è necessaria:
- a) per correzioni di natura puramente materiale o editoriale o in caso di adeguamenti di lieve entità del piano NRP, che rappresentano un aumento o una diminuzione inferiore al [...] **15 %** di un traguardo quantitativo stabilito nel piano NRP. Gli Stati membri applicano tali norme una sola volta per traguardo quantitativo **fino alla successiva decisione sulla modifica del piano NRP** e notificano tali adeguamenti alla Commissione. Tali modifiche devono essere conformi a tutte le prescrizioni relative al piano NRP, compresa la revisione delle informazioni sui costi;
  - b) per modifiche a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, **o dell'articolo 34**.
7. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo dei costi totali stimati del loro piano NRP rimanga ragionevole e plausibile in tutte le fasi della sua attuazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria, e [...] **possono chiedere**, se necessario, una modifica del piano **NRP** conformemente al paragrafo 1.
8. Le misure specifiche individuate nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, o oggetto di una decisione che impone misure per la protezione del bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono al soddisfacimento della condizione orizzontale dello Stato di diritto o ad affrontare la situazione che ha portato all'adozione delle suddette decisioni.
9. Le misure specifiche individuate nella decisione di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, [condizioni della Carta] non sono modificate fino a quando la decisione non sia stata abrogata, a meno che la modifica non sia intesa a sostenere misure che contribuiscono
- a) al soddisfacimento della condizione orizzontale della Carta.
  - b) [...]
10. Gli Stati membri non sono tenuti a rivedere parti del piano NRP che non sono direttamente interessate dalle modifiche previste proposte dallo Stato membro.

**Riesame intermedio**

1. Lo Stato membro rivede i propri piani NRP tenendo presenti gli elementi seguenti:
  - a) le sfide individuate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, **lettera b), e all'articolo 22, paragrafo 2 ter**, lettere a) [...] e b) [prescrizioni per il piano **NRP**];
  - b) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali **o settoriali** e tenendo conto di eventuali sviluppi [...] di grande rilievo sul piano finanziario, economico [...], sociale **o ambientale**;
  - c) i principali risultati delle pertinenti relazioni di valutazione intermedia, **conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del [regolamento sul quadro di riferimento della performance]**;
  - d) i progressi compiuti verso il conseguimento delle misure, tenendo conto di eventuali considerevoli difficoltà riscontrate nell'attuazione del piano NRP;
  - e) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e i progetti cui è stato assegnato un marchio;
  - f) il verificarsi di eventuali crisi;
  - g) la necessità di garantire il costante soddisfacimento delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta nell'attuazione del piano **NRP**, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche per paese individuate nel contesto della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo.

2. Entro il [...] **30 giugno** 2031 lo Stato membro presenta un piano NRP modificato che rifletta i risultati del riesame intermedio, compresa una proposta di misure supplementari **o rivedute** da sostenere mediante l'importo di flessibilità di cui all'articolo 14, paragrafo 2. **A seconda dell'esito del riesame intermedio, la modifica può riguardare uno o più capitoli del piano NRP.**
3. Il piano NRP modificato comprende gli elementi seguenti:
- a) le misure rivedute o, **se del caso**, nuove;
  - b) i costi totali stimati aggiornati [...] **di eventuali misure nuove o rivedute del piano NRP** e l'importo di flessibilità richiesto;
  - c) i traguardi qualitativi [...], i traguardi quantitativi e **le realizzazioni** riveduti o, **se del caso**, nuovi.
4. Il piano **NRP** riveduto è approvato conformemente all'articolo 24 [sulla modifica].
- 4 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli interventi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a h), e lettere j), k) e r), [tipi di intervento] e di cui non si tiene conto nell'importo di flessibilità conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, non sono soggetti al riesame intermedio.**

**TITOLO IV**  
**Strumento dell'UE**

*Articolo 26*

**Disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE**

1. L'importo di cui all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera b), è assegnato attraverso lo strumento.
2. È eseguito in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, come stabilito nella decisione di finanziamento adottata a norma dell'articolo 31, paragrafo 1. **La scelta della modalità di gestione tiene conto dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione dell'azione da attuare.**
3. Lo strumento può fornire finanziamenti in qualsiasi forma, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Può assumere la forma di sovvenzioni attribuite direttamente agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII di tale regolamento. Lo strumento può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di garanzie di bilancio e strumenti finanziari, anche laddove combinati con sovvenzioni o con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto [...].
4. **I** finanziamenti a titolo dello strumento sono utilizzati per le sue componenti, che sono le seguenti:
  - a) 63 223 000 000 EUR per le azioni dell'Unione, comprese la rete di sicurezza dell'unità di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettera j), le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera l) (Azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE, azioni nel settore degli affari interni), il sostegno alle azioni LIFE di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettera n), e le azioni di solidarietà di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettera i), sostenute dallo strumento dell'UE;
  - b) 8 710 000 000 EUR ai fini della riserva per le sfide e le priorità emergenti ("riserva di bilancio").**I**

5. [...] **Gli stanziamenti annuali per lo strumento dell'UE sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.**

6. **Qualora le** [...] azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera c) [azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE, ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze] **siano attuate mediante garanzie di bilancio o strumenti finanziari, anche laddove combinati con sovvenzioni o con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, esse** sono attuate in conformità dei paragrafi 7, 8 e 9 del presente articolo e dell'articolo 27 [attuazione sotto forma di garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto].

All'attuazione di tali azioni dell'Unione si applicano [gli articoli da 21 a 25 [strumento InvestEU ECF],] l'articolo 14 [comitato di governance e comitato consultivo], l'articolo 1 [oggetto], l'articolo 31 [accesso ai finanziamenti dell'Unione], l'articolo 26 [servizi di consulenza] e l'articolo 28 [sostegno alle imprese] del regolamento [ECF].

7. [Ai fini delle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera c), la dotazione finanziaria dello strumento è utilizzata per la copertura del rispettivo importo della garanzia di bilancio istituita dal [regolamento ECF].]

8. Conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la copertura di cui al paragrafo 7 è costituita fino al [2037] e tiene conto dei progressi compiuti nell'ambito dell'approvazione e della firma delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.

9. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi disponibili per lo strumento. I contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

10. In deroga all'articolo 63 e all'articolo 64 [Raccolta e registrazione dei dati e Trasparenza], se lo strumento è attuato in regime di gestione diretta o indiretta si applicano le norme di cui all'articolo 36, paragrafi 6 e 10, e all'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
  11. Lo strumento può fornire sostegno dell'Unione ad azioni in paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che l'azione contribuisca agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, all'articolo 3 del regolamento [asilo e migrazione], all'articolo 3 del regolamento [frontiere e visti] [...] o all'articolo 3 del regolamento [sicurezza interna]. Tali azioni servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese nell'ambito dell'Unione.
- 11 bis. Al momento dell'attuazione dello strumento, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento, la coerenza, le complementarità e le sinergie tra lo strumento e altri programmi e strumenti dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5.**

#### *Articolo 27*

#### **Attuazione sotto forma di garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto**

1. La garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con sovvenzioni o con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, nell'ambito dello strumento, sono attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. In deroga all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, quando gli strumenti finanziari o le garanzie di bilancio sono attuati in regime di gestione indiretta la Commissione conclude accordi con le entità a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.
3. [Qualora preveda un finanziamento dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio, la decisione di finanziamento che attua lo strumento utilizza la garanzia di bilancio istituita dal regolamento XX [regolamento ECF] nei limiti del suo importo massimo.]

4. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 9, gli Stati membri, i paesi terzi e altri terzi possono versare contributi specifici alla garanzia di bilancio istituita dall'[ECF] o agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, e dell'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Da tali contributi risulta un importo supplementare a favore della garanzia di bilancio.

Laddove siano erogati sotto forma di denaro contante, detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5. La Commissione concede la garanzia di bilancio o affida l'attuazione degli strumenti finanziari e delle operazioni di finanziamento misto attraverso gli accordi di contributo o gli accordi di garanzia conclusi a norma del regolamento [regolamento ECF] alle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in linea con le norme del regolamento [regolamento ECF].

In deroga al primo comma, la Commissione può concludere accordi di contributo o accordi di garanzia distinti con entità diverse da quelle di cui a tale comma, in linea con le norme stabilite dal regolamento [regolamento ECF].

#### *Articolo 28*

#### **Partecipazione di paesi terzi [...]**

1. I seguenti paesi terzi possono partecipare allo strumento mediante associazione completa o parziale **al programma**, conformemente agli obiettivi stabiliti agli articoli 2 e 3 e [...] applicabili a:
- a) membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, **conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo**, nonché microstati europei (**Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano**), **conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi**;

- b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali[...] candidati, **conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;**
- c) paesi aderenti dalla politica europea di vicinato, **conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e protocolli e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;**
- d) altri paesi terzi, **conformemente alle condizioni stabilite in un accordo internazionale specifico riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell'Unione.**

2. Gli accordi [...] per la partecipazione al programma **di cui al paragrafo 1:**

- a) garantiscono un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
- b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari (che consistono in un contributo operativo e una quota di partecipazione) [...] **al** programma e i rispettivi costi amministrativi;
- c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;

- d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. [...];
- e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

**2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario ai sensi dell'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.**

3. In deroga al paragrafo 1, la partecipazione dei paesi terzi è esclusa per le misure che contribuiscono agli obiettivi specifici **connessi alla PAC** di cui all'articolo 3, lettera d) [...].

*Articolo 29*

[...]

**Entità ammissibili in regime di gestione diretta e indiretta**

1. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione per sovvenzioni, premi, strumenti finanziari e finanziamenti misti in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione le seguenti entità giuridiche:
  - a) entità stabilite in uno Stato membro o[...] in un paese terzo associato **al programma**;
  - b) organizzazioni internazionali;
  - c) altre entità stabilite in[...] paesi terzi non associati **al programma**, qualora il finanziamento a loro favore sia essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisca agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, se del caso ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, traendone beneficio, anche i paesi terzi [...] di cui all'articolo 28 del presente regolamento. Le norme applicabili agli Stati membri si applicano, *mutatis mutandis*, ai paesi terzi [...] partecipanti.
3. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri di ammissibilità aggiuntivi per azioni specifiche. In particolare, nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione l'ammissibilità dei fornitori ad alto rischio è limitata, in linea con il diritto dell'UE, per motivi di sicurezza.

**Azioni dell'Unione**

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che individua gli obiettivi e le azioni da sostenere e specifica **la modalità di attuazione** e gli importi per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV del presente regolamento [azioni dell'Unione]. Tale decisione di finanziamento [...] **ha preferibilmente** valore [...] pluriennale **o, se del caso, annuale**. L'individuazione degli obiettivi e delle azioni si basa su criteri equi [...], trasparenti e **obiettivi** e garantisce una distribuzione equilibrata, **tenendo conto del valore aggiunto dell'Unione**. **La scelta della modalità di gestione tiene conto dell'obiettivo e dell'ambito di applicazione delle azioni da attuare, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento.**

**La Commissione adotta la decisione di finanziamento di cui al primo comma secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del presente regolamento per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettere da e) a h), l) e n), del presente regolamento [azioni dell'Unione]. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, la Commissione può adottare le decisioni di finanziamento di cui al presente paragrafo mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili di cui all'articolo 88, paragrafo 4, del presente regolamento.**

- 1 bis. **La Commissione adotta le decisioni di finanziamento di cui al primo paragrafo mediante atti di esecuzione di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del presente regolamento per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettere da a) a d), j), k) e m).**

2. Ai fini delle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento [azioni dell'Unione, rete di sicurezza dell'unità] e purché vi sia disponibilità di bilancio, la decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1 è modificata, se del caso, per sostenere l'adozione degli atti delegati o di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali azioni dell'Unione sono considerate interventi fondati sulle realizzazioni e sono attuate in regime di gestione concorrente conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
3. La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1 tiene conto della quota degli importi che la Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri:
  - a) conformemente all'articolo 7 del regolamento XX [regolamento sulle frontiere], che costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) [...] **2024/2509**;
  - b) conformemente all'articolo 8 del regolamento XX [regolamento sulle frontiere] e all'articolo 9 del regolamento XX [regolamento sulla migrazione], che costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) [...] **2024/2509**.

Gli importi di cui al primo comma sono resi disponibili conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, **ai fini dell'attuazione delle azioni connesse agli obiettivi stabiliti nel regolamento XX [regolamento sulle frontiere], per quanto riguarda la lettera a), e ai fini dell'attuazione delle azioni connesse agli obiettivi di cui al regolamento XX [regolamento sulle frontiere] e al regolamento XX [regolamento sulla migrazione], per quanto riguarda la lettera b).**

**Qualora l'importo di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 non sia interamente assegnato, l'importo rimanente può essere aggiunto all'importo indicato nella decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.**

4. Se l'azione dell'Unione è attuata in regime di gestione diretta, i membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono essere esperti esterni.
5. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
6. Se l'azione dell'Unione è attuata in regime di gestione concorrente, lo Stato membro riceve il sostegno dell'Unione per l'attuazione di tale azione in aggiunta al suo contributo finanziario a norma dell'articolo 10 [bilancio].

I finanziamenti per le azioni dell'Unione non sono utilizzati per altre misure del piano NRP dello Stato membro, salvo in circostanze debitamente giustificate e previa approvazione della Commissione mediante la modifica del piano NRP dello Stato membro, anche nel caso in cui [...] **il piano NRP sia modificato** conformemente all'articolo 34 [modifica del piano **NRP** in [...] **caso** di crisi].

[...]

7. Se l'azione dell'Unione è attuata in conformità del paragrafo 6, tenuto conto del tipo di azione dell'Unione e della preferenza dello Stato membro interessato, la Commissione può assegnare finanziamenti a titolo dello strumento dell'UE a uno Stato membro conformemente alla decisione di finanziamento di cui al paragrafo 1, **sulla base di criteri equi, trasparenti e oggettivi**. A seguito di tale assegnazione, lo Stato membro interessato propone misure supplementari da aggiungere al piano NRP. Questa procedura non è utilizzata per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i), e per le azioni riguardanti più di uno Stato membro di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione] [...]. Se la Commissione accetta, in tutto o in parte, le misure supplementari proposte, ne dà notifica allo Stato membro di conseguenza. Tale notifica costituisce un impegno giuridico che integra l'impegno giuridico di cui all'articolo 23, paragrafo 7. In occasione della successiva modifica per cui sono necessarie decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, lo Stato membro include nel suo piano, a titolo informativo, tutte le misure supplementari accettate.
8. Qualora un piano NRP sia modificato per rispondere alle azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i) (azioni dell'Unione, calamità naturali e **gravi emergenze di sanità pubblica**), le misure richieste dallo Stato membro e connesse a tali modifiche sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la [...] **calamità naturale o la grave emergenza di sanità pubblica** e sono programmate per l'obiettivo "Misure di sostegno in risposta alle crisi mediante la ricostruzione, la riparazione e il rafforzamento della resilienza". Tale obiettivo si aggiunge a quelli di cui agli articoli 2 e 3 (obiettivi del piano) e vi si ricorre solo per misure programmate in risposta a [...] **calamità naturali o gravi emergenze di sanità pubblica**, anche nel caso in cui [...] il piano NRP **sia modificato** conformemente all'articolo 34 [modifica del piano in [...] **caso di crisi**].

9. [In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti di impegno e di pagamento per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV paragrafo 1, lettere i) e j) [azioni dell'Unione, rete di sicurezza dell'unità], non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti, sono riportati di diritto.

Gli stanziamenti di impegno riportati conformemente al primo comma possono essere utilizzati fino al 2034. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento riportati conformemente al primo comma sono utilizzati per la prima volta nell'esercizio successivo.]

10. Il 1° [...] **ottobre** di ogni anno almeno un quarto dell'importo annuo previsto nel bilancio per le azioni dell'Unione di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i), rimane disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

11. Oltre ai criteri relativi ai costi ammissibili di cui all'articolo 189 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i costi sostenuti dagli Stati membri per attuare le misure di emergenza nel settore veterinario e fitosanitario nel quadro dell'obiettivo specifico di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], lettera g), del presente regolamento: a) sono ammissibili prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; b) sono ammissibili a decorrere dalla data della sospetta insorgenza di una malattia animale o della presenza di un organismo nocivo per le piante, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente confermata. La presentazione della domanda di sovvenzione è preceduta dalla notifica alla Commissione dell'insorgenza della malattia animale conformemente all'articolo 19 o 20 e alle norme adottate in base all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/429, o della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente all'articolo 9, 10 o 11 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione assume l'impegno di bilancio in relazione alla sovvenzione attribuita per tali misure di emergenza in seguito alla valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

**11 bis.** Conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le spese per il funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, che devono essere coperte dalle entrate generate dai diritti ETIAS come stabilito dall'articolo 7 del regolamento sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti, possono essere considerate ammissibili a decorrere dal [data da determinare], anche se tali costi sono sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

**Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.**

#### *Articolo 32*

#### **Spese relative alle misure di intervento pubblico nell'ambito della rete di sicurezza dell'unità**

1. Ai fini della rete di sicurezza dell'unità istituita quale azione dell'Unione nell'ambito dello strumento, se non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico la misura in questione è finanziata in base a importi forfettari uniformi, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura [...] di cui all'articolo 229 [...], **paragrafo 2**, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

**Riserva per le sfide e le priorità emergenti**

1. L'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, lettera b), [riserva di bilancio] è utilizzato ove risulta più necessario e se debitamente giustificato [...] per:
  - a) assicurare una risposta **tempestiva e** appropriata dell'Unione in circostanze impreviste;
  - [b) promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione.]**
- 1 bis. Le nuove iniziative o priorità di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano quelle che possono delinarsi in risposta a sviluppi emergenti che, pur non costituendo una sfida immediata o una crisi, richiedono una risposta strategica e tempestiva da parte dell'Unione. Tali circostanze possono comprendere, tra l'altro, cambiamenti tecnologici trasformativi o sviluppi socioeconomici.**
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che individuano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi della riserva di bilancio di cui all'articolo 26 [disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE], paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento.

**La Commissione procede almeno due volte all'anno a uno scambio di opinioni con il Consiglio sulle future mobilitazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e tiene conto delle opinioni espresse dal Consiglio.**

**Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le decisioni di finanziamento di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del presente regolamento.**

3. [In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono riportati di diritto.

Gli stanziamenti di impegno riportati conformemente al primo comma possono essere utilizzati fino alla fine del 2033. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento riportati conformemente al primo comma sono utilizzati per la prima volta nell'esercizio successivo.]

#### *Articolo 34*

#### **Modifica del piano NRP in caso di [...] crisi**

1. Gli Stati membri possono chiedere di modificare i piani NRP conformemente all'articolo 24 [modifica del piano] per fornire sostegno a misure [...] **di risposta a una crisi quale definita all'articolo 4, punto 19, del presente regolamento [definizione di crisi]. In particolare, gli Stati membri possono chiedere di modificare i piani NRP** per erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori [...], **ai pescatori e ai produttori del settore dell'acquacoltura** e sostenere gli investimenti nel ripristino del potenziale agricolo, **delle pesca e dell'acquacoltura**, purché **le crisi** siano state riconosciute come tali da un'autorità pubblica competente dello Stato membro.

Uno Stato membro può erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori, **ai pescatori e ai produttori del settore dell'acquacoltura** solo se **sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:**

- a) la sua autorità competente ha formalmente riconosciuto il verificarsi di una calamità naturale, un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro;
- b) sono state adottate misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante; o
- c) sono state adottate misure per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; o
- d) sono state adottate misure in merito a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429.

- 2. [Se la richiesta di modifica supera l'1 % del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito del piano, lo Stato membro può inoltre chiedere di programmare fino al 2,5 % dell'importo del contributo finanziario dell'Unione a titolo del suo importo di flessibilità non programmato entro i limiti di cui all'articolo 12 [impegni di bilancio] per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3. Se l'importo richiesto e disponibile di cui al paragrafo 2 non è sufficiente a coprire il fabbisogno, gli Stati membri possono chiedere un sostegno supplementare a titolo delle azioni dell'Unione di cui all'articolo 26 [disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE], subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
- 4. Se l'importo disponibile di cui al paragrafo 3 non è sufficiente a coprire il fabbisogno, gli Stati membri possono ricevere un sostegno supplementare a titolo della "riserva di bilancio" di cui all'articolo 26 [disposizione generale relativa all'attuazione dello strumento dell'UE], paragrafo 4, lettera b), subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.]

5. Gli Stati membri presentano una richiesta indicando i motivi e descrivendo i danni nonché le esigenze di riparazione e di ripresa per la modifica del piano NRP di cui al paragrafo 1 e, se del caso, ai paragrafi 2 e 3, entro quattro mesi dalla data in cui la crisi è stata riconosciuta come tale da un'autorità competente. La modifica comprende gli elementi di seguito indicati:
- a) la descrizione delle misure volte a far fronte ai danni derivanti dalla crisi e a promuovere le attività di riparazione e di ripresa dalla crisi, con la stima dei relativi costi e i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi;
  - b) se del caso, gli importi richiesti a titolo dell'importo di flessibilità e dello strumento, fino all'importo corrispondente ai costi totali stimati delle relative misure, tenuto conto [...] **delle soglie applicabili alle crisi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**
6. In deroga all'articolo 24 [modifica del piano], la Commissione [...] **mira ad** approvare qualsiasi modifica del piano NRP entro 15 giorni lavorativi dalla sua presentazione da parte di uno Stato membro.
7. La Commissione versa fino all'80 % della dotazione delle misure di cui al paragrafo 5, come stabilito nella decisione che approva la modifica del piano di cui al paragrafo 6, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, a titolo di prefinanziamento eccezionale. Tale pagamento va ad aggiungersi al prefinanziamento del piano NRP di cui all'articolo 17 [prefinanziamento] ed è liquidato su base annua.
8. Gli Stati membri possono decidere di ricorrere alla procedura indicata in questo articolo per il sostegno fornito a norma dell'allegato XV, paragrafo 1, lettera l) (Azioni dell'Unione sostenute dallo strumento dell'UE, azioni nel settore degli affari interni).
9. **[I paragrafi 3 e 4 non si applicano alla concessione di pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali.]**

**TITOLO V**  
**POLITICA AGRICOLA COMUNE E POLITICA COMUNE DELLA PESCA**

**CAPO I**

*Articolo 35*

**Tipi di [...] interventi della PAC e disposizioni sul sostegno finanziario**

1. In linea con gli interventi elencati all'articolo [...] **5** [tipi di sostegno] del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC], sono stabiliti i seguenti **tipi di** interventi della PAC:
  - a) sostegno decrescente al reddito per superficie;
  - b) sostegno accoppiato al reddito;
  - c) pagamento specifico per il cotone;
  - d) pagamento per vincoli naturali e altri vincoli territoriali specifici;
  - e) sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori;
  - f) **sostegno alle** azioni agroambientali e per il clima;
  - g) [...] **pagamento per i** piccoli agricoltori;
  - h) sostegno agli strumenti di gestione del rischio;
  - i) sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori, [...] silvicoltori e **delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli. Per gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi specifici elencati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto v), possono essere sostenuti anche altri beneficiari;**
  - j) sostegno per l'insediamento di giovani agricoltori, nuovi agricoltori, l'avvio di **nuove** imprese rurali [...], **la diversificazione del reddito delle famiglie agricole** e lo sviluppo **imprenditoriale** delle piccole **aziende agricole;**
  - k) sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

- l) **sostegno a LEADER;**
- m) sostegno alla condivisione di conoscenze e all'innovazione nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e nelle zone rurali;
- n) **sostegno allo sviluppo** territoriale e **alla** cooperazione a livello [...] locale;
- o) interventi **specifici** nelle regioni ultraperiferiche, **di cui al regolamento 228/2013 [regolamento POSEI] [...];**
- p) **sostegno agli** interventi nelle isole minori del Mar Egeo [...];
- q) **sostegno al** programma dell'UE destinato alle scuole di cui [...] **alla parte II, titolo I, capo II bis, sezione 2,** del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- r) sostegno agli interventi in determinati settori di cui [...] **alla parte II, titolo [...] I, capo II bis, sezione 3,** del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- s) **pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.**

2. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), non si applicano alle regioni ultraperiferiche indicate **nell'articolo 349 TFUE** e nel titolo [...] **VI. Tutti gli altri interventi elencati al paragrafo 1 si applicano alle regioni ultraperiferiche. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera o), possono essere finanziati a titolo del Fondo conformemente all'articolo 10 [bilancio], paragrafo 2, lettera a), punto ii).**

3. [...]

4. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da d) a **f) e da h) a k)**, non è inferiore al **[30]** % [...] **della spesa pubblica ammissibile** di ciascun intervento.

[L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera [...] **i)** [investimenti a favore degli agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.]

5. [...]

6. Il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile totale degli interventi del programma dell'UE destinato alle scuole di cui [...] alla parte II, **titolo I**, capo II bis, **sezione 2**, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al **[30]** % della spesa pubblica ammissibile totale per ciascun intervento.

Oltre all'assistenza finanziaria dell'Unione e al contributo nazionale ai costi degli interventi di cui al primo comma, gli Stati membri possono concedere finanziamenti nazionali aggiuntivi.

[...]

7. [...]

8. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile per gli interventi in determinati settori di cui [...] alla parte II, **titolo I**, capo II bis, **sezione 3**, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari al **[30]** % della spesa pubblica ammissibile per ciascun intervento.

[L'aliquota di sostegno massima applicabile a tali interventi è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento.]

In deroga al primo e al secondo comma, il contributo nazionale minimo alla spesa pubblica ammissibile per gli interventi nel settore dell'apicoltura attuati da beneficiari diversi dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o, **se del caso**, dai gruppi di produttori individuati è almeno pari all'assistenza finanziaria dell'Unione concessa per tali interventi.

[In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare l'aliquota di sostegno massima fino al 95 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento per gli interventi connessi al ricambio generazionale, alla ricerca e all'innovazione, alla gestione dei rischi o all'ambiente e al clima e per le organizzazioni di produttori che attuano programmi operativi per la prima volta.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono inoltre decidere di compensare i produttori per la perdita di reddito dovuta all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31, lettera n), del regolamento (UE) n. 1308/2013, coprendo fino al 100 % della perdita in questione per un periodo massimo di tre anni.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare al 100 % l'aliquota di sostegno massima per gli interventi relativi ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, in relazione ai ritiri dal mercato che non superano, in volume, il 5 % della produzione commercializzata da un'organizzazione di produttori. Il volume della produzione è calcolato come media dei volumi complessivi dei prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta e che sono stati commercializzati dall'organizzazione di produttori nel corso dei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono affinché la compensazione concessa per i ritiri dal mercato non superi il prezzo di mercato dei prodotti ritirati.]

9. [...]

10. Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 1 può essere erogato solo alle condizioni stabilite nel presente titolo. Gli importi [...] che riguardano i tipi di intervento di cui all'articolo [...] **16** del regolamento (UE) [...] **2021/2115 relativi all'anno di domanda 2027 o ad anni precedenti come stabilito nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115** sono conteggiati nell'ambito **degli** impegni di bilancio per l'esercizio [...] **durante il quale è effettuato il pagamento della Commissione allo Stato membro.**

**Gli importi per le domande relative ai tipi di interventi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, alle misure nell'ambito dell'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, capo I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai regimi di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013, nonché al completamento delle misure nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia attuate fino al 31 dicembre 2027, sono conteggiati nell'ambito degli impegni di bilancio per l'esercizio durante il quale è effettuato il pagamento della Commissione allo Stato membro.**

In deroga all'articolo 23, paragrafo 7, del presente regolamento, [...] **le decisioni** di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 **possono essere adottate** per [...] **gli importi** di cui al primo e al secondo comma e **gli importi possono essere impegnati e versati** prima dell'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento.

11. [...]
12. Nel determinare gli importi da versare per il sostegno previsto ai fini degli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a [h], e lettere [j], [k] e [r], e [...] **degli interventi della PCP di cui all'articolo 35 ter**, i valori da erogare sono calcolati senza accantonare importi per le riforme.

*Articolo 35 bis*

**Continuità dei pagamenti a titolo della PAC**

- 1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari avviate prima del 1° luglio 2027 nell'ambito dei seguenti interventi possono essere ammissibili al finanziamento nell'ambito dei piani NRP, a condizione che tali spese siano incluse nel piano NRP e che tali interventi siano attuati conformemente alle disposizioni di seguito indicate:**
  - a) gli interventi di cui all'articolo 42, lettere a) e da d) a f), del regolamento (UE) 2021/2115 attuati oltre il 31 dicembre 2027 in conformità delle disposizioni applicabili del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 mediante programmi operativi approvati da uno Stato membro per una durata che si estende oltre tale data;**
  - b) gli interventi di cui all'articolo 42, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/2115 attuati oltre il 31 dicembre 2027 in conformità delle disposizioni applicabili del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;**
  - c) gli interventi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 attuati oltre il 31 dicembre 2027 utilizzando i tassi di contributo stabiliti nella versione del piano strategico della PAC in vigore al 31 dicembre 2027.**
  
- 1 bis. Gli Stati membri che sostengono nell'ambito dei rispettivi piani della PAC gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera a), provvedono affinché, entro il [15 settembre 2027], le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o, se del caso, altri beneficiari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 presentino alle autorità nazionali competenti una richiesta di approvazione della transizione del rispettivo programma operativo, indicando se:**

- a) **il programma operativo debba essere modificato affinché sia conforme al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al presente regolamento; o**
- b) **il programma operativo debba essere sostituito da un nuovo programma operativo conforme al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al presente regolamento; o**
- c) **il programma operativo debba continuare a essere attuato fino alla sua scadenza conformemente alle disposizioni applicabili del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115.**

**Gli Stati membri valutano la richiesta e decidono se approvarla. Qualora nessuna richiesta di questo tipo sia presentata entro il [15 settembre 2027], i programmi operativi approvati a norma del regolamento (UE) 2021/2115 terminano il 31 dicembre 2027.**

- 2. In presenza di un rischio significativo di ritardo nell'adozione del piano NRP dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, e al più tardi entro il 31 gennaio 2028, la Commissione adotta una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che stabilisce gli importi corrispondenti all'esercizio 2028 per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g), [SIGC] sostenuti dalle risorse di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e per gli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettera q) [programma dell'UE destinato alle scuole], a condizione che sia rispettato l'obbligo di garantire che il piano NRP presentato sia conforme a tutti i requisiti di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 22. La decisione adottata a norma del presente comma è sostituita dalla decisione di cui all'articolo 23, paragrafo 7, una volta adottata.**

*Articolo 35 ter*

**Tipi di interventi nell'ambito della PCP e dell'acquacoltura**

- 1. Sono definiti i seguenti tipi di interventi nell'ambito della PCP e dell'acquacoltura:**
- a) il sostegno per un settore della pesca e dell'acquacoltura sostenibile, compresi il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la transizione energetica, la cessazione definitiva e temporanea delle attività di pesca, come pure le azioni volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e la salute;**
  - b) il sostegno all'innovazione per attività di pesca più sostenibili e attività di acquacoltura sostenibili, come pure alla conservazione, alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici in linea con gli obiettivi della PCP e alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**
  - c) il sostegno all'organizzazione comune dei mercati (OCM), quale definita nel regolamento (UE) n. 1379/2013, compresi l'istituzione e il funzionamento di organizzazioni di produttori e l'attuazione di piani di produzione e di commercializzazione;**
  - d) fatta salva la possibilità di erogare pagamenti in caso di crisi ai pescatori e ai produttori del settore dell'acquacoltura a norma dell'articolo 34, il sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento;**

- e) **il sostegno all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione e alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati relativi alla pesca e all'acquacoltura necessari per l'attuazione della PCP;**
- f) **il sostegno alla lotta contro la pesca INN;**
- g) **il sostegno alle esigenze specifiche supplementari della pesca, dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera;**
- h) **il sostegno ad attività supplementari che contribuiscono alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e all'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili;**
- i) **il sostegno ad attività stabilite nel patto europeo per gli oceani, compresi la conservazione delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibili e la loro innovazione;**
- j) **il sostegno del ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura.**

**[2. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii) [importo riservato a titolo della PCP] finanzia unicamente gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).]**

**3. Nell'assegnare il sostegno agli interventi di cui al presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera g), punti i), iii) e iii bis).**

### *Articolo 35 quater*

#### **Interventi nel settore marittimo e nel settore degli oceani**

1. Sono definiti i seguenti tipi di interventi nel settore marittimo e nel settore degli oceani:
  - a) sostegno alle attività previste dal patto europeo per gli oceani, tra cui la sicurezza e la sorveglianza marittime e lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile;
  - b) pianificazione dello spazio marittimo;
  - c) cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.
2. Nell'assegnare il sostegno agli interventi di cui al presente articolo, gli Stati membri tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera g), punto iii bis).

### *Articolo 35 quinquies*

#### **Zone rurali**

1. Gli Stati membri definiscono le zone rurali nel loro piano NRP tenendo conto delle loro rispettive circostanze nazionali, regionali o territoriali specifiche.

*Articolo 36*

[...]

*Articolo 37*

[...]

*Articolo 38*

[...]

[...]

*Articolo 39*

[...]

[...]

[...]

**CAPO II**

[...]

*Articolo 40*

[...]

*Articolo 41*

[...]

[...]

**CAPO III**

[...]

*Articolo 42*

[...]

*Articolo 43*

[...]

*Articolo 44*

[...]

*Articolo 45*

[...]

## TITOLO VI REGIONI ULTRAPERIFERICHE

### *Articolo 46*

#### **Regioni ultraperiferiche**

1. Gli Stati membri interessati elaborano, nell'ambito del rispettivo piano, misure volte ad affrontare i vincoli permanenti e strutturali che recano grave danno allo sviluppo delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come riconosciuto all'articolo 349 TFUE. Le misure possono essere attuate in un capitolo dedicato. Le misure perseguono **in particolare** gli obiettivi seguenti:
  - a) rispondere alle loro esigenze e sfide specifiche, quali la sicurezza alimentare, gli alloggi, i trasporti [...] **(specialmente le infrastrutture di trasporto stradale, marittimo e aereo e i combustibili sostenibili), la conservazione e il ripristino della biodiversità, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari**, la gestione [...] dei rifiuti, l'energia, l'occupazione e la mobilità professionale, in particolare per i giovani, la decarbonizzazione, la circolarità, l'istruzione e le competenze, l'inclusione sociale, la migrazione, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente, l'economia blu, l'accesso all'assistenza sanitaria, l'energia, [...] la connettività digitale e **la competitività** e lo sviluppo economico, compresa un'economia blu sostenibile e diversificata;
  - b) garantire l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli **o della pesca**, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità e/o insularità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;
  - c) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le attività agricole, la pesca, l'acquacoltura, tra cui anche la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione delle colture e dei prodotti locali, come pure la diversificazione della produzione di alimenti, con particolare attenzione alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, nonché a mantenere e rafforzare la loro competitività.

2. [...] Inoltre, **le misure intese a realizzare gli obiettivi di cui la paragrafo 1** comprendono anche altri interventi [sostenuti dalle risorse di cui all'articolo 10 - bilancio], compresa la compensazione, riguardanti:
- a) [...]
  - b) [...]
  - a bis) **il regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni agricole locali di cui al regolamento (CE) n. 228/2013 [regolamento POSEI], da finanziare mediante la dotazione finanziaria dello Stato membro interessato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a);**
  - c) la promozione di condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche;
  - d) un sostegno specifico per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione a livello locale nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 48;
  - e) un sostegno specifico allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in particolare per rafforzare i trasporti decarbonizzati, l'energia pulita e la connettività digitale al fine di compensare i costi aggiuntivi connessi alla loro perifericità e garantire condizioni di parità con l'Europa continentale, promuovendo la loro sicurezza e resilienza;
  - f) un sostegno specifico per migliorare l'accesso all'occupazione e la mobilità [...], l'istruzione, le competenze e l'inclusione sociale al fine di compensare i costi aggiuntivi connessi alla loro perifericità e garantire condizioni di parità con l'Europa continentale, promuovendo la loro sicurezza e resilienza;
  - g) il sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura, la compensazione dei costi aggiuntivi per i settori della pesca e dell'acquacoltura, compresa la metodologia per il relativo calcolo e qualsiasi altro investimento nell'economia blu sostenibile necessario per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile.

**2 bis. Norme specifiche in materia di aiuti di Stato possono applicarsi alle misure e agli altri interventi alle condizioni specificate all'articolo XX del regolamento (UE) 20XX/XXXX [regolamento sulla PAC], all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013 [regolamento POSEI] e all'articolo XX del regolamento (UE) 20XX/XXXX [regolamento sulla PCP].**

*Articolo 47*

**Regime specifico di approvvigionamento**

1. [...]È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti [...] elencati nell'allegato I TFUE essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli, **in conformità dei requisiti di cui al capo III del regolamento 228/2013 [regolamento POSEI].**
2. [...]
3. [...]

[...]

*Articolo 48*

**Sostegno ai prodotti locali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura**

1. **Il sostegno alle produzioni agricole locali è conforme ai requisiti di cui al capo IV del regolamento (UE) 228/2013 [regolamento POSEI]. [...].**
- 1 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per compensare i costi aggiuntivi sostenuti dagli operatori nelle attività di pesca, piscicoltura, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dalle regioni ultraperiferiche.**
- 1 bis bis. Per attuare il sostegno di cui al paragrafo 1 bis, ciascuno Stato membro interessato determina l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il quantitativo di tali prodotti ammissibili alla compensazione.**
- 1 bis ter. Nel definire gli elenchi, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di garantire che il sostegno sia compatibile con le norme della PCP.**
2. [...]

3. [...]
4. Gli Stati membri prevedono un'equa distribuzione dei pagamenti. Gli Stati membri possono limitare l'importo del sostegno da concedere a un beneficiario in un determinato anno civile o utilizzare pagamenti decrescenti.
5. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
  - a) catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio (37);
  - b) catturati da pescherecci dell'Unione che non sono registrati in un porto di una delle regioni ultraperiferiche;
  - c) importati da paesi terzi.
6. Il paragrafo 5, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell'industria di trasformazione nella regione ultraperiferica in questione supera la quantità di materia prima fornita.

- 6 bis. **Al fine di evitare sovracompensazioni, l'indennizzo versato ai beneficiari che svolgono le proprie attività nelle regioni ultraperiferiche o possiedono un peschereccio registrato in un porto di tali regioni e vi operano tiene conto:**
- a) **per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca o dell'acquacoltura, dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e**
  - b) **di qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi.**
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente agli articoli 86 e 87, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per il calcolo [...] **del sostegno tenendo conto delle** caratteristiche specifiche delle regioni in questione.

## TITOLO VII GOVERNANCE DEL PIANO

### CAPO 1

#### Autorità responsabili del piano e loro funzioni

##### *Articolo 49*

#### Autorità responsabili del piano NRP e del piano Interreg

1. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ciascuno Stato membro individua una o più autorità di gestione, uno o più organismi pagatori **della PAC** e una o più autorità di audit per il piano, **conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico e tenendo conto delle specificità dei capitoli interessati e, se del caso, una o più autorità che assumono la funzione di coordinamento per il piano NRP**. Le autorità individuate soddisfano i pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV del presente regolamento. Tutte le autorità individuate ai fini del presente articolo [...] **sono in grado di interagire direttamente** con la Commissione, **comprese le pertinenti autorità di gestione responsabili della programmazione, della gestione e dell'attuazione dei capitoli regionali**.

2. Se uno Stato membro affida l'attuazione **dei capitoli** del piano ad autorità incaricate di attuare la politica di coesione, la PAC o il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, **il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti** nel periodo di programmazione 2021-2027 e **ad autorità incaricate di attuare il Fondo sociale per il clima e**, sulla base [...] **dei** risultati degli audit [...] **più recenti**, la Commissione non ha messo in dubbio l'efficace funzionamento di tali autorità, si ritiene che le autorità in questione soddisfino i requisiti fondamentali **di cui all'allegato IV**.
3. [Qualora individui più di un'autorità di gestione, uno Stato membro istituisce un'autorità di coordinamento. Un'autorità di gestione può essere incaricata di svolgere determinate funzioni dell'autorità di coordinamento. Gli accordi tra l'autorità di coordinamento e l'autorità di gestione sono registrati per iscritto.] **Per garantire la continuità e l'efficacia in termini di costi, gli Stati membri possono basarsi sulle strutture di governance e le istituzioni esistenti.**
4. L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi incaricati di svolgere [...] compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra le autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto. [...].
5. L'autorità di audit è un'autorità pubblica, funzionalmente indipendente dalle entità controllate. L'attività di audit può essere svolta da un organismo pubblico o privato, diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità **dell'autorità di [...] audit stessa**. Qualora individui più di un'autorità di audit, lo Stato membro [...] **predispone** modalità di coordinamento **o una funzione di coordinamento** per l'elaborazione [...] **dei pareri annuali** di audit e [...] **delle** sintesi degli audit di cui all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit].

6. Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità individuate per il piano e al loro interno.
7. Gli Stati membri riconoscono gli organismi pagatori **della PAC** responsabili della gestione e del controllo [...] **degli interventi** di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e delle azioni dell'Unione **attuare in regime di gestione concorrente** di cui all'allegato XV [azioni dell'Unione], paragrafo 1, lettere h) e j), del presente regolamento [...]. **Gli organismi pagatori della PAC riconosciuti** possono affidare le loro funzioni, di cui all'articolo 52 [funzioni dell'organismo pagatore **della PAC**], all'autorità di gestione o a un altro organismo. **I compiti delegati dagli organismi pagatori della PAC alle autorità di gestione non sono affidati a loro volta ad altri organismi.**
8. Le autorità di gestione e di audit possono essere responsabili di uno o più capitoli del piano **NRP o del piano Interreg, o di parti di capitoli del piano NRP [...]. È chiaramente definito quali autorità sono responsabili di ciascuna parte del piano NRP o del piano Interreg.**
9. Nello svolgimento delle loro funzioni, le autorità responsabili del piano possono avvalersi di un sistema di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile unico, che include uno strumento unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio **fornito dalla Commissione**, di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. **Le autorità responsabili del piano possono inoltre continuare a gestire i propri sistemi di informazione e monitoraggio, purché garantiscano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.**
- 9 bis. **Le autorità di gestione e di audit non sono tenute a verificare la corrispondenza tra i costi sottostanti stimati e i costi effettivi delle operazioni.**

10. Una volta all'anno la Commissione e ciascuno Stato membro organizzano riunioni annuali di riesame per esaminare la performance del piano o dei suoi capitoli. Le autorità competenti, **comprese, se del caso, le autorità regionali e le autorità che assumono la funzione** [...] di coordinamento, partecipano alle riunioni di esame. I risultati della riunione di riesame sono registrati per iscritto. Lo Stato membro dà seguito alle questioni sollevate durante la riunione di riesame che incidono sull'attuazione del piano o di uno o più capitoli e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

*Articolo 50*

**[...] Funzione [...] di coordinamento del piano NRP**

**[...] La funzione di coordinamento [...] del piano NRP comprende i seguenti compiti:**

- a) presentare il piano NRP o le relative modifiche;**
- a) monitorare l'attuazione del piano **NRP in stretto coordinamento con le autorità di gestione** [...] garantendo nel contempo sane pratiche di governance e [...] **promuovendo** un'adeguata capacità amministrativa da parte delle autorità responsabili del piano **NRP**;
- b) assicurare la coerenza nell'attuazione dei vari capitoli del piano **NRP**;
- c) presentare alla Commissione, **sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità di gestione e dagli organismi pagatori della PAC**, le domande di pagamento per il piano **NRP** conformemente all'articolo 65;
- d) fornire previsioni relative all'importo delle domande di pagamento da presentare per l'anno civile in corso e per quello successivo entro il 31 gennaio e il [...] **31** luglio, conformemente al modello di cui all'allegato X [sulle previsioni di pagamento]. **Tale compito può essere affidato a una o più autorità di gestione;**

- e) [...]
- f) [...] **raccogliere** e presentare alla Commissione tutti i documenti richiesti nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo 59 [pacchetto annuale]. **Se il pacchetto di affidabilità comprende più di una dichiarazione di gestione o di un parere di audit, questi riguardano tutte le domande di pagamento presentate durante il periodo di riferimento, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro;**
- g) assicurare i flussi finanziari alle autorità di gestione e **agli organismi pagatori della PAC**, garantendo che, con ciascun pagamento effettuato dalla Commissione, tali autorità ricevano gli importi loro dovuti in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nei rispettivi capitoli e tenuto conto di potenziali rettifiche finanziarie risultanti dall'attuazione dei rispettivi capitoli, e che ricevano entro la fine del periodo un importo almeno equivalente al loro contributo dell'Unione;
- h) [...]
- i) **se del caso**, sostenere il lavoro di un comitato di coordinamento fornendo le informazioni necessarie e garantendo che venga dato seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di coordinamento [...];
- j) comunicare ai cittadini dell'Unione [...] gli obiettivi e i risultati del piano NRP conformemente all'articolo 18 del regolamento [regolamento sulla performance] attraverso un portale web unico che fornisce l'accesso a tutti i capitoli del piano NRP a norma dell'articolo 64, paragrafo 1.

**I compiti elencati nel presente articolo possono essere affidati a una o più autorità, garantendo che ciascun compito sia affidato a una sola autorità. Gli accordi per stabilire i compiti della funzione di coordinamento sono registrati per iscritto.**

**Funzioni dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del piano **NRP** o di [...] **uno o più capitoli del piano NRP o di uno o più capitoli del piano Interreg, o di parti di un capitolo del piano NRP, compreso il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi delle parti in questione** [...]. Essa svolge le funzioni seguenti:
  - a) selezionare le operazioni nell'intento di [...] **ottimizzare** il contributo del piano **NRP** al conseguimento degli obiettivi del Fondo, definiti al livello dei suoi capitoli e delle relative misure mediante la fissazione e l'applicazione di procedure e criteri non discriminatori e trasparenti;
  - b) eseguire verifiche di gestione per garantire il conseguimento dei traguardi qualitativi [...], dei traguardi quantitativi **e delle realizzazioni** stabiliti nel piano e l'utilizzo [...] dei fondi in conformità del diritto applicabile; ai fini dell'elaborazione della dichiarazione di gestione, l'autorità di gestione [...] **non verifica** i costi sottostanti delle operazioni **al momento di valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi, dei traguardi quantitativi e delle realizzazioni**;
  - c) applicare misure e procedure efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e la duplicazione di finanziamenti, e garantire la conformità delle operazioni sottostanti al diritto applicabile, conformemente ai pertinenti requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali];
  - d) sostenere il lavoro [...] **dei comitati** di monitoraggio fornendo tempestivamente le informazioni necessarie e garantendo che venga dato seguito alle decisioni e alle raccomandazioni di [...] **tali comitati**;
  - e) se del caso, supervisionare **l'esecuzione dei compiti delegati agli** [...] organismi intermedi, garantendo nel contempo sane pratiche di governance e il mantenimento di un'adeguata capacità amministrativa;

- f) **se del caso**, rafforzare la capacità amministrativa degli organismi intermedi [...], **dei portatori di interessi, dei partner** e dei beneficiari, nonché promuovere l'apprendimento strategico [...];
- g) garantire che ciascun beneficiario riceva integralmente l'importo dovuto in relazione all'attuazione di [...] **un'operazione** ed entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; per gli interventi di cui all'articolo 35, **paragrafo 1**, lettere da a) a g), e lettere o), p) e r) [tipi di interventi], assicurarsi che **almeno il 95 % del** pagamento ai beneficiari avvenga entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento. **Per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da h) a n) e da q) a s), gli Stati membri possono decidere di applicare il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.** Il termine può essere [...] **sospeso** se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;
- h) registrare e conservare in formato elettronico i dati necessari a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit conformemente all'articolo 58 [responsabilità dello SM], **all'articolo 63 [raccolta e registrazione dei dati]** e all'allegato IV [requisiti fondamentali] e garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
- i) garantire che ciascun beneficiario riceva un documento che specifichi le condizioni per il sostegno, il piano di finanziamento [...] e i termini [...] **per la sua** esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare le condizioni di pagamento;
- j) assicurarsi che i beneficiari rispettino l'obbligo di garantire la visibilità del sostegno dell'Unione, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) XX [regolamento sulla performance];

- k) **preparare, firmare e fornire all'autorità che assume la funzione di coordinamento** la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità], conformemente al modello di cui all'allegato XII [dichiarazione di gestione];
  - l) presentare informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal piano, come disposto dall'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri] e dall'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure];
  - m) **se del caso, garantire la valutazione delle parti pertinenti del piano NRP;**
  - n) **attuare un quadro di comunicazione per i pertinenti destinatari e capitoli del piano NRP.**
2. Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono formulate per iscritto, sono basate sul rischio e proporzionate ai rischi individuati ex ante.
  3. Le verifiche di gestione comprendono le verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e, **ove necessario**, le verifiche sul posto delle operazioni. Tali verifiche sono effettuate prima della presentazione del pacchetto annuale di affidabilità conformemente all'articolo 59.

#### *Articolo 52*

#### **Funzioni dell'organismo pagatore della PAC**

1. L'organismo pagatore **della PAC** dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno conforme alle norme di controllo interno internazionalmente riconosciute e che offre sufficienti garanzie di legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.

2. Ciascuno Stato membro **può mantenere gli organismi pagatori della PAC esistenti e**, tenuto conto delle proprie disposizioni istituzionali, [...] **limita** il numero degli organismi pagatori **della PAC** riconosciuti a un unico organismo pagatore **della PAC** a livello nazionale [...] **e/o**, se del caso, a uno per regione. **Se ha più organismi pagatori della PAC, uno Stato membro può designare un organismo di coordinamento degli organismi pagatori della PAC.**
3. In relazione [...] **agli interventi** di cui all'articolo 35, **paragrafo 1**, [tipo di interventi della PAC], l'organismo pagatore **della PAC** svolge i compiti dell'autorità di gestione di cui all'articolo 51, paragrafo 1 [autorità di gestione], lettere b), c), f), g), h), i), j), **k) ed l)**, [...] e ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

L'organismo pagatore **della PAC** può delegare lo svolgimento dei suoi compiti, fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti.

**In deroga al primo e al secondo comma, in relazione allo sviluppo locale di tipo partecipativo multisetoriale che comprende LEADER, gli Stati membri possono decidere che l'autorità di gestione svolga i compiti elencati all'articolo 51.**

4. L'organismo pagatore **della PAC** fornisce all'autorità **che assume la funzione** di coordinamento le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 50, lettere c) [...] ed f), del **presente** regolamento [...].

Il responsabile dell'organismo pagatore **della PAC** redige e fornisce all'autorità **che assume la funzione** di coordinamento la dichiarazione/**le dichiarazioni** di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento [presentazione del pacchetto annuale di affidabilità].

5. Ciascuno Stato membro monitora costantemente la conformità dell'organismo pagatore **della PAC** ai requisiti di cui al paragrafo 1 ed è responsabile del rilascio, della revisione e della revoca del riconoscimento.

Qualora stabilisca che un organismo pagatore **della PAC** riconosciuto non rispetta più uno o più requisiti di cui al paragrafo 1 in modo tale da incidere sullo svolgimento dei suoi compiti, senza indugio lo Stato membro ne sottopone a verifica il riconoscimento. Esso elabora un piano comprendente le azioni e i termini per porre rimedio alle carenze riscontrate entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema. Tale periodo non supera 12 mesi dalla data in cui il riconoscimento è sottoposto a verifica. In casi debitamente giustificati, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, concedere una proroga di tale periodo.

### *Articolo 53*

#### **Funzioni dell'autorità di audit**

1. L'autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit sul conseguimento dei traguardi qualitativi, [...] dei traguardi quantitativi e **delle realizzazioni** nonché degli audit di sistema, al fine di fornire alla Commissione garanzie circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo [...]. Gli audit forniscono garanzie sull'uso [...] dei fondi in conformità del diritto applicabile.

2. L'autorità di audit elabora e fornisce all'autorità che assume la funzione di coordinamento o all'autorità di gestione del capitolo del piano Interreg:
- a) un parere annuale di audit ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, conformemente al modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento, che stabilisce se:
    - i) i dati inseriti nelle domande di pagamento presentate per il periodo di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto di affidabilità], sono completi, esatti e affidabili;
    - ii) i sistemi di gestione e di controllo funzionano correttamente, **assicurano che i fondi dell'Unione siano utilizzati in conformità del diritto applicabile** e garantiscono la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione [...];
    - iii) l'utilizzo dei fondi è conforme al diritto applicabile;
    - iv) l'attività di audit mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione/**nelle dichiarazioni** di gestione;
  - b) una sintesi degli audit effettuati di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), [pacchetto di affidabilità], comprendente un'analisi della natura e della portata delle debolezze individuate e qualsiasi azione correttiva intrapresa o pianificata.

Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme di audit riconosciute a livello internazionale.

3. L'autorità di audit elabora una strategia di audit basata su una valutazione del rischio, tenuto conto della descrizione del sistema di gestione e di controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera m), riguardante gli audit di sistema e gli audit relativi ai traguardi qualitativi, [...] ai traguardi quantitativi **e alle realizzazioni**, nonché l'uso [...] dei fondi in conformità del diritto applicabile. Tutte le nuove autorità di gestione individuate sono soggette a un audit di sistema antecedente la presentazione della prima domanda di pagamento.

4. **Fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 58, [...]**l'autorità di audit [...] **non verifica i costi sottostanti delle operazioni [...] al momento di valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi, dei traguardi quantitativi e delle realizzazioni.**

## CAPO II

### Modalità di monitoraggio

#### *Articolo 54*

#### **Comitato di monitoraggio e comitato di coordinamento**

1. Ciascuno Stato membro istituisce uno o più comitati di monitoraggio per i capitoli del piano NRP, se del caso in funzione del capitolo in questione. Rientrano nel monitoraggio tutti i capitoli del piano **NRP**. Lo stesso comitato di monitoraggio gestisce più di un capitolo.
2. Qualora istituisca più di un comitato di monitoraggio, lo Stato membro [...] **può istituire** anche un comitato di coordinamento, il quale dispone di una visione d'insieme e garantisce il monitoraggio dell'attuazione del piano **NRP**, previa consultazione delle autorità competenti per la gestione di ciascuno dei capitoli del piano NRP, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del piano NRP. [...]
3. Le norme di cui agli articoli 55 e 56 si applicano al comitato di coordinamento, **se del caso**, e al comitato di monitoraggio.
4. Ciascun comitato di monitoraggio e, **se del caso**, il comitato di coordinamento adottano il proprio regolamento interno, comprese le disposizioni relative alla prevenzione di eventuali conflitti di interessi e all'applicazione del principio di trasparenza.
5. Il comitato di monitoraggio e, **se del caso, il comitato di coordinamento** si [...] **riuniscono** almeno una volta all'anno ed [...] **esaminano** l'attuazione del capitolo o dei capitoli del piano NRP di [...] **loro** competenza, comprese tutte le questioni che incidono sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del piano.

6. Il regolamento interno del comitato di monitoraggio e, se del caso, del comitato di **coordinamento** nonché le informazioni e i dati condivisi con il comitato di monitoraggio sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 64.

*Articolo 55*

**Composizione del comitato di monitoraggio**

1. [...] **Nel determinare** la composizione [...] del comitato di monitoraggio, **ciascuno Stato membro garantisce** una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi degli Stati membri nonché dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 [partenariato] [...] **attraverso un processo trasparente in conformità del quadro istituzionale e giuridico di ciascuno Stato membro.**

La composizione del comitato di monitoraggio tiene conto del capitolo o dei capitoli del piano **NRP** di cui è responsabile il comitato di monitoraggio. La composizione e le dimensioni del comitato di monitoraggio consentono allo stesso di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente ed efficace.

Ciascun membro del comitato di monitoraggio dispone di un voto. **Il comitato di monitoraggio è presieduto da un rappresentante dello Stato membro. Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di monitoraggio.**

Lo Stato membro pubblica e [...] **mantiene aggiornato** l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio sul sito web di cui all'articolo 64.

2. Ai lavori del comitato di monitoraggio partecipano rappresentanti della Commissione con funzione consultiva.

**Funzioni del comitato di monitoraggio**

1. Il comitato di monitoraggio esamina, **per il capitolo o i capitoli di sua competenza**:
  - a) i progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nel capitolo **o nei capitoli** del piano **NRP**;
  - b) eventuali questioni che incidono sulla performance del capitolo **o dei capitoli** e le misure adottate per affrontarle;
  - c) il soddisfacimento delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta di cui agli articoli 8 e 9 [condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta] e la loro applicazione durante tutto il periodo di programmazione;
  - d) i progressi conseguiti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;
  - e) l'attuazione di azioni di informazione, comunicazione e visibilità [...];
  - f) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa per le istituzioni pubbliche, i partner e i beneficiari, se del caso;
  - g) l'efficace funzionamento del partenariato per quanto riguarda il capitolo o i capitoli del piano **NRP** di sua competenza.

2. Il comitato di monitoraggio approva, per il capitolo o i capitoli **del piano NRP** di sua competenza:
- a) qualsiasi proposta di modifica del capitolo o dei capitoli [...], a eccezione delle modifiche a norma dell'articolo 34 [azioni dell'Unione, strumento dell'UE];
  - b) la metodologia e i criteri [...] per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche. I criteri applicati [...] sono conformi a principi di non discriminazione, inclusività e trasparenza, garantiscono l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tengono conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - c) la tabella di marcia per la valutazione e le relative modifiche;
  - d) [...]
  - e) [...]
3. **Se del caso**, il comitato di coordinamento [...] **esprime un parere** [...] **sugli** stessi elementi indicati nel paragrafo precedente, ma a livello del piano **NRP al fine di assicurare la coerenza nell'attuazione dei vari capitoli** [...]. In caso di pareri divergenti, prevale il parere del comitato di monitoraggio competente per il capitolo in questione.
4. In caso di ritardi o difficoltà nell'attuazione dei vari capitoli del piano **NRP**, **il comitato di monitoraggio e, se del caso**, il comitato di coordinamento [...] possono formulare raccomandazioni alle autorità che gestiscono i capitoli del piano **NRP** riguardo al miglioramento dell'efficacia di tali capitoli nel conseguimento dei loro obiettivi [...].
- 4 bis. Il paragrafo 2 non si applica agli interventi della PAC e della PCP, per i quali il comitato di monitoraggio fornisce un parere.**

*Articolo 57*

[...]

[...]

**TITOLO X**  
**NORME DI GESTIONE E REGOLE FINANZIARIE**

**CAPO I**

**Norme generali di gestione**

*Articolo 58*

**Responsabilità degli Stati membri**

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile, comprese le norme applicabili in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato. Essi garantiscono in particolare la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e la segnalazione di irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri:
  - a) istituiscono sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti per i loro piani conformemente ai requisiti fondamentali di cui all'allegato IV e ne garantiscono il corretto funzionamento conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
  - b) garantiscono [...] che il sostegno fornito sia utilizzato correttamente per conseguire i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi stabiliti o le realizzazioni stabilite e intraprendono tutte le opportune azioni atte a garantire che l'utilizzo dei fondi nell'attuazione dei piani sia conforme al diritto applicabile. **Gli Stati membri non verificano i costi sottostanti delle operazioni e delle misure al momento di valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi, dei traguardi quantitativi e delle realizzazioni;**
  - c) adottano misure adeguate per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, compresi la frode, la corruzione e i conflitti di interessi, anche ricorrendo, **se disponibili e se del caso**, a strumenti di estrazione di dati;

- d) applicano misure correttive **proporzionate** in caso di mancato rispetto del diritto applicabile;
- e) garantiscono la prevenzione della duplicazione di finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione e adottano misure immediate per correggere qualsiasi situazione di duplicazione di finanziamenti, **in particolare cooperando con la Commissione in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, o attraverso il recupero di [...] fondi [...]**;
- f) garantiscono il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
- g) garantiscono la segnalazione di tutti i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi i conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione; la Commissione sintetizza e pubblica annualmente tali informazioni e le comunica al Parlamento europeo.

**Non sono segnalate le irregolarità in cui l'importo del contributo dell'Unione interessato dal caso è inferiore a 10 000 EUR o in cui le irregolarità sono state individuate e corrette dagli Stati membri prima di essere incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione;**

- h) garantiscono che la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO:
  - i) possano esercitare le rispettive competenze come previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, anche imponendo espressamente ai [...] **beneficiari** dei fondi dell'Unione di fornire o garantire i diritti necessari e l'accesso, e **assicurare che i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori forniscano tali diritti e l'accesso;**
  - ii) ottengano l'accesso ai dati di cui all'articolo 63 [sulla raccolta e pubblicazione dei dati] nell'esercizio delle rispettive competenze;

- i) dispongono di sistemi e procedure atti a garantire che tutti i documenti giustificativi necessari per la pista di controllo riguardanti una misura sostenuta dal Fondo siano conservati al livello opportuno per un periodo di [...] **cinque** anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento della Commissione allo Stato membro; qualora sia stata avviata una procedura di ricorso, sia stata impugnata una decisione o sia stato avviato un procedimento giudiziario, i documenti giustificativi sono conservati fino alla conclusione di tali procedure o di eventuali procedimenti di recupero successivi;
- j) adottano disposizioni per garantire l'esame efficace delle denunce relative all'utilizzo del Fondo, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e, su richiesta della Commissione, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione del piano NRP **o del capitolo del piano Interreg** e informano la Commissione dei risultati di tali esami;
- k) garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari dei finanziamenti e le autorità del piano [...], nonché con la Commissione, siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati che includano, tra l'altro, l'uso di moduli e calcoli automatici e interattivi, garantiscano la tenuta di registri e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire sia le verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari sia gli audit e permettano la sincronizzazione e la trasmissione automatica dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri;
- l) garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante il sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'allegato XVI [SFC2028: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione]. [...]

3. Entro il [...] **termine di cui all'articolo 59, paragrafo 1**, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei piani, quantificando il conseguimento di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo, e ai progressi compiuti negli interventi fondati sulle realizzazioni sostenuti dai piani. Tali informazioni sono fornite conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Se nei sistemi per l'elaborazione di relazioni sui progressi compiuti non è disponibile alcuna quantificazione dei progressi dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro fornisce una stima dei progressi compiuti, conformemente al modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure]. Le informazioni messe a disposizione riguardano i progressi compiuti fino alla fine dell'anno [...] **civile precedente** e sono presentate nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo [...] **59, paragrafo 1, lettera a)**.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [...] **87** [atti delegati] che integrano il paragrafo 2, lettera g), del presente articolo, con norme sui criteri per determinare i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte da segnalare e sui dati da fornire in tale contesto.

#### *Articolo 59*

#### **Presentazione del pacchetto annuale di affidabilità**

1. Ai fini dell'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio di ogni anno [...], **a decorrere dal 2029**, i documenti seguenti ("pacchetto annuale di affidabilità"), **che riguardano il precedente periodo di riferimento relativo all'affidabilità**:
- a) relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure previste dal piano **NRP o dal capitolo del piano Interreg** di cui all'articolo 58, paragrafo [...] **3** [responsabilità degli Stati membri], conformemente [...] **alla parte 2 del** modello di cui all'allegato IX [relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure], [...] **che riguardano i progressi cumulativi compiuti fino alla fine dell'anno civile precedente ed elencano le** domande di pagamento presentate [...] **in un determinato periodo di riferimento relativo all'affidabilità, iniziando da quelle presentate nel 2028 per il primo periodo relativo all'affidabilità, conformemente alla parte 1 del modello di cui all'allegato IX;**

- b) la sintesi degli audit di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera b) [funzioni dell'autorità di audit];
- c) [...] **dichiarazioni** di gestione, conformemente al modello di cui all'allegato XII, in cui si indica che:
  - i) le informazioni presentate con la domanda/le domande di pagamento sono complete, esatte e affidabili;
  - ii) i fondi sono stati utilizzati [...] **conformemente al diritto applicabile**;
  - iii) i sistemi di gestione e di controllo istituiti funzionano correttamente e forniscono la **ragionevole** garanzia [...] del fatto che i fondi sono stati gestiti [...] **conformemente al diritto applicabile**, anche in materia di prevenzione, individuazione, segnalazione e rettifica di conflitti di interessi, corruzione, duplicazione di finanziamenti, frodi e altre irregolarità, e in linea con il principio della sana gestione finanziaria;
  - iv) le informazioni **comunicate in conformità dell'allegato IX, parte 2, relative ai progressi cumulativi compiuti fino alla fine dell'anno civile precedente** [...] forniscono un quadro veritiero e corretto dei progressi compiuti nell'attuazione;
- d) [...] **i pareri** di audit [...] **annuali** di cui all'articolo 53, paragrafo 2 [funzioni dell'autorità di audit], conformemente al modello di cui all'allegato [...] **XIII**.

**A norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione scritta dello Stato membro interessato.**

- 2. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite nel pacchetto annuale di affidabilità per decidere se sia necessario adottare una o più delle misure di cui agli articoli 66, 67 e 68 [interruzioni] [sospensione dei pagamenti] [rettifiche finanziarie].

3. **Per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, [...]nel presentare il pacchetto annuale di affidabilità finale per l'ultimo esercizio finanziario entro il 15 febbraio 2037, lo Stato membro conferma che il totale dei pagamenti da parte della Commissione, esclusa l'assistenza tecnica, non supera l'importo totale versato dallo Stato membro ai beneficiari per le operazioni [ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), punto vi)] a livello [...] del piano, tenendo conto del contributo nazionale.**

#### *Articolo 60*

#### **Responsabilità della Commissione**

1. La Commissione ottiene la ragionevole garanzia del fatto che gli Stati membri hanno predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e che tali sistemi funzionano in maniera efficace ed efficiente durante l'attuazione dei piani.
2. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati su una valutazione del rischio e sul principio di proporzionalità. **La Commissione informa annualmente gli Stati membri in merito alla propria strategia di audit.**
3. La Commissione e l'autorità di audit coordinano le proprie attività di audit.
4. Ai fini degli audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera h) [responsabilità degli Stati membri], a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi all'attuazione del piano, comprese le operazioni sostenute dal Fondo, o ai sistemi di gestione e di controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto. I funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione possono richiedere informazioni supplementari ed effettuare audit sul posto.
5. La Commissione effettua audit durante l'attuazione del Fondo e fino a tre anni dopo la data del pagamento finale **effettuato dalla Commissione allo Stato membro.**

6. **Fatta salva la possibilità di controllare i documenti giustificativi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), o di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione**, la Commissione non [...] **verifica** i costi sottostanti delle operazioni [...] **quando sottopone a audit il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi.**

*Articolo 61*

**Approccio di audit unico**

1. Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.
2. La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo la totalità delle informazioni e dei registri [...] **disponibili**, compresi i risultati delle verifiche di gestione [...] e **le informazioni disponibili nei sistemi elettronici per lo scambio di dati di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere k) e l).** La Commissione e le autorità di audit possono richiedere e ottenere ulteriori documenti ed elementi probatori dalle autorità e dai beneficiari del piano interessati se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.
3. [...] **Se** la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit. **La Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro interessato alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.**
4. La Commissione e l'autorità di audit [...] non [...] **sottopongono** a audit i traguardi qualitativi [...], i traguardi quantitativi e **le realizzazioni** in qualsiasi anno in cui essi siano già stati oggetto di un audit da parte della Corte dei conti europea, **purché i risultati di tale audit della Corte dei conti europea per tali traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione per svolgere i loro rispettivi compiti, in particolare in assenza di nuovi elementi probatori.**

5. In deroga al paragrafo [...] **4**, qualsiasi traguardo qualitativo [...], traguardo quantitativo e **realizzazione** può essere soggetto a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è **altrimenti** possibile redigere un parere di audit valido. **La Commissione dà sufficiente preavviso di un audit allo Stato membro interessato.**
6. Il paragrafo [...] **3** non si applica se:
- a) esiste uno specifico rischio o sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi o di un'altra grave inadempienza [...];
  - b) è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere la garanzia del suo funzionamento efficace a seguito dell'esercizio di valutazione del rischio svolto dalla Commissione;
  - c) vi sono prove del fatto che il funzionamento dell'autorità di audit non è conforme ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit] e all'allegato IV [requisiti per i sistemi di controllo e audit].

**Ai fini delle del presente paragrafo, lettere a), b) e c), la Commissione informa tempestivamente gli Stati membri dei motivi della mancata applicazione del principio di cui all'articolo 61, paragrafo 3.**

7. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all'anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e [...] **i pareri** di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

**Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca**

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] e al **sistema di controllo di cui** all'articolo [...] **3**, paragrafo [...] **4**, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PCP].

Se la superficie [...] dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 70 [SIGC] **per il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla CAP]**, non supera i 10 ettari, i beneficiari sono esentati dai controlli [...] a norma del presente articolo **e dalle sanzioni di cui all'articolo xx del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla CAP]**.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto su una domanda di aiuto o su una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati **e dei costi del controllo**, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. [...]

[...]

[...]

[...].

**Raccolta e registrazione dei dati**

1. Ai fini dell'audit e dei controlli, della trasparenza e del monitoraggio e della valutazione della performance, gli Stati membri raccolgono, registrano e conservano in formato elettronico le informazioni di cui alle lettere da a) a g), **fatto salvo l'articolo 19 del regolamento sulla performance**, garantendo nel contempo la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti e consentendo [...] **la presentazione automatizzata** di dati con il sistema elettronico individuato dalla Commissione:
  - a) per quanto riguarda il beneficiario:
    - i) informazioni che precisano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o privato, oppure un'entità dotata o meno di personalità giuridica, oppure una persona fisica o un gruppo di persone fisiche;
    - ii) la denominazione legale completa, l'indirizzo e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale dell'entità, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
    - iii) se si tratta di persona fisica, il nome, il cognome, la data di nascita, la località e il numero di identificazione [...] **IVA o il codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;**
    - iv) informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del beneficiario, quali definiti all'articolo [...] **3**, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, vale a dire nome/nomi e cognome/cognomi, data/date di nascita e numero/numeri di identificazione IVA o codice/codici di identificazione fiscale, se disponibile/disponibili, o un altro identificativo unico **stabilito** a livello nazionale;

---

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

- v) l'importo del contributo dell'Unione [...] **quale indicato** nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno;
- vi) l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano con il numero progressivo della misura e l'identificativo dell'operazione;
- vii) in relazione agli strumenti finanziari, informazioni che precisano se il beneficiario è l'organismo che attua un fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua un fondo specifico o, se l'autorità di gestione attua lo strumento finanziario direttamente, informazioni sull'autorità di gestione;
- viii) in relazione agli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1:
- il genere, **se del caso**, informazioni che precisano se il beneficiario è un agricoltore, un silvicoltore, un giovane agricoltore, un'impresa di nuova costituzione; per gli interventi settoriali, il tipo di organizzazione di produttori;
  - la geolocalizzazione dell'azienda, **se del caso**, informazioni che precisano se essa è situata in una zona soggetta a vincoli naturali o specifici di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 202/XXXX [regolamento sulla PAC] [pagamento per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici], in una zona vulnerabile a causa dei nitrati<sup>11</sup>, in una zona Natura 2000 di cui all'articolo 9 di tale regolamento [sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori];

---

<sup>11</sup> Designata a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj>).

- l'orientamento tecnico-economico<sup>12</sup>, **se del caso**, informazioni che precisano se nell'azienda si pratica l'agricoltura biologica<sup>13</sup>, il numero totale di ettari di seminativo, **ettari** di prato permanente, **ettari** di colture permanenti, **ettari** su cui non viene svolta alcuna attività agricola, ma che sono **comunque ettari** ammissibili, [...] ettari soggetti a gestione responsabile delle aziende agricole, di cui pratiche protette;
- b) per quanto riguarda il destinatario e il destinatario finale:
- i) informazioni che precisano se il destinatario o il destinatario finale è una persona fisica o giuridica e, in caso di una persona giuridica, informazioni che precisano se si tratta di un organismo di diritto pubblico o privato;
  - ii) in caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale del destinatario o del destinatario finale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale, e, in caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario, la data di nascita e **il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale**, se disponibile, o un altro identificativo unico **stabilito a livello nazionale**;
  - iii) per gli strumenti finanziari relativi agli interventi a sostegno della politica agricola comune attuati in regime di gestione concorrente, il genere, **se del caso**, informazioni che precisano se il destinatario finale è un agricoltore, un silvicoltore, un giovane agricoltore o un'impresa di nuova costituzione [...];

---

<sup>12</sup> Quale definito nella tipologia dell'Unione relativa alle aziende di cui all'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/oj>).

<sup>13</sup> Come stabilito nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

- iv) la località del destinatario o del destinatario finale, vale a dire l'indirizzo del destinatario se il destinatario o il destinatario finale è una persona giuridica; la regione a livello NUTS 2, se il destinatario o il destinatario finale è una persona fisica ed è domiciliato nell'Unione, o il paese, se il destinatario o il destinatario finale è una persona fisica e non è domiciliato nell'Unione;
  - v) informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del destinatario o del destinatario finale, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/nomi e cognome/cognomi, data/date di nascita e numero/numeri di identificazione IVA o codice/codici di identificazione fiscale, se disponibile/disponibili, o un altro identificativo unico **stabilito** a livello nazionale;
  - vi) l'importo del contributo dell'Unione [...] **quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno**, l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano e l'identificativo dell'operazione;
- c) per quanto riguarda il contraente **cui è stato aggiudicato un contratto a seguito di una procedura di appalto pubblica al di sopra delle soglie individuate nella legislazione dell'Unione in materia di appalti pubblici:**
- i) il nome e il numero di identificazione IVA o il codice di identificazione fiscale, **se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;**
  - ii) informazioni su tutti gli eventuali titolari effettivi del contraente, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, vale a dire nome/nomi e cognome/cognomi, data/date di nascita e numero/numeri di identificazione IVA o codice/codici di identificazione fiscale, se disponibile/disponibili, o un altro identificativo unico **stabilito** a livello nazionale;

- iii) informazioni su tutti i contratti, vale a dire il nome, la data, il riferimento, l'importo del contratto e qualsiasi identificativo o numero di identificazione pertinente;
- iv) l'indicazione della misura associata nell'ambito del piano con il numero progressivo della misura e l'identificativo dell'operazione;
- d) [...]
- e) per quanto riguarda l'operazione:
  - i) il nome e l'identificativo unico e la geolocalizzazione dell'operazione o, per le operazioni mobili, le operazioni attuate nel cloud o le operazioni che riguardano diverse località, la località del beneficiario. **Per le operazioni relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;**
  - ii) una breve descrizione e gli obiettivi dell'operazione, ad eccezione degli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g) e lettere o) e p);
  - iii) l'identificativo unico dell'invito/degli inviti a presentare proposte e bandi di gara nell'ambito del quale/dei quali è stata selezionata l'operazione [...];

- iv) [...]
- v) l'importo del contributo dell'Unione quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- vi) l'importo versato al beneficiario per l'operazione;
- vii) il tasso di cofinanziamento applicabile [...] **alla misura associata** e, se del caso, i finanziamenti nazionali aggiuntivi;
- viii) la data di inizio e la data di fine **attese** dell'operazione quali indicate nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, **che, se differenti, sono aggiornate alla data di inizio e alla data di fine effettive al completamento dell'operazione;**
- ix) [...]
- x) la valuta dell'operazione quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- xi) l'identificativo unico del piano nell'ambito del quale l'operazione è sostenuta;
- xii) informazioni che precisano se l'operazione comporta la partecipazione di un paese terzo o si svolge in un paese terzo e, in tal caso, l'identificazione del paese terzo in questione;
- xiii) il numero progressivo della misura, il traguardo qualitativo e il traguardo quantitativo, il settore di intervento e gli indicatori di performance a norma dell'articolo 14 del regolamento [regolamento sulla performance] a cui l'operazione contribuisce [...];

- xiv) per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, **se del caso**: la superficie ammissibile, [...] informazioni che precisano se tale pratica agricola è di recente applicazione, il settore agricolo, il gruppo di agricoltori o la superficie in questione, il tipo di superficie sovvenzionata, la superficie assicurata o il numero di animali assicurati o il capitale assicurato, la categoria di investimenti [...];
  - xv) informazioni che precisano se lo strumento finanziario è combinato con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni ai sensi dell'articolo 71;
  - xvi) informazioni che precisano se l'operazione di strumenti finanziari è realizzata nell'arco dei periodi di programmazione consecutivi seguenti: il periodo di programmazione 2021-2027 e il periodo di programmazione 2028-2034;
  - xvii) se lo strumento finanziario è organizzato mediante un fondo di partecipazione, informazioni sull'organismo che attua un fondo specifico nell'ambito del fondo di partecipazione;
  - xviii) in relazione alle operazioni di strumenti finanziari, l'importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi, per prodotto: prestiti; garanzie; azionario o quasi-azionario; sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari;
- f) per quanto riguarda lo sviluppo locale di tipo partecipativo, in relazione a ciascun gruppo di azione locale (GAL):
- i) il numero di membri per categoria, il numero di membri nel processo decisionale per categoria e genere, l'inclusione dei giovani nel processo decisionale;
  - ii) il numero di [...] **operazioni** attuate per tipo di beneficiario e per area, il numero di [...] **operazioni** con innovazione; l'importo del contributo dell'Unione impegnato e versato [...] **a operazioni** per lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie, nonché per la gestione, il monitoraggio e la valutazione della strategia e la relativa animazione;

- iii) il sostegno fornito dal GAL per lo sviluppo regionale, l'occupazione e la politica sociale o per lo sviluppo di comunità costiere **della pesca e dell'acquacoltura**;
  - g) per quanto riguarda ciascun gruppo operativo PEI-AGRI:
    - i) il titolo del progetto; il coordinatore e il/i partner del progetto: il tipo di partner, il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il telefono; le date di inizio e di fine, gli obiettivi e la natura del progetto; le principali aree tematiche affrontate; l'ambito di applicazione territoriale, l'ubicazione geografica; "il riassunto/i riassunti della pratica" con le principali conclusioni del progetto; il contributo del progetto agli obiettivi specifici della PAC; la relazione finale;
    - ii) se del caso, eventuali fonti di finanziamento aggiuntive rispetto al contributo e al cofinanziamento dell'Unione.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 [...] **e le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento sulla performance una volta** all'anno mediante accordi per lo scambio automatico di dati.
3. In relazione ai dati di cui al paragrafo 1 relativi agli interventi della PAC, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno N, le informazioni relative ai pagamenti basati sulla superficie e sugli animali effettuati [...] **in relazione all'anno di domanda N-1, agli interventi settoriali attuati nell'anno civile N-1 e, se del caso, a qualsiasi altro intervento di cui all'articolo 35, paragrafo 1.**
4. Gli Stati membri istituiscono i loro sistemi per la raccolta di dati in modo interoperabile e pronto per il digitale, sulla base del principio secondo cui i dati sono raccolti una sola volta e riutilizzati. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari, i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori non si trovino di fronte, per quanto possibile, alla duplicazione delle richieste di dati, abbiano accesso a tutti i dati pertinenti che li riguardano e possano riutilizzare facilmente tali dati per completare e presentare le domande. Ove possibile, gli Stati membri riutilizzano i registri e le banche dati esistenti.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [...] **87** [esercizio della delega] per modificare le categorie di dati di cui al paragrafo **1**.

#### *Articolo 64*

### **Trasparenza**

1. Entro sei mesi dall'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio], lo Stato membro provvede a rendere operativo un sito web **o un portale web** in cui siano disponibili informazioni sul sostegno a norma del presente regolamento, riguardanti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del piano.
2. Lo Stato membro provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1 [raccolta e registrazione dei dati] sul sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve la protezione dei dati personali e le eccezioni elencate al paragrafo 5 del presente articolo. Le informazioni sono aggiornate almeno **una volta all'anno** [...].

In deroga al primo comma, per quanto riguarda gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono, entro il 31 maggio dell'anno N+1, alla pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 3 [raccolta e registrazione dei dati], ad eccezione dei dati di cui al paragrafo 1, lettera a), [...] **punto viii**), e lettera e), punto xiv), di tale articolo.

Lo Stato membro garantisce inoltre la pubblicazione su tale sito web degli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) [regolamento sulla performance] in relazione agli inviti a presentare proposte e bandi di gara nell'ambito del Fondo, nonché di un calendario degli inviti a presentare proposte previsti nell'ambito del Fondo, con tali elementi, aggiornato almeno due volte all'anno.

Le informazioni sono redatte [...] **in almeno una delle** lingue ufficiali [...] **delle istituzioni dell'Unione** e rimangono disponibili sul sito web per due anni dalla data della loro pubblicazione iniziale. I dati pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 sono in un formato pronto per il digitale, aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, che consente di selezionare, ricercare, estrarre, confrontare e riutilizzare i dati.

3. Prima della pubblicazione a norma del paragrafo 2, lo Stato membro informa i beneficiari e chiede loro di informare i destinatari, i destinatari finali, i contraenti e i subappaltatori che i dati saranno resi pubblici.
4. La Commissione pubblica i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo sul sito web centralizzato di cui all'articolo 12 [sportello unico] del regolamento [regolamento sulla performance].

Ai fini del primo comma, la Commissione pubblica la quota del contributo dell'Unione negli importi di cui all'articolo 63 [raccolta e registrazione dei dati]. Il contributo dell'Unione è stabilito moltiplicando gli importi di cui all'articolo 63 [raccolta e registrazione dei dati] al tasso di cofinanziamento applicabile [...] **alla misura associata** del piano. Gli importi in valute diverse dall'euro sono convertiti in euro applicando il tasso di cambio contabile mensile di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5. Le informazioni non sono pubblicate se il diritto dell'Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico o relative a indagini penali, oppure se le informazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafo 3, lettere da a) a d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. **Tali informazioni possono comprendere la valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera m).**

Le informazioni relative al nome e al cognome degli agricoltori **e dei pescatori, nonché dei produttori del settore dell'acquacoltura che sono persone fisiche**, non sono pubblicate se l'importo da essi ricevuto in un anno è pari o inferiore a [...] **3 000 EUR**.

## CAPO II

### Norme in materia di pagamenti

#### *Articolo 65*

#### **Presentazione e valutazione delle domande di pagamento**

1. I pagamenti sono erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di pagamento conformemente al modello di cui all'allegato XI [modello di domanda di pagamento]. Gli importi inclusi in una domanda di pagamento corrispondono [...] **ai valori da erogare per i** traguardi qualitativi e [...] **i** traguardi quantitativi **raggiunti o agli importi richiesti per le** corrispondenti realizzazioni per [...] **gli** interventi **fondati sulle realizzazioni**, conformemente alla decisione che approva **il piano NRP e i capitoli del piano Interreg** [...] e sulla base delle prove raccolte e verificate dallo Stato membro.
3. Nel valutare il conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, lo Stato membro [...] **valuta** ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo nella sua interezza, tenendo conto della sua formulazione, della sua finalità e del suo contesto, a norma dell'allegato VIII [**Criteri per la valutazione** dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nell'ambito del Fondo].
4. Gli Stati membri presentano le domande di pagamento alla Commissione secondo il modello di cui all'allegato XI fino a **dieci** [...] volte **per** [...] anno **civile** [...].

**In deroga al primo comma, gli Stati membri presentano le domande di pagamento connesse agli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g) e lettere o) e p), non prima del 1° dicembre dell'anno di domanda di detti interventi.**

**Il precedente comma non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di presentare la dichiarazione/le dichiarazioni di gestione nel 2029, in cui si indica che le informazioni comunicate in conformità dell'allegato IX, parte 2, forniscono un quadro veritiero e corretto dei progressi compiuti nell'attuazione nel 2028.**

5. Qualora il più recente pacchetto di affidabilità dovuto non sia ancora stato presentato in conformità dell'articolo 59 [pacchetto annuale di affidabilità], le domande di pagamento non sono ammissibili fino al momento della presentazione del pacchetto.
6. Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento. [...]
7. L'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti effettuati non supera il 95 % del contributo dei fondi **destinati rispettivamente al piano NRP e ai capitoli del piano Interreg** [...]. Una volta raggiunto tale massimale, l'autorità [...] **che assume la funzione di coordinamento o l'autorità di gestione del capitolo del piano Interreg** continua a trasmettere alla Commissione le domande di pagamento. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro 10 mesi dal ricevimento [...] **del pacchetto di affidabilità finale**.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 86 per modificare gli allegati VIII e [...] **XI** [sulla domanda di pagamento e sul conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi]. **Tali modifiche si limitano strettamente ad affrontare i problemi riscontrati dagli Stati membri nel processo di attuazione del presente regolamento.**

#### *Articolo 66*

#### **Termini e interruzione dei termini di pagamento**

1. Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione nei confronti degli Stati membri, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Tale termine è sospeso dalla data successiva a quella in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde a tali osservazioni o non fornisce tali documenti.

3. Tenendo conto delle informazioni a sua disposizione e **nel debito rispetto** del principio di proporzionalità, la Commissione può interrompere i termini di pagamento **per le misure interessate, fatta eccezione per il prefinanziamento**, per un periodo massimo di sei mesi o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adottare qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, qualora [...] **la Commissione abbia ragione di sospettare che:**
- a) [...] **le informazioni [...] indichino** una grave inadempienza [...] da parte di uno Stato membro per la quale non sono state adottate misure correttive, **oppure;**
  - b) [...] **le informazioni indichino che un traguardo qualitativo, un traguardo quantitativo o una realizzazione** inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti o conseguiti **e la Commissione intenda effettuare verifiche, oppure [...];**
  - c) **le informazioni indichino che** un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento può essere stato annullato a norma dell'articolo 69 [**durabilità e annullamenti**].
4. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dei motivi dell'interruzione e, se del caso, gli chiede di porre rimedio alla situazione.

#### *Articolo 67*

### **Sospensione dei pagamenti**

1. La Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti **per le misure interessate nell'ambito dei piani NRP e dei capitoli del piano Interreg, fatta eccezione per il prefinanziamento**, o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adottare qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, [...] **nel debito rispetto** del principio di proporzionalità, in uno dei casi seguenti:

- a) lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, lettera a) [interruzione];
- b) sussiste una grave inadempienza [...] per la quale lo Stato membro non ha adottato misure correttive;
- c) uno o più traguardi qualitativi o traguardi quantitativi o una o più realizzazioni inclusi in una domanda di pagamento non sono stati raggiunti **o conseguiti**, oppure un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento è stato annullato a norma dell'articolo 69 [**durabilità e annullamenti**];
- d) esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio l'effettiva attuazione delle misure **interessate**;

**d bis) la Commissione ha concluso che uno Stato membro non rispetta il programma di riassetto e il memorandum d'intesa di cui agli articoli 3 e 3 bis del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio.**

- e) [...]

2. Prima di decidere in merito a una sospensione, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e lo pone in condizioni di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni sulla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti fornite dallo Stato membro prima di decidere in merito alla sospensione.
3. La Commissione revoca la sospensione dopo che lo Stato membro ha adottato le misure correttive che pongono rimedio agli elementi di cui al paragrafo 1. Tali misure possono comprendere la modifica del piano **NRP e dei capitoli del piano Interreg** che introduce condizioni supplementari per il pagamento.
- 3 bis. **La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti per le misure interessate nell'ambito dei piani NRP, fatta eccezione per il prefinanziamento, o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adottare qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, nel debito rispetto del principio di proporzionalità, se il Consiglio ha deciso che uno Stato membro:**

- a) **non ha intrapreso azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che il Consiglio non abbia adottato una raccomandazione a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso;**
- b) **non ha adottato misure correttive per correggere i suoi squilibri eccessivi, a meno che il Consiglio non abbia adottato modifiche della sua raccomandazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- c) **non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per cause che rientrano nel controllo dello Stato membro in questione.**

**Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico del Fondo a favore degli Stati membri interessati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.**

**I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato. La sospensione dei pagamenti per le misure interessate nell'ambito dei piani NRP si applica alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della decisione di sospensione.**

**Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.**

- 3 ter.** Ai fini della decisione di cui al paragrafo 3 bis, l'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.
- 3 quater.** Ai fini della decisione di cui al paragrafo 3 bis, la sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi o allo 0,25 % del PIL nominale, se inferiore.
- 4.** Il paragrafo 1, lettere da d) a d bis), e il paragrafo 3 bis non si applicano ai capitoli del piano Interreg.

#### *Articolo 68*

#### **Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione**

- 1.** Nel debito rispetto del principio di proporzionalità, la [...] Commissione applica rettifiche finanziarie per ridurre [...] il contributo finanziario dell'Unione **nell'ambito del piano** e, se del caso, recupera dagli Stati membri qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione, **fatta eccezione per l'assistenza tecnica**, o, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di prestito, adotta qualsiasi misura disponibile nell'ambito dell'accordo di prestito, qualora accerti che sussiste una delle situazioni seguenti:

- a) lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 3 [...] [sospensione dei pagamenti] e i pagamenti sono stati sospesi per almeno sei mesi [...]. **Il termine può essere prorogato a nove mesi su richiesta dello Stato membro interessato;**
- b) si è in presenza di frode, corruzione o conflitti di interessi che lede/ledono gli interessi finanziari dell'Unione e che lo Stato membro non ha individuato, segnalato e corretto;
- c) sussiste una grave inadempienza [...] per la quale lo Stato membro non ha adottato misure correttive;
- d) sono stati versati importi per un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo non raggiunto o per una realizzazione non conseguita che lo Stato membro non ha individuato né segnalato e per cui non sono state adottate misure correttive entro la fine del piano; qualora uno Stato membro comunichi tali risultanze alla Commissione, si applica la procedura di sospensione di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c) (sospensione dei pagamenti);
- e) un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo per il quale è stato erogato un pagamento è risultato essere stato annullato, **conformemente all'articolo 69, entro cinque anni dalla data del [...] pagamento da parte della Commissione corrispondente al conseguimento del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo** e non sono state adottate misure correttive entro la fine del piano.

2. Nel decidere l'importo della rettifica finanziaria, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle carenze elencate al paragrafo 1. L'importo corrisponde, per quanto possibile, all'effettiva perdita finanziaria o all'effettivo rischio per il bilancio dell'Unione. Qualora non possa determinare con ragionevole sforzo il livello effettivo dei pagamenti indebiti e l'importo del danno finanziario subito dall'Unione, la Commissione può determinare l'importo applicando rettifiche estrapolate o forfettarie conformemente all'allegato XIV [determinazione del livello delle rettifiche finanziarie forfettarie].

In caso di un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo non raggiunto, **o di una realizzazione non conseguita**, che lo Stato membro non ha individuato né segnalato di cui al paragrafo 1 [...], lettera d), il valore della rettifica applicata dalla Commissione è determinato in proporzione alla parte non raggiunta **o non conseguita**. **Per i traguardi qualitativi intermedi o i traguardi quantitativi intermedi la rettifica non supera il valore da erogare per il traguardo qualitativo o il traguardo quantitativo interessato.**

Laddove un traguardo qualitativo finale o un traguardo quantitativo finale di una determinata misura non sia stato raggiunto, il valore della rettifica applicata dalla Commissione è determinato in proporzione all'attuazione della misura, tenendo conto dei precedenti pagamenti effettuati, **e non supera la somma di tutti i valori da erogare per tale misura.**

3. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e lo pone in condizioni di presentare, entro due mesi, le sue osservazioni sulla valutazione della Commissione. **Qualora intenda riutilizzare gli importi in questione conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro ne informa la Commissione per iscritto entro tale termine.** Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo. **Qualora non accetti le conclusioni della Commissione, lo Stato membro può chiedere un'audizione al momento di presentare le sue osservazioni. La Commissione organizza l'audizione entro due mesi dalla presentazione della richiesta, al fine di garantire che tutte le informazioni e le osservazioni pertinenti siano disponibili per le conclusioni della Commissione sull'applicazione della rettifica finanziaria.** La Commissione tiene conto di tutte le informazioni e osservazioni pertinenti fornite dallo Stato membro prima di decidere in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
- 3 bis. **La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2 mediante un atto di esecuzione. Qualora lo Stato membro abbia chiesto un'audizione a norma del paragrafo 3, l'atto di esecuzione è adottato entro 10 mesi dalla data dell'audizione.**

4. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione riduce proporzionalmente il sostegno e recupera qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in tutti i casi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o il conseguimento dei traguardi qualitativi [...], dei traguardi quantitativi e **delle realizzazioni** che non sono stati corretti dallo Stato membro o in tutti i casi di grave inadempienza ai requisiti fondamentali di cui all'allegato IV [requisiti fondamentali] [...] che non sono stati corretti dallo Stato membro mediante la presentazione del pacchetto di affidabilità [...] **finale. Uno Stato membro può riutilizzare gli importi in questione quando acconsente alla rettifica finanziaria per i casi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e) prima dell'adozione della decisione di cui [...] al paragrafo 3. Gli importi non sono riutilizzati per le stesse operazioni o per lo stesso tipo di operazioni interessate da tale rettifica finanziaria prevista.**
5. Se a seguito della modifica di un piano è soppressa una misura per la quale sono stati erogati importi per traguardi qualitativi o traguardi quantitativi completati, gli importi precedentemente erogati sono recuperati senza ridurre il contributo finanziario dell'Unione e riprogrammati verso altre misure.

#### *Articolo 69*

#### **Durabilità e annullamenti**

1. Lo Stato membro assicura che il conseguimento dei pertinenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi **previsti dal piano resti garantito alla luce degli obiettivi stabiliti a livello del pertinente traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo. Ciò è valutato secondo i criteri di cui all'allegato VIII [Criteri per la valutazione dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi nell'ambito del Fondo] per [...] quattro anni [...] dalla data del pagamento da parte della Commissione corrispondente al conseguimento del traguardo qualitativo o traguardo quantitativo, salvo nei casi di forza maggiore.**
2. Se la Commissione ritiene che **un traguardo qualitativo o un traguardo quantitativo in precedenza considerato conseguito non possa più essere considerato tale alla luce delle** prescrizioni di cui al paragrafo 1 [...], o se lo Stato membro comunica l'annullamento nel pacchetto di affidabilità, la Commissione segue le procedure di cui agli articoli 66, 67 e 68 [interruzione, sospensione dei pagamenti, rettifica].



3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli investimenti nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere b bis) e c), che non sono investimenti in infrastrutture, a meno che non siano soggetti a un obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o qualora tale obbligo di mantenimento sia stabilito nel piano.
4. Le operazioni a sostegno della delocalizzazione **quale definita all'articolo 2, punto 61 bis), del regolamento (UE) n. 651/2014** non sono ammissibili.

#### *Articolo 70*

#### **Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)**

1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). Esso si applica agli interventi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a g).
2. Nella misura necessaria, il sistema integrato è utilizzato anche per la [gestione responsabile delle aziende agricole] di cui all'articolo XX del regolamento XX [PAC] e, in tutti i casi appropriati, per le misure di cui al titolo VI [disposizioni sul sostegno alle regioni ultraperiferiche].
3. Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
  - a) un sistema di monitoraggio dell'agricoltura (AMS). L'AMS è una procedura di osservazione, monitoraggio e valutazione regolari e sistematici delle attività e delle pratiche agricole con mezzi tecnologici, compresi i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus;
  - b) un sistema di domanda geospaziale e basato sugli animali (GSA). Il GSA è uno strumento di domanda digitale che consente al beneficiario di dichiarare le attività e le pratiche agricole dell'azienda;
  - c) un sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA);
  - d) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali;

- e) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi elencati ai paragrafi 1 e 2;
- f) un sistema di controllo e di sanzioni. [...]

[...]

[...]

**TITOLO XI**  
**TIPOLOGIA SPECIFICA DI SOSTEGNO**

*Articolo 71*

**Strumenti finanziari**

1. Gli Stati membri possono includere nei loro piani il sostegno a strumenti finanziari esistenti o di nuova creazione, **che contribuiscono a conseguire obiettivi specifici**, attuati direttamente dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
- 1 bis. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali, in particolare per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante.**
2. Il ricorso a strumenti finanziari e la loro possibile combinazione con il sostegno sotto forma di sovvenzioni sono giustificati in relazione alle corrispondenti esigenze del mercato e alla loro capacità di mobilitare **i finanziamenti, compreso il capitale privato**,[...] o ridurre i rischi. I costi stimati di uno strumento finanziario sono stabiliti conformemente al paragrafo 11.
3. Gli Stati membri selezionano gli organismi che attuano gli strumenti finanziari. Se uno strumento finanziario è attuato da un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo di partecipazione seleziona gli organismi che attuano fondi specifici mediante procedure trasparenti.

4. Le commissioni di gestione sono basate sulla performance, **comprese eventuali commissioni una tantum di costituzione del fondo di partecipazione, se del caso. In caso di aggiudicazione diretta, tali commissioni di costituzione sono conteggiate insieme alle commissioni di gestione a fronte dei massimali di cui ai commi seguenti.**

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati mediante aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni di gestione è soggetto a un massimale fino al 7 % del contributo finanziario del piano per i prodotti azionari o quasi azionari e fino al 5 % per qualsiasi altro prodotto finanziario.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati mediante aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni di gestione è soggetto a un massimale fino al 15 % del contributo finanziario del piano per i prodotti azionari o quasi azionari e fino al 7 % del contributo finanziario del piano per qualsiasi altro prodotto finanziario.

**Qualora uno strumento finanziario preveda microfinanziamenti, il secondo massimale può essere aumentato fino a 1 punto percentuale in relazione all'importo stimato del contributo a titolo del piano utilizzato per fornire microfinanziamenti.**

**Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva. Lo Stato membro può aggiornare la determinazione dei costi dell'investimento per riflettere l'importo finale delle commissioni di gestione.**

5. Gli Stati membri possono procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario ai beneficiari seguenti:
- a) il gruppo BEI;
  - b) istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

- c) una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituita/costituito come entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale e soddisfa tutte le condizioni seguenti:
- i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto [...] **dal Fondo**;
  - ii) opera con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei suoi compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi [...] del **Fondo**;
  - iii) svolge, come parte o totalità dei suoi compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi [...] del **Fondo** in regioni oppure settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
  - iv) opera senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantisce la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle sue attività;
  - v) garantisce che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui al paragrafo 4 non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
  - vi) è soggetto/soggetta alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

- d) altri organismi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.
6. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con il sostegno sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le norme applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario. Per ciascuna tipologia di sostegno sono tenuti registri separati.
7. I traguardi qualitativi finali e i traguardi quantitativi finali delle misure attuate come strumenti finanziari richiedono l'avvenuta erogazione del sostegno ai destinatari finali.
8. Per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, l'importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 300 000 EUR nell'arco di tre [...] anni. [...]
9. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare il sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

---

<sup>14</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

10. Il sostegno erogato [...] **dal Fondo** agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri, **comprese le banche centrali nazionali**, ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e i principi della sana gestione finanziaria. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno del Fondo erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo **o gli stessi obiettivi** del sostegno iniziale erogato [...] **dal Fondo**, compresi i pagamenti delle commissioni di gestione sostenute dagli organismi che attuano lo strumento finanziario nell'ambito dello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità. Eventuali interessi e altre plusvalenze non utilizzati conformemente alla frase precedente sono detratti dal sostegno complessivo.
11. I costi stimati di uno strumento finanziario sono stabiliti sulla base del volume previsto dei prodotti finanziari proposti e delle corrispondenti commissioni di gestione. Nei costi stimati degli strumenti finanziari possono essere incluse anche le categorie seguenti:
- a) i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
  - b) le risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
  - c) i pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati in una singola operazione di strumenti finanziari in conformità del paragrafo 5 del presente articolo;
  - d) le commissioni di gestione sostenute dagli organismi che attuano lo strumento finanziario;
  - e) le commissioni di istruttoria, o parte di esse, a carico dei destinatari finali non sono incluse nei costi stimati.

12. Le risorse restituite, prima della [...] **presentazione** del [...] **pacchetto di affidabilità finale**, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno erogato dal Fondo, sono reimpiegate [...] **per le seguenti finalità**, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria:

- a) **ulteriori investimenti a favore dei destinatari finali attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3;**
- b) **per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo del Fondo allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria; o**
- c) **per eventuali commissioni di gestione associate a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, durante un periodo di otto anni dopo la [...] **presentazione** del [...] **pacchetto di affidabilità finale**, le risorse restituite siano reimpiegate conformemente agli obiettivi del piano, nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari o di altre forme di sostegno.

13. **Il sostegno del Fondo soppresso a seguito di una violazione del diritto applicabile può essere reimpiegato nell'ambito dello stesso strumento finanziario, a meno che non riguardi un'irregolarità sistemica. Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per alcuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.**

**Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari**

1. L'autorità di gestione effettua le verifiche di gestione, [...] **compresi i controlli sul posto**, in conformità dell'articolo 51 [funzioni dell'autorità di gestione] solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario. L'autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e può non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni. Nel contesto dei fondi di garanzia, l'autorità di gestione può effettuare verifiche di gestione sul posto a livello degli organismi che forniscono sostegno ai destinatari finali se le prove del funzionamento della gestione e dei controlli non sono disponibili a livello dell'organismo che attua lo strumento finanziario o dell'autorità di gestione.
2. L'autorità di audit effettua gli audit a norma dell'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit], se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario. I risultati dell'audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall'autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l'autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit. Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit possono condurre audit degli organismi che forniscono sostegno ai destinatari finali se le prove del sostegno non sono disponibili a livello dell'organismo che attua lo strumento finanziario o dell'autorità di gestione.
3. Le autorità di gestione e le autorità di audit possono fare affidamento sui risultati della valutazione per pilastro effettuata a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE, Euratom) **2024/2509**.
4. L'autorità di gestione non effettua verifiche di gestione sul posto a livello del gruppo BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

5. Il gruppo BEI [...] e altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione fornisce/forniscono all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.
6. **Il gruppo BEI [...] e altre istituzioni finanziarie internazionali** in cui uno Stato membro detiene una partecipazione fornisce/forniscono alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai propri revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione costituisce la base dell'operato dell'autorità di audit.
7. Gli audit di sistema non sono effettuati a livello di singole operazioni di strumenti finanziari.
8. La pista di controllo è disponibile a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o a livello degli organismi che forniscono sostegno ai destinatari finali nel contesto dei fondi di garanzia.

### *Articolo 73*

#### **Verifiche di gestione e audit per le entità sottoposte a una valutazione ex ante come beneficiari**

1. Il presente articolo si applica quando un beneficiario è un'entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) **2024/2509**, i cui sistemi e le cui norme e procedure hanno ricevuto una valutazione ex ante positiva da parte della Commissione a norma dell'articolo 157, paragrafi 4 e 7, del medesimo regolamento.
2. Le autorità di gestione e le autorità di audit possono fare affidamento sui risultati della valutazione ex ante per pilastro effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE, Euratom) **2024/2509**, tenendo conto delle misure di vigilanza di cui al paragrafo 3 di tale articolo.
3. Ai fini del pacchetto annuale di affidabilità di cui all'articolo [...] **59**, l'autorità di gestione impone alle entità sottoposte a una valutazione ex ante di fornire documenti sull'attuazione del sostegno dell'Unione, che possono essere equivalenti a quelli di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) **2024/2509**, compresa una dichiarazione di gestione attestante che le condizioni per l'utilizzo del sostegno dell'Unione sono state soddisfatte.

4. L'autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni a livello di un'entità sottoposta a una valutazione ex ante e, fatti salvi i paragrafi [...] **5 e 6**, può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto a livello di tale entità, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di suddetti organismi esterni.
5. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto a livello di un'entità sottoposta a una valutazione ex ante se:
  - a) tale autorità di gestione individua uno specifico rischio di irregolarità, compreso un sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi in relazione a un'operazione avviata o attuata da un'entità sottoposta a una valutazione ex ante;
  - b) tale autorità di gestione individua uno specifico rischio che il sostegno dell'Unione fornito non sia stato utilizzato correttamente o che l'utilizzo dei finanziamenti nell'attuazione dei piani non sia conforme al diritto applicabile.
6. Gli audit e i controlli realizzati a livello di un'entità sottoposta a una valutazione ex ante possono essere presi in considerazione dall'autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l'autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.
7. L'autorità di audit, laddove individui uno specifico rischio di irregolarità, compreso un sospetto di frode, corruzione o conflitti di interessi in relazione a un'operazione avviata o attuata da un'entità sottoposta a una valutazione ex ante, può effettuare audit.

#### *Articolo 74*

#### **[...] Sviluppo territoriale e cooperazione a livello locale**

1. Gli Stati membri possono istituire e sostenere la cooperazione [...] **attraverso [...] le forme di cooperazione e gli strumenti territoriali** seguenti:
  - a) sviluppo territoriale [...] integrato, **compresi lo sviluppo rurale e lo sviluppo urbano sostenibile**

- b) sviluppo locale di tipo partecipativo, compreso **nel settore della pesca e dell'acquacoltura e LEADER**, e altre iniziative guidate dai cittadini;
  - c) strategie "Piccoli comuni intelligenti";
  - d) progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, paragrafo 2 [PEI], del regolamento XX [PAC];
  - e) regimi di qualità riconosciuti dall'Unione o dagli Stati membri [...];
  - f) sostegno di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, **associazioni di organizzazioni di produttori** o organizzazioni interprofessionali;
  - g) promozione e sostegno della cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole, **come pure nel settore della pesca e dell'acquacoltura**;
  - h) sostegno di altre forme di cooperazione e **strumenti territoriali** che contribuiscono agli obiettivi specifici.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 coinvolge almeno due [...] **entità** e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 [obiettivi specifici].
3. [...]

**Sviluppo territoriale [...] integrato**

1. Il sostegno allo sviluppo territoriale **integrato** si basa su strategie di sviluppo territoriale integrato **nuove o esistenti**, anche attraverso **strategie di sviluppo locale** di tipo partecipativo o **strategie di sviluppo urbano sostenibile**, incentrate sulle aree urbane, sulle aree rurali, sulle isole, sulle aree costiere o su qualsiasi area territoriale appropriata, **tenendo conto, se del caso, di un approccio basato sulle aree funzionali e sul territorio**, nonché sulle strategie di specializzazione intelligente o di transizione territoriale giusta o sulle strategie **settoriali** [...]. Nel piano sono stabiliti i corrispondenti traguardi qualitativi e traguardi quantitativi.
2. Le strategie di sviluppo territoriale e urbano integrato:
  - a) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi del piano];
  - b) definiscono l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
  - c) forniscono un'analisi delle esigenze di sviluppo e una descrizione di un approccio integrato per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate;
  - d) stabiliscono obiettivi [...] con traguardi quantitativi misurabili;
  - e) [...] **descrivono** il coinvolgimento dei partner nella preparazione e nell'attuazione della strategia.
3. Le strategie attuate a norma del presente articolo sono selezionate dall'[...]autorità di gestione al fine di fornire sostegno [...]. Esse sono **elaborate, se del caso e attuate in cooperazione con le competenti autorità di gestione**, sotto la responsabilità delle autorità o degli organismi territoriali o [...] **locali** competenti, che selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni, **ad eccezione dello sviluppo locale di tipo partecipativo laddove si applichi l'articolo 76, paragrafo 3.**

**3 bis. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.**

*Articolo 76*

**Sviluppo locale di tipo partecipativo**

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, **compreso LEADER**:
  - a) si concentra su aree subregionali, **tra cui quelle** rurali e costiere;
  - b) è concepito e attuato da gruppi di azione locale, composti da rappresentanti di portatori di interessi locali pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale;
  - c) è realizzato mediante strategie a norma dell'articolo 75 [sviluppo territoriale e urbano integrato], sostenendo caratteristiche innovative nel contesto locale, la creazione di reti e la cooperazione con altri attori territoriali.
  
2. Il sostegno erogato dal Fondo per lo sviluppo locale di tipo partecipativo copre:
  - a) lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione della strategia;
  - b) la preparazione e l'attuazione delle operazioni selezionate nell'ambito della strategia, comprese le attività di cooperazione;
  - c) la gestione, il monitoraggio e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi e la comunicazione sulla strategia e sull'Unione.
  
3. Nella preparazione e nell'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i compiti seguenti sono svolti esclusivamente dai gruppi di azione locale:
  - a) preparare la strategia di sviluppo locale;
  - b) sviluppare la capacità degli attori locali di elaborare e attuare operazioni;

- c) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti che evitano conflitti di interessi e garantiscono che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

**c bis) preparare e pubblicare inviti a presentare proposte;**

- d) selezionare le operazioni;
- e) monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e valutare l'attuazione della strategia;
- f) comunicare la strategia di sviluppo locale e il ruolo dell'Unione nel sostenerla.

- 4. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

**4 bis. I gruppi di azione locale LEADER possono beneficiare del sostegno di cui al presente articolo per attività non contemplate dall'articolo 18 del regolamento (UE) 202X/XXXX (regolamento sulla PAC) alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

*Articolo 77*

**Sostegno nell'ambito di LEADER**

- 1. Il sostegno fornito attraverso LEADER di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] è conforme ai criteri seguenti:
  - a) [...] le opzioni semplificate in materia di costi [...] **possono essere utilizzate** per i costi delle operazioni dei gruppi di azione locale LEADER;

- b) il sostegno a [...] **operazioni** realizzate conformemente alle strategie di sviluppo locale LEADER non superiore a 20 000 EUR è erogato sotto forma di importi forfettari e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori;
  - c) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali che svolgono attività non agricole in aree rurali può essere fornito sotto forma di importi forfettari fino a un massimo di 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori;
  - d) il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi è incoraggiato per i progetti attuati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale LEADER.
2. Il sostegno fornito a norma del presente articolo può coprire i costi di preparazione delle strategie di sviluppo locale o i costi delle operazioni attuate o una combinazione di entrambi. Gli Stati membri garantiscono che i costi delle operazioni siano conformi alle prescrizioni stabilite per i pertinenti tipi di interventi di cui al presente regolamento.

#### *Articolo 78*

#### **Ricorso a forme semplificate di sostegno ai beneficiari**

1. **Gli Stati membri possono fornire sostegno ai beneficiari sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi oppure costi unitari, importi forfettari, tassi forfettari o una combinazione di tali forme, tranne qualora tale forma non sia opportuna in ragione della natura dell'operazione.**

[...]

2. [...]

**Condizioni per le misure che comprendono operazioni con attuazione scaglionata**

1. Gli Stati membri possono sostenere misure in cui l'operazione/le operazioni sottostante/sottostanti consiste/consistono nella seconda fase di un'operazione già selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) 2021/1060, **del regolamento (UE) 2021/1139, del regolamento (UE) 2021/1147, del regolamento (UE) 2021/1149 del regolamento (UE) 2021/1148**, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) l'operazione [...] presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
  - b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a [...] **1 000 000 EUR**;
  - c) la determinazione dei costi della misura tiene conto esclusivamente dei costi per i quali le spese non sono state incluse in una domanda di pagamento in relazione alla prima fase;
  - d) la seconda fase dell'operazione è conforme al diritto applicabile e [...] **ai requisiti di cui al presente regolamento e, se del caso, ai regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;**
  - e) lo Stato membro stabilisce traguardi qualitativi [...], traguardi quantitativi o **realizzazioni** per la seconda e ultima fase dell'operazione.
2. Il presente regolamento si applica alla misura per la quale è inclusa la seconda fase dell'operazione.

**TITOLO XII**  
**FONDO SOCIALE PER IL CLIMA E FONDO PER LA MODERNIZZAZIONE**

*Articolo 80*

**Capitolo Piano sociale per il clima**

1. [Il piano **NRP** presentato alla Commissione conformemente all'articolo 21 (preparazione e presentazione del piano **NRP**) comprende le misure e gli investimenti contenuti nel piano sociale per il clima presentato dallo Stato membro a norma del regolamento (UE) 2023/955 in un capitolo a parte dedicato al piano sociale per il clima.]
2. Le misure e gli investimenti ammissibili inclusi nei piani sociali per il clima continuano a essere ammissibili nell'ambito del piano **NRP**, fatto salvo l'articolo 7 [principi orizzontali].
3. Le norme stabilite nel presente regolamento si applicano al capitolo Piano sociale per il clima.
4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può scegliere di continuare ad attuare il proprio capitolo Piano sociale per il clima conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) 2023/955. **Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 80** del presente regolamento, **quest'ultimo lascia impregiudicato** il regolamento (UE) 2023/955 [...].
- 4 bis. A prescindere dal fatto che scelga di continuare o meno ad attuare il proprio capitolo Piano sociale per il clima conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) 2023/955, uno Stato membro può decidere di applicare le norme sulla raccolta e registrazione dei dati di cui all'articolo 63 del presente regolamento o il quadro di riferimento della performance di cui all'allegato I del [regolamento sulla performance] o il quadro "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla performance].**
5. Il contributo nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 continua ad applicarsi al capitolo Piano sociale per il clima.

6. Nel preparare o modificare i loro piani di partenariato nazionale e regionale, gli Stati membri possono programmare in tutto o in parte le loro risorse disponibili a titolo del Fondo sociale per il clima a vantaggio di altre misure che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettera c), punto vi), anche attraverso le misure stabilite all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/955, nell'ambito del loro capitolo Piano sociale per il clima.

#### *Articolo 81*

### **Trasferimento di risorse**

[Nel piano iniziale gli Stati membri possono chiedere di trasferire importi dalle loro dotazioni per il 2026 e il 2027 a titolo del Fondo sociale per il clima. Tali importi sono programmati nell'ambito dei loro capitoli Piano sociale per il clima. Tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettera c), punto [...] vi), anche attraverso le misure stabilite all'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/955.]

#### *Articolo 82*

### **Sinergie con il Fondo per la modernizzazione**

1. Gli investimenti sostenuti nel quadro del Fondo per la modernizzazione sono concepiti e attuati con lo scopo di garantire la coerenza e le sinergie con le misure del piano NRP.
2. Nell'elaborare i rispettivi piani NRP, gli Stati membri che beneficiano del Fondo per la modernizzazione descrivono gli investimenti che intendono presentare al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 5, della direttiva [...] **2003/87/CE** nei prossimi tre anni e forniscono una spiegazione delle sinergie con le misure del piano NRP.
3. Gli Stati membri forniscono una spiegazione del modo in cui gli investimenti che intendono finanziare a titolo del Fondo per la modernizzazione sono stati concepiti tenendo conto della politica e delle sinergie previste tra gli investimenti esistenti e futuri del Fondo per la modernizzazione e le riforme e gli investimenti del piano NRP.

**Modifiche del regolamento (UE) 2023/955**

Il regolamento (UE) 2023/955 è così modificato:

- 1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Risorse del Fondo

1. Un importo massimo di [...] **65 000 000 000** EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032 è messo a disposizione, conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e all'articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, per l'attuazione dei piani sociali per il clima. Tale importo costituisce entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatto salvo l'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Gli importi annuali, nei limiti dell'importo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo, non superano gli importi di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

[Gli importi per gli anni dal 2028 al 2032 sono messi a disposizione per l'attuazione degli investimenti e delle misure del piano sociale per il clima nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale in conformità dell'articolo 27 bis del presente regolamento e dell'articolo 20 del regolamento XXX [regolamento NRPP] per il periodo dal 2028 al [2032].]

Qualora il sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sia rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 duodecies di tale direttiva, l'importo massimo da mettere a disposizione è pari a 54 600 000 000 EUR e gli importi annuali assegnati non superano i rispettivi importi di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fatto salvo l'articolo 19 del presente regolamento, gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo [...] **massimo** pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono resi disponibili automaticamente all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2026, fino agli importi annuali pertinenti applicabili di cui al paragrafo 1, secondo e quarto comma.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza *inter pares* e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili. "

2) è inserito l'articolo 27 bis seguente:

"Articolo 27 bis

Piani sociali per il clima e piani di partenariato nazionale e regionale

1. Nei piani di partenariato nazionale e regionale da presentare a norma dell'articolo 21 del regolamento XXX [regolamento NRPP] gli Stati membri includono gli investimenti e le misure dei piani sociali per il clima preparati e adottati conformemente al presente regolamento in un capitolo a parte, come stabilito all'articolo 80 del regolamento XX [regolamento NRPP].

2. Le norme di cui al regolamento XXX [regolamento NRPP] si applicano al capitolo Piano sociale per il clima.
3. In deroga al paragrafo [...] 2, uno Stato membro può scegliere di continuare ad attuare il proprio capitolo Piano sociale per il clima conformemente alle norme di cui al presente regolamento. [...] **Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 80 del presente regolamento, quest'ultimo lascia impregiudicato il regolamento [...] (UE) 2023/955.**

**3 bis. A prescindere dal fatto che scelga di continuare o meno ad attuare il proprio capitolo Piano sociale per il clima conformemente alle norme di cui al regolamento (UE) 2023/955, uno Stato membro può decidere di applicare il quadro di riferimento della performance di cui all'allegato I del [regolamento sulla performance] o il quadro "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla performance].**

4. Fatte salve le richieste di pagamento in sospeso presentate dallo Stato membro alla Commissione a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, all'atto dell'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 23 [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] che approva il piano di partenariato nazionale e regionale, la Commissione modifica o risolve l'accordo di cui all'articolo 19 del presente regolamento, qualora tale accordo sia stato concluso con gli Stati membri."

**TITOLO XIII**  
**DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI**

**CAPO 1**

**Norme sulla concorrenza per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura**

*Articolo 84*

[...]

*Articolo 85*

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> [...]

**CAPO 3**  
**Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509**

*Articolo 89*

**Modifiche del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509**

L'articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 è così modificato:

- 1) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - "a) informazioni che forniscano un quadro veritiero e corretto dei progressi compiuti nell'attuazione durante il periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, o i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute durante il periodo di riferimento, quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso;"
  
- 2) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
  - "6. I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Le informazioni o i conti di cui al paragrafo 5, lettera a), sono corredati di [...] **dichiarazioni** di gestione che **confermano** che, secondo i responsabili della gestione dei fondi:
    - a) le informazioni ivi contenute, comprese le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono presentate correttamente e sono complete ed esatte;
    - b) le spese sono state effettuate per le finalità previste, o gli importi per i quali è stato chiesto il pagamento alla Commissione erano in linea con le condizioni per il pagamento, secondo quanto definito nella normativa settoriale;
    - c) i sistemi di controllo predisposti assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti.";

3) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I conti di cui al paragrafo 5, lettera a), o le informazioni sulla base di cui è stato chiesto il pagamento alla Commissione e il riepilogo di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e assicurano la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e riferisce se l'esercizio di audit mette in dubbio le affermazioni contenute [...] **nelle dichiarazioni** di gestione di cui al paragrafo 6. Il parere accerta altresì se i conti o le informazioni sulla base di cui è stato chiesto il pagamento alla Commissione forniscono un quadro veritiero e corretto e se l'utilizzo dei fondi è conforme al diritto applicabile o se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.";

**3 bis) è aggiunto il nuovo paragrafo 7 bis seguente:**

**"7 bis. Ai fini del regolamento [regolamento NRPP], l'assicurazione della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo è intesa nel senso che i sistemi di gestione e di controllo istituiti verificano efficacemente il conseguimento dei traguardi qualitativi, dei traguardi quantitativi e delle realizzazioni e assicurano l'utilizzo dei fondi dell'Unione in conformità del diritto applicabile."**

---

## **ALLEGATI**

**della**

**Proposta di**

### **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509**

#### **[ ALLEGATO I**

##### **Metodologia per il calcolo del contributo finanziario dell'Unione a ogni Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a)**

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario disponibile per ogni Stato membro in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a).

La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione (2024);
- popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) che vive in zone rurali (2024);
- reddito nazionale lordo (RNL) pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2023);
- prodotto interno lordo (PIL) pro capite regionale, misurato in standard di potere d'acquisto a livello NUTS-3 (media 2021-2022-2023);

- pagamenti diretti per ettaro potenzialmente ammissibile (2027; ettari sulla base della superficie potenzialmente ammissibile 2022);
- totale di richiedenti asilo, decisioni positive, casi di protezione e rimpatrio (Eurostat, media 2022-2023-2024);
- dati geografici sulle frontiere nazionali (banca dati SIG di Eurostat) e numero di domande di visto per soggiorni di breve durata.

Il contributo finanziario (FC) disponibile per ogni Stato membro è l'importo consolidato per l'attuazione del piano stabilito come segue:

$FC_i =$

$A_i \times$  importo disponibile per i piani NRP degli Stati membri, esclusi gli importi di cui all'articolo 4 del regolamento [migrazione], all'articolo 4 del regolamento [frontiere], all'articolo 4 del regolamento [sicurezza interna] e al regolamento (UE) 2023/955, +

$B_i \times$  importi di cui all'articolo 4 del regolamento [migrazione], all'articolo 4 del regolamento [frontiere], all'articolo 4 del regolamento [sicurezza interna], +

$C_i \times$  importo disponibile per il Fondo sociale per il clima in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento

Il consolidamento degli importi è effettuato in conformità di quanto segue:

- articolo 4 del regolamento xxx/xxx che istituisce il sostegno dell'Unione per il buon funzionamento dello spazio Schengen, la gestione europea integrata delle frontiere e la politica europea in materia di visti per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;

- articolo 4 del regolamento xxx/xxx che istituisce il sostegno dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;
- articolo 4 del regolamento xxx/xxx che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034;
- articolo 10 e allegato II del regolamento (UE) 2023/955 che istituisce il Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060.

in cui:

**A<sub>i</sub> Chiave generale**

$$A_{i\Box} = \text{media} \left( \frac{Pop_i}{Pop_{UE}}, \frac{AROE ra_i}{AROE ra_{UE}} \right)$$

$$\times \left[ \frac{RNL_{pc SPA UE}}{RNL_{pc PPS i}} \times (1 + \text{divario di prosperità regionale} + \text{divario di prosperità agricola}) \right]^2$$

in cui

$$\text{Divario di prosperità regionale}_{\Box i} = \frac{\sum_r \max(0, 75\% - \frac{PIL_{pc SPA r}}{PIL_{pc SPA UE}}) \times Pop_r}{Pop_i}$$

e

$$\text{Divario di prosperità agricola}_i = \frac{\max(0, 90\% \frac{PD}{ha_{UE}} - \frac{PD}{ha_i}) \times ha_i}{PD_i}$$

in cui, per ogni Stato membro  $i$  e regione di livello NUTS 3  $r$ :

*Pop* è la popolazione al 1° gennaio 2024 (codice della banca dati online di Eurostat: demo\_gind, tps00001);

*AROPERA* è la popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale che vive in zone rurali nel 2024 (codice della banca dati online di Eurostat: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc\\_peps13n/default/table?lang=en&ilc\\_peps13n](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps13n/default/table?lang=en&ilc_peps13n), 2024);

*RNL pc SPA* è il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (codice della banca dati online di Eurostat: nama\_10\_pp, 2023);

*PIL pc SPA r* è il prodotto interno lordo (PIL) pro capite regionale misurato in standard di potere d'acquisto (codice della banca dati online di Eurostat: nama\_10r\_3gdp, media 2021-23);

*PDi* è l'importo dei pagamenti diretti stimato nell'esercizio finanziario 2027 (esclusi POSEI/SAI);

*ha* indica gli ettari dichiarati ammissibili al sostegno in quanto "superficie potenziale ammissibile"; anno di domanda 2022.

Il valore  $\alpha_i$  di tutti gli Stati membri è normalizzato in modo che il totale di tutti i valori  $\alpha_i$  sia pari al 100 %.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse, si applicano un massimale e una rete di sicurezza per la chiave di ripartizione generale  $A_i$ :

per ogni Stato membro, la quota di assegnazione  $\alpha_i$  non può essere inferiore all'80 % né superiore al 105 % della sua quota di assegnazione del totale 2021-2027 di tutti i fondi preassegnati pertinenti in regime di gestione concorrente, come calcolato dalla Commissione sulla base della dotazione iniziale 2020 di fondi preassegnati prima degli storni<sup>16</sup>. Il valore  $\alpha_i$  di tutti gli Stati membri è adeguato in proporzione in modo che il totale di tutti i valori  $\alpha_i$  sia pari al 100 %.

### **B<sub>i</sub> Chiave "Affari interni"**

$$\begin{aligned}
 B_i &= 45\% \text{ Frontiere} + 35\% \text{ Migrazione} + 20\% \text{ Sicurezza} = \\
 &45\% [90\% \times (\text{marittime} + \text{esterne} \left[ \begin{array}{c} 1.00 \text{ altre} \\ 1.25 \text{ frontiera immediata RU e BY} \end{array} \right])] + 10\% \text{ VISTI} \\
 &\quad + 35\% [\text{media} (\text{asilo}, \text{protezione}, \text{temporanea}, \text{rimpatri})] \\
 &+ 20\% [(\text{quota pop} (* 0,4) + \text{inverso di RNL pc spa} (* 0,45) + \text{quota superficie} (* 0,15))]
 \end{aligned}$$

in cui per ogni Stato membro  $i$ :

- per *marittime* si intendono le frontiere marittime, e per *esterne* le frontiere esterne terrestri, che sono le frontiere geografiche definite dalla lunghezza geodesica basata sull'ellissoide ETRS89 (Eurostat/GISCO, 2024 20M EPSG: 3035);
- *asilo* è la quota in capo allo Stato membro del numero di richiedenti asilo (codice della banca dati online di Eurostat: migr\_asyappctza, media 2022-2024);

---

<sup>16</sup> Totale delle dotazioni 2020 a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo agricolo di garanzia.

- *protezione* è la quota in capo allo Stato membro del numero di decisioni positive in prima istanza per le domande di protezione (codice della banca dati online di Eurostat: migr\_asydcfsta, media 2022-2024);
- *temporanea* è la quota in capo allo Stato membro del numero di beneficiari di protezione temporanea (codice della banca dati online di Eurostat: migr\_asytpsm, media 2022-2024);
- *rimpatri* è la quota in capo allo Stato membro del numero di cittadini di paesi terzi rimpatriati a seguito di un'intimazione a lasciare il paese (codice della banca dati online Eurostat: migr\_eirtn, media 2022-2024);
- *superficie* è l'area geografica definita dalla lunghezza geodesica basata sull'ellissoide ETRS89 (Eurostat/GISCO, 2024 20M EPSG: 3035);
- *visti* è la quota in capo allo Stato membro del numero totale di visti uniformi richiesti per soggiorni di breve durata (DG HOME).

Le quote di assegnazione sono arrotondate fino al decimo di percentuale (0,01) più prossimo. La data limite per i dati storici utilizzati per l'applicazione della metodologia del presente allegato è il 15 giugno 2025.

La dotazione finanziaria di uno Stato membro a titolo del Fondo tiene conto delle disposizioni speciali previste dal protocollo n. 19 e dal protocollo n. 22 allegati al TUE e al TFUE per quanto riguarda la Danimarca e l'Irlanda. La dotazione per la Lituania comprende le risorse per il regime di transito speciale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) (FRONTIERE).

Gli eventuali importi di cui all'articolo 12 saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria per ogni Stato membro su base pro rata. **┃**

## I ALLEGATO II

### Metodologia per il calcolo dell'importo minimo per le regioni meno sviluppate

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare gli importi minimi che gli Stati membri devono assegnare alle loro regioni meno sviluppate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), e dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera h), punto ii).

Preassegnazione a favore delle regioni meno sviluppate,  $r$  ( $LDR_r$ ) internamente a uno Stato membro  $i$  =

$$LDR_i = Env \times \frac{\sum_r Pop\ in\ LDR_r}{Pop_i} \times \left[ \begin{array}{l} 1\ se\ SM_i\ RNL\ pc > 100\%\ RNL\ pc\ UE \\ se\ 75\%\ RNL\ pc\ UE \leq SM_i\ RNL\ pc < 100\%\ RNL\ pc\ UE \\ 1,16\ se\ SM_i\ RNL\ pc > 75\%\ RNL\ pc\ UE \end{array} \right]$$

in cui, per ogni Stato membro  $i$  e regione di livello NUTS 2  $r$ :

- $Env$  indica la dotazione finanziaria per l'attuazione dei piani di partenariato nazionale e regionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), meno le dotazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii)
- $Pop_i$  indica la popolazione media dello Stato membro  $i$  nel periodo dal 2021 al 2023 (codice dati online Eurostat: demo, demo\_r\_d2jan)
- $Pop\ di\ LDR_r$  indica la popolazione media della regione  $r$  nel periodo dal 2021 al 2023 (codice dati online Eurostat: demo, demo\_r\_d2jan)
- $RNL\ pc\ SPA$  è il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite nel periodo dal 2021 al 2023 misurato in standard di potere d'acquisto (codice dati online Eurostat: nama\_10\_pp)

Per tutti gli Stati membri, l'importo assegnato alle regioni meno sviluppate non deve essere inferiore al 90 % né superiore al 112,5 % dell'importo corrispondente assegnato alle regioni meno sviluppate a titolo dei fondi preassegnati per il periodo 2021-2027 in regime di gestione concorrente, calcolato dalla Commissione.

Le risorse da assegnare alle regioni meno sviluppate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), non sono da imputare agli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii).

<b><u>Stato membro</u></b>	<b>Importo della dotazione finanziaria (in migliaia di EUR, a prezzi correnti)</b>
<b><u>Belgio</u></b>	138 056
<b><u>Bulgaria</u></b>	8 133 449
<b><u>Cechia</u></b>	7 345 717
<b><u>Danimarca</u></b>	-
<b><u>Germania</u></b>	-
<b><u>Estonia</u></b>	-
<b><u>Irlanda</u></b>	-
<b><u>Grecia</u></b>	15 414 017
<b><u>Spagna</u></b>	16 289 843
<b><u>Francia</u></b>	3 674 893

<b><u>Croazia</u></b>	8 255 565
<b><u>Italia</u></b>	27 079 088
<b><u>Cipro</u></b>	-
<b><u>Lettonia</u></b>	3 697 261
<b><u>Lituania</u></b>	4 705 597
<b><u>Lussemburgo</u></b>	-
<b><u>Ungheria</u></b>	20 712 690
<b><u>Malta</u></b>	-
<b><u>Paesi Bassi</u></b>	-
<b><u>Austria</u></b>	-
<b><u>Polonia</u></b>	47 241 595
<b><u>Portogallo</u></b>	16 146 504
<b><u>Romania</u></b>	27 037 343
<b><u>Slovenia</u></b>	1 668 300
<b><u>Slovacchia</u></b>	10 258 235
<b><u>Finlandia</u></b>	-
<b><u>Svezia</u></b>	-

1

### **[ ALLEGATO III**

#### **Metodologia per il calcolo del contributo finanziario dell'Unione a ogni Stato membro a norma del piano Interreg**

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), 10 264 000 000 EUR sono assegnati al piano Interreg di cui al titolo XX del regolamento XX [sviluppo regionale, piano Interreg];

l'assegnazione di risorse per Stato membro nel piano Interreg per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come la somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:

- a) popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 in cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);
- b) popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);
- c) popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);
- d) popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della cooperazione transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della cooperazione transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).

L'importo per il piano Interreg destinato agli Stati membri, detratte le risorse per la cooperazione interregionale, è ripartito come segue:

<b><u>Stato membro</u></b>	<b>Interreg — Quota dell'importo assegnato</b>
<b><u>Belgio</u></b>	4,70 %
<b><u>Bulgaria</u></b>	1,40 %
<b><u>Cechia</u></b>	3,70 %
<b><u>Danimarca</u></b>	3,30 %
<b><u>Germania</u></b>	12,20 %
<b><u>Estonia</u></b>	0,70 %
<b><u>Irlanda</u></b>	1,90 %
<b><u>Grecia</u></b>	1,50 %
<b><u>Spagna</u></b>	8,50 %
<b><u>Francia</u></b>	13,60 %
<b><u>Croazia</u></b>	2,10 %
<b><u>Italia</u></b>	10,70 %
<b><u>Cipro</u></b>	0,50 %
<b><u>Lettonia</u></b>	0,70 %
<b><u>Lituania</u></b>	1,00 %
<b><u>Lussemburgo</u></b>	0,40 %

<b><u>Ungheria</u></b>	3,10 %
<b><u>Malta</u></b>	0,30 %
<b><u>Paesi Bassi</u></b>	4,20 %
<b><u>Austria</u></b>	2,70 %
<b><u>Polonia</u></b>	6,40 %
<b><u>Portogallo</u></b>	1,60 %
<b><u>Romania</u></b>	4,30 %
<b><u>Slovenia</u></b>	0,90 %
<b><u>Slovacchia</u></b>	2,80 %
<b><u>Finlandia</u></b>	2,00 %
<b><u>Svezia</u></b>	4,70 %

\*Quota dello Stato membro prima della detrazione proporzionale delle spese di sostegno. ↓

## Allegato IV

**Tabella 1. Requisiti fondamentali per i sistemi di gestione, controllo e audit degli Stati membri**

1	Adeguate separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra le autorità e disposizioni scritte per i compiti di supervisione e monitoraggio delegati ad altri organismi. Assegnazione di risorse sufficienti a tale organismo o a tali organismi ai fini del piano.
2	Efficace attuazione di misure antifrode e anticorruzione proporzionate ed efficaci e di misure volte a evitare, prevenire, individuare e correggere le irregolarità, tra cui i conflitti di interessi e i casi di duplicazione di finanziamenti, inclusa una valutazione del rischio.
3	Disposizioni in atto per garantire il rispetto del diritto applicabile, comprese le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.
4	Procedure adeguate per verificare il rispetto delle condizioni di pagamento, la durabilità del conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi, l'affidabilità dei dati dichiarati e la prevenzione dei casi di duplicazione di finanziamenti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione.
5	Procedure adeguate per l'elaborazione di un parere di audit affidabile sull'affidabilità dei dati inseriti nelle domande di pagamento.

6	Audit adeguati dei sistemi per garantire l'affidabilità dei dati su cui sono basati i pagamenti a carico del bilancio dell'Unione.
7	Sistema efficace per assicurare la conservazione di tutti i documenti necessari per una pista di controllo completa.
8	Sistema elettronico affidabile per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di monitoraggio, comunicazione dei progressi, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi processi adeguati per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
9	Sistema contabile efficace che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili, anche aggregando i dati da dichiarare alla Commissione.
10	Procedure opportune per assicurare i flussi finanziari alle autorità di gestione e agli organismi pagatori con la garanzia che, con ciascun pagamento effettuato dalla Commissione, tali autorità ricevano gli importi loro dovuti in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione delle misure incluse nei rispettivi capitoli e tenendo conto delle potenziali rettifiche finanziarie risultanti dall'attuazione dei rispettivi capitoli, e che ricevano entro la fine del periodo un importo almeno equivalente al contributo dell'Unione loro spettante.

11	<p>Criteri e procedure appropriati, trasparenti e non discriminatori per la selezione delle operazioni al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del piano e nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili al sostegno per le operazioni selezionate, tali da garantire l'accesso alle opportunità di finanziamento a una gamma diversificata di soggetti, comprese le piccole e medie imprese.</p>
12	<p><b>Ai fini del piano, una strategia</b> [...] antifrode [...], basata su una valutazione del rischio.</p>
13	<p>Procedure adeguate per segnalare [...] i casi di frode, corruzione e irregolarità presunte, compresi conflitti di interessi, casi di duplicazione di finanziamenti e altre violazioni del diritto applicabile, e per garantire che sia dato loro seguito nel sistema di gestione delle irregolarità (IMS) della Commissione.</p>
14	<p>Procedure adeguate per il recupero dei fondi dell'Unione indebitamente erogati.</p>
15	<p>Modalità adeguate per garantire il rispetto dell'obbligo di non interrompere i pagamenti <b>dovuti</b> ai beneficiari, destinatari, destinatari finali, contraenti e partecipanti in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, rettifiche finanziarie o altre misure volte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.</p>

**Tabella 2 – Classificazione dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento efficace**

<b><u>Categoria 1</u></b>	<b><u>Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.</u></b>
<b><u>Categoria 2</u></b>	<b><u>Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.</u></b>
<b><u>Categoria 3</u></b>	<b><u>Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.</u></b>
<b><u>Categoria 4</u></b>	<b><u>Sostanzialmente non funziona.</u></b>

## ALLEGATO V

### Modello di piano di partenariato nazionale e regionale

CCI	
Titolo in inglese	[250] <a href="#">(1)</a>
Titolo nella lingua nazionale/nelle lingue nazionali	[250]
Versione	
Primo anno	[4]
Ultimo anno	[4]
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Numero della decisione di modifica dello Stato membro	
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro	
(1) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.	

## **TITOLO I: PANORAMICA E PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI PARTENARIATO NAZIONALE E REGIONALE**

### **1. PARTE 1: sfide cui intende rispondere il piano NRP e obiettivi perseguiti**

**1.1. Sostegno del piano NRP agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e contributo agli [...] obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e), e ai pertinenti obiettivi specifici di cui a ciascun comma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e), e agli obiettivi di cui all'articolo 3 dei regolamenti AMI, IS e BMV ai quali si fa riferimento nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b bis), tenendo conto delle esigenze e sfide specifiche dello Stato membro interessato e delle regioni interessate**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera a)

<b><u>Obiettivo specifico e obiettivi di cui all'articolo 3 dei regolamenti AMI, IS e BMV</u></b>	<b>Spiegazione di come il piano <u>NRP</u> contribuisce [...] al conseguimento dell'obiettivo specifico e degli obiettivi generali correlati*</b>
1.a	[5 000]
1.b	[5 000]
<b>1.b bis</b>	

<b><u>Obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento AMI</u></b>	[5 000]
<b><u>Obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento IS</u></b>	[5 000]
<b><u>Obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento BMV</u></b>	[5 000]
<b>1.c</b>	[5 000]
<b>1.d</b>	[5 000]
<b>1.e</b>	[5 000]

**\*Una stessa misura può contribuire a più di un obiettivo specifico. Il contributo sarà valutato sulla base di criteri quantitativi e qualitativi.**

1.2. Descrizione delle esigenze e sfide specifiche dello Stato membro tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro interessato, in particolare nel contesto del semestre europeo e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, le raccomandazioni nazionali per la PAC e le sfide individuate nei documenti e nelle strategie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e tenendo conto dell'articolo 22, paragrafo 2 bis.

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 2 bis

Sfide/esigenze, inclusi i gruppi destinatari interessati	Livello nazionale e/o regionale [...] <u>Casella da barrare</u>	[...] <u>Raccomandazioni pertinenti individuate nei documenti del quadro di riferimento strategico ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b)</u>  [incluso riferimento a raccomandazione specifica per paese/documento ufficiale o strategia corrispondente]	Misura/misure  [Elenco degli ID e dei titoli delle misure]	Livello di finanziamento previsto ( <u>contributo totale dell'Unione</u> ) se applicabile*	<u>Spiegazione che indica se le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sono affrontate in altri piani o documenti nazionali adottati a livello dell'UE</u>
--	---	---	--	--	---

[2000]	[...] casella da <b>barrare</b>	[300]			
[2000]	[...] casella da <b>barrare</b>	[300]			

\* È possibile che alcune sfide siano affrontate da riforme che non comportano un contributo dell'Unione.

**1.3. Descrizione di come il piano NRP sia coerente con i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma del regolamento (UE) 2024/1263, i piani nazionali di ripristino a norma del regolamento (UE) 2024/1991, i piani nazionali per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale di cui alla decisione (UE) 2022/2481**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera [...] **a)**

<b>Piani e tabelle di marcia nazionali</b>	<b>Descrizione di come le misure incluse nel piano sono coerenti con gli obiettivi stabiliti in tali documenti</b>
Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a norma del regolamento (UE) 2024/1263	[1 000]
Piano nazionale di ripristino a norma del regolamento (UE) 2024/1991	[1 000]
Piano nazionale per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999	[1 000]
Tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale a norma della decisione (UE) 2022/2481	[1 000]
[...]	[...]

**1.4. Descrizione di come il piano NRP contribuisce al completamento [...] del mercato unico con importanti progetti di comune interesse europeo, progetti situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa e altri progetti di comune interesse europeo, tra cui il contributo attraverso progetti transfrontalieri, transnazionali o multinazionali e il sostegno alle operazioni che hanno ottenuto un marchio, nonché attraverso l'attuazione delle misure a sostegno dell'Unione del risparmio e degli investimenti:**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera d[...])

<b>Elementi</b>	<b>Misura</b>	<b>Descrizione[...]</b>
Sostegno a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) [...]	[Elenco dei numeri identificativi (ID) [...]]	[1000]
Progetti definiti nel regolamento (UE) 2024/1679 situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa		[1000]

Sostegno del piano a progetti di interesse comune definiti nel regolamento (UE) 2022/869		[1000]
Sostegno del piano ad altri progetti transfrontalieri, transnazionali o multinazionali, compresi quelli che garantiscono la coerenza con i progetti sostenuti dal meccanismo per collegare l'Europa di cui al regolamento 202X/XXXX [meccanismo per collegare l'Europa] e relativo allegato		[1000]
Sostegno del piano alle operazioni che hanno ottenuto un marchio		[1000]
<b>Sostegno del piano alle misure a favore dell'Unione del risparmio e degli investimenti</b>		<b>[1000]</b>

**1.5. Panoramica esaustiva del sostegno del piano NRP ai territori, elencato nell'allegato VII, tenendo conto delle loro esigenze e sfide specifiche [2000] \***

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, **lettera f)** e lettera h), punto i) [...]

<b>Caratteristiche regionali di cui all'allegato VII (lettere da a) a j))</b>	<b>Capitolo o capitoli di contributo</b>	<b>Costi stimati totali (in EUR)</b>	<b>Contributo dell'Unione (in EUR)</b>	<b>[...]</b>	<b>Elenco delle riforme di sostegno (se del caso)</b> <b><u>[ID e titolo della misura]</u></b>
a) <b><u>Esigenze e sfide specifiche delle</u></b> regioni meno sviluppate	Capitolo xx	[...]	[...]	[...]	
	Capitolo xx	[...]	[...]	[...]	
	<b>Totale parziale</b>	[...]	[...]		

b) <b>Esigenze e sfide specifiche delle</b> regioni in transizione	Capitolo xx	[...]	[...]	[...]	
	Capitolo xx	[...]	[...]	[...]	
	<b>Totale parziale</b>	[...]	[...]		
c) <b>Esigenze e sfide specifiche delle</b> regioni più sviluppate	Capitolo xx	[...]	[...]	[...]	
	Capitolo xx	[...]	[...]	[...]	
	<b>Totale parziale</b>	[...]	[...]		

d) <b><u>Esigenze e sfide specifiche delle isole e zone costiere</u></b> [...]	Capitolo xx				
	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>			<b><u>X%</u></b>	
d <b><u>bis) Esigenze e sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche</u></b>	Capitolo xx				
	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				

e) Esigenze e sfide specifiche delle regioni frontaliere orientali (regioni NUTS 2 che confinano con la Russia e la Bielorussia), in particolare nei settori della sicurezza, della gestione delle frontiere e dello sviluppo economico.	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				
f) Esigenze e sfide specifiche delle regioni settentrionali scarsamente popolate, che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, in particolare per quanto riguarda la connettività e l'accessibilità.	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				

g) Esigenze e sfide specifiche delle zone rurali [...]	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				

h) Esigenze e sfide specifiche delle zone interessate dalla transizione industriale, in particolare quelle che si trovano ad affrontare gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso i traguardi dell'Unione per il 2030 e <b>il 2040</b> in materia di energia e clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				
i) Esigenze e sfide specifiche nelle zone urbane (sviluppo urbano sostenibile).	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				

j) Esigenze e sfide specifiche individuate nel ricorso pianificato agli investimenti territoriali integrati, allo sviluppo locale di tipo partecipativo o ad altri strumenti territoriali [...].	Capitolo xx				
	<b>Totale parziale</b>				
k) [...] <u>Esigenze e sfide specifiche individuate</u> [...] <u>nelle strategie di specializzazione intelligente e strategie per una transizione giusta</u>	Capitolo xx				
	<u><b>Totale parziale</b></u>				

\* Questa tabella si baserà sulle informazioni già fornite dallo Stato membro al livello della misura nelle tabelle 2.7 e 5, fatta eccezione per la colonna "Elenco delle riforme di sostegno (se del caso)". [...]

### **1.5 bis Sostegno alle regioni ultraperiferiche**

**Riferimento: articolo 46 - Panoramica delle misure volte a rafforzare lo sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche**

<b><u>ID della misura</u></b>	<b><u>Titolo della misura</u></b>	<b><u>Descrizione comprendente le principali azioni previste e i gruppi destinatari del sostegno</u></b>
		[1000]

**1.6. Panoramica esaustiva del sostegno del piano al ricambio generazionale nel settore agricolo a norma dell'articolo 15 [ricambio generazionale] del regolamento 202X/XXXX [regolamento PAC] [2000]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera [...]**g**), punto i)

Sono compresi:

- a) una valutazione dell'attuale situazione demografica nel settore agricolo

- b) l'individuazione delle barriere all'ingresso dei giovani agricoltori e proposte di iniziative e misure nazionali per superarle
- c) una descrizione del "pacchetto di avvio" per i giovani agricoltori (articolo 16 del regolamento (UE) [regolamento PAC]) [...]
- d) **sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP**

<b>Tipo di misure</b>	<b>Capitolo o capitoli di contributo</b>	<b>Costi totali stimati (in EUR)</b>	<b>Contributo dell'UE (in EUR)</b>	<b>Elenco delle riforme di sostegno (se del caso)</b> <b><u>[Titolo della misura]</u></b>
a. <b>Sostegno all'insediamento</b> di giovani agricoltori	Capitolo xx	[...]	[...]	
	Capitolo xx	[...]	[...]	
	<b>Totale parziale</b>	[...]	[...]	

b. Sostegno decrescente al reddito per superficie ai giovani agricoltori	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
c. Sostegno <b>alle piccole aziende agricole [...]</b> mirato ai giovani agricoltori	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
d. Sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
[...] <b>e.</b> Possibilità di <b>finanziare investimenti attuati da giovani agricoltori</b> attraverso strumenti finanziari	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
[...] <b>f.</b> Sostegno all'avvio di nuove imprese rurali	[...]			

[...]g. Interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione [...]	[...]			
[...]h. Interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole	[...]			
[...]i. Sostegno ai s[...]ervizi di sostituzione nell'azienda agricola	[...]			
[...] j. Accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori	[...]			
k. Altri tipi di misure che garantiscono sinergie con altre parti del piano NRP				
<b>TOTALE</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>	

**1.6 bis Panoramica esaustiva del sostegno del piano al ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

**Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera g), punto i)**

<b><u>Tipo di misure</u></b>	<b><u>Titolo della misura</u></b>	<b><u>Capitolo o capitoli di contributo</u></b>	<b><u>Costi totali stimati (in EUR)</u></b>	<b><u>Contributo dell'UE (in EUR)</u></b>	<b><u>Elenco delle riforme di sostegno (se del caso) [Titolo della misura]</u></b>
<b><u>Misure a sostegno del ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura</u></b>	<b><u>Misura xx</u></b>	<b><u>Capitolo xx</u></b>			
	<b><u>Misura xx</u></b>	<b><u>Capitolo xx</u></b>			
	<b><u>Misura xx</u></b>	<b><u>Capitolo xx</u></b>			

<b><u>Altri tipi di misure che contribuiscono al ricambio generazionale e garantiscono sinergie con altre parti del piano NRP</u></b>		<b><u>Capitolo xx</u></b>			
		<b><u>Capitolo xx</u></b>			
		<b><u>Capitolo xx</u></b>			

**1.7. Panoramica esaustiva del sostegno del piano NRP alle misure sociali elencate nell'allegato VI [Contributo alla concentrazione su talune misure sociali [...]], tenendo conto delle esigenze e sfide specifiche nazionali e regionali individuate, anche nel contesto del semestre europeo [2000]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera **g**[...], punto ii)

Categoria di misure di cui all'allegato VI (lettere da a) a d))	Capitolo o capitoli di contributo	Costi totali stimati (in EUR)	Contributo dell'UE (in EUR)	Elenco delle riforme di sostegno (se del caso) <u>[Titolo della misura]</u>
a) Inclusione sociale	Capitolo xx	[...]	[...]	
	Capitolo xx	[...]	[...]	
	<b>Totale parziale</b>	[...]	[...]	
b) Prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			

c) Sostegno per combattere la povertà infantile	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
d) Lotta alla disoccupazione giovanile, anche attraverso l'istruzione e la formazione	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
<b>TOTALE</b>		[...]	[...]	

**1.8. Panoramica esaustiva del sostegno del piano NRP [...] all'attuazione della PCP, alle attività di pesca e acquacoltura, nonché alle attività marittime e al patto europeo per gli oceani [...] [2000]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2<sup>ter</sup>), lettera [...]<sup>g</sup>), punti iii) e iii bis)

Categoria di attività	Capitolo o capitoli di contributo	Costi totali stimati (in EUR)	Contributo dell'UE (in EUR)	Elenco delle riforme di sostegno (se del caso) <u>Titolo della misura</u>
a) Sostegno alla pesca e all'acquacoltura sostenibili, compresi il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la transizione energetica nei settori della pesca e dell'acquacoltura come pure azioni volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e la salute	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<u>Totale parziale</u>			

<b>b) [...] Sostegno all'innovazione per attività di pesca e <u>acquacoltura sostenibili</u> più selettive, <u>come pure</u> [...] alla conservazione, tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici <u>in linea con gli obiettivi della PCP</u></b>	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b><u>Totale parziale</u></b>			
<b>c) [...] Sostegno all'organizzazione comune dei mercati (OCM), compresi l'istituzione e il funzionamento di organizzazioni di produttori e l'attuazione di piani di produzione e di commercializzazione</b>	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b><u>Totale parziale</u></b>			
<b>d) [...] Sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento</b>	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b><u>Totale parziale</u></b>			

e[...] [...] <b>Sostegno all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione e alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati relativi alla pesca e all'acquacoltura necessari per l'attuazione della PCP [...]</b>	Capitolo xx	[...]	[...]	
	Capitolo xx	[...]	[...]	
	<b>Totale parziale</b>	[...]	[...]	
f) [...] <b>Sostegno alla lotta contro la pesca INN</b>	<b>Capitolo xx</b>			
	<b>Capitolo xx</b>			
	<b><u>Totale parziale</u></b>			
g[...] [...] <b>Sostegno alle esigenze specifiche</b> della pesca, dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			

h[...]) <b>Sostegno ad a[...]</b> ttività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e all'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili.	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
i[...]) [...] <b>Sostegno ad a[...]</b> ttività stabilite nel patto europeo per gli oceani <b>compresi</b> [...] la conservazione delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibili e la loro innovazione, la sicurezza marittima e lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile; p[...] <b>ianificazione</b> dello spazio marittimo e cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b>Totale parziale</b>			
j) <b>Sostegno del ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura</b>	Capitolo xx			
	Capitolo xx			
	<b><u>Totale parziale</u></b>			
	<b>TOTALE</b>	[...]	[...]	

**1.9. Panoramica esaustiva dell'impiego pianificato dello sviluppo territoriale integrato nelle città, nelle zone urbane, rurali e costiere, dello sviluppo locale di tipo partecipativo, compreso [...] LEADER, o di altri strumenti territoriali [...] [1 000]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera [...]h), punto i) [...]

<b>Impiego pianificato degli strumenti territoriali:</b>	<b>Misure</b>
Sviluppo territoriale <b>e urbano</b> integrato	[Elenco degli ID e dei titoli delle misure]
Sviluppo locale di tipo partecipativo <b>compreso</b> LEADER	
[altri strumenti territoriali <b>elencati all'articolo 74</b> ]	

**1.10. [...] Panoramica esaustiva di come il piano NRP contribuisca efficacemente al [...] miglioramento della resilienza delle aziende agricole e della gestione dei rischi a livello di azienda agricola, con particolare attenzione per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione dei rischi e il miglioramento della resilienza complessiva e della copertura dei rischi degli agricoltori, e il sostegno alla transizione digitale e basata sui dati in agricoltura e nelle zone rurali per migliorarne la competitività, la sostenibilità e la resilienza [...] [1 000]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera h[...]), punto ii)

<b>Sfide</b>	<b>[Elenco degli ID e dei titoli delle misure] [...]</b>
Migliorare la resilienza e la gestione dei rischi delle aziende agricole	[...]
Sostegno alla transizione digitale dell'agricoltura e delle zone rurali	

**1.11. Panoramica esaustiva di come il piano NRP contribuisca efficacemente ai [...] settori prioritari connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4 [PAC – settori prioritari connessi all'ambiente e al clima] del regolamento XX [attuazione del sostegno dell'Unione alla PAC] **[1 000]****

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera **h**[...]), punto iii)

	<b>[Elenco degli ID e dei titoli delle m[...]isure]</b>
Adattamento ai cambiamenti climatici, comprese la gestione efficiente delle risorse idriche e la maggiore resilienza alla siccità o alle inondazioni	[Elenco degli ID e dei titoli delle misure]
Mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi gli assorbimenti di carbonio e la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole, inclusa la produzione di biogas	
Salute del suolo	

Conservazione della biodiversità, come la conservazione degli habitat o delle specie e degli elementi caratteristici del paesaggio, riduzione dell'uso di pesticidi	
Sviluppo dell'agricoltura biologica	
<b>Salute e benessere degli animali</b>	

**1.11 ter Per gli Stati membri con zone colpite da inquinamento idrico dovuto a eccesso di nitrati: descrizione del sostegno fornito agli agricoltori come quello per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o la diversificazione verso altre attività agricole o altre azioni che contribuiscono a mitigare le cause dell'inquinamento o a ripristinare i corpi idrici.**

<b><u>Descrizione del sostegno fornito agli agricoltori per l'estensivizzazione dei sistemi di allevamento o la diversificazione verso altre attività agricole o altre azioni che contribuiscono a mitigare le cause dell'inquinamento o a ripristinare i corpi idrici.</u></b>	<b><u>Misure</u></b>  <b><u>[Elenco degli ID e dei titoli delle misure]</u></b>
<b><u>[1 000]</u></b>	

**1.12. Contributo del piano NRP agli obiettivi climatici, ambientali e sociali [e all'obiettivo rurale]**

**Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 ter, lettere q) e r) [riferimento alla disposizione che includerà l'obiettivo rurale]**

	<b><u>Importo del contributo dell'Unione (in EUR)</u></b>	<b><u>% del contributo totale dell'Unione</u></b>
<b><u>Contributo agli obiettivi climatici e ambientali</u></b>		
<b><u>Contributo agli obiettivi sociali</u></b>		
<b><u>[Obiettivo rurale]</u></b>		

## **2. PARTE 2: Condizioni e principi orizzontali**

### **2.1. Rispetto delle condizioni orizzontali dello Stato di diritto e della Carta [10 000]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettere **o) e p)** [...]

[...] Autovalutazione del rispetto della condizione orizzontale della Carta di cui all'articolo 8 [Carta]

Descrizione di come il piano e la sua prevista attuazione garantiscono il rispetto dello Stato di diritto di cui all'articolo 9 [condizione orizzontale[...], Stato di diritto], con informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro della relazione sullo Stato di diritto e del semestre europeo più recenti, unitamente alle misure volte ad affrontare le sfide specifiche per paese identificate.

### **2.2. Rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" [5 000]**

Descrizione dei meccanismi posti in essere per garantire il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" nell'attuazione del piano, compresa una descrizione delle pratiche di protezione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento PAC].

### **2.3. Rispetto del principio della parità di genere [5 000]**

Descrizione dei meccanismi posti in essere per garantire il rispetto del principio della parità di genere nell'attuazione del piano.

## **3. PARTE 3[...]: Modalità di attuazione del piano**

### **3.1. Disposizioni per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera e[...])

Descrizione delle disposizioni per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato:

[...] **Funzione di coordinamento:** descrizione di come l'autorità /le autorità che assume/che assumono la funzione [...] di coordinamento sarà/saranno responsabile/i del coordinamento del piano a norma dell'articolo 50[...] [[...] funzione [...] di coordinamento] [1 000]

**Autorità di gestione:** descrizione di come l'autorità/le autorità di gestione gestirà/gestiranno il piano conformemente all'articolo 51[...] [funzioni dell'autorità di gestione] [1 000]

**Organismi pagatori:** descrizione degli organismi pagatori [1 000]

**Autorità di audit:** descrizione delle autorità di audit e, se del caso, delle disposizioni di coordinamento in atto per elaborare il parere annuale di audit e la sintesi degli audit presentati nell'ambito del pacchetto annuale di affidabilità; [specificare se lo Stato membro partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO]. [1 000]

Descrizione dell'approccio previsto e delle **disposizioni stabilite tra le autorità nazionali e regionali e locali** per quanto riguarda le responsabilità in tema di programmazione, attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio e valutazione, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. [2 000]

**Tabella XX: Autorità che assume/assumono la funzione di coordinamento**

<b><u>Compito della funzione di coordinamento [500]</u></b>	<b><u>Nome dell'istituzione [500]</u></b>	<b><u>Nome della persona di contatto [200]</u></b>	<b><u>e-mail</u></b>

Tabella XX: Autorità di gestione

[...]	[...]	Nome dell'istituzione [500]	<b><u>Capitoli/misure sotto la sua responsabilità [ID del capitolo/ID della misura]</u></b>	Nome della persona di contatto [200]	<b><u>e-mail</u></b>

Tabella XX: Organismi pagatori

[...]	[...]	Nome dell'istituzione [500]	<b><u>Capitoli/misure sotto la sua responsabilità [ID del capitolo/ID della misura]</u></b>	Nome della persona di contatto [200]	<b><u>e-mail</u></b>

Tabella XX: Autorità di audit

Capitolo	[...]	Nome dell'istituzione [500]	Nome della persona di contatto [200]	<u>e-mail</u>

### 3.2. Comitato/comitati di monitoraggio e comitato di coordinamento:

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera e[...])

Descrizione dell'organizzazione e della struttura del comitato/dei comitati di monitoraggio e, **se applicabile**, del comitato di coordinamento; le disposizioni previste per garantire il monitoraggio del piano sono conformi all'articolo 54 [comitato di monitoraggio e comitato di coordinamento].  
[1 000]

### 3.3. Partenariato e governance a più livelli

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera e[...]) e lettera [... i), **punto i)**

**Sintesi di tutte le azioni per garantire la partecipazione dei partner, compreso il processo di consultazione e dialogo** condotto in preparazione del piano e di ciascun capitolo, con la spiegazione di quali portatori di interessi sono stati consultati, come sono stati selezionati, come è stata garantita la loro rappresentanza e in quale modo il piano **NRP** tiene conto dei loro contributi in linea con il codice di condotta sul partenariato. [2 000]

### 3.4. [se del caso] Sostegno tecnico [...]

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera e[...])

Descrizione delle potenziali esigenze di sostegno tecnico per l'attuazione del piano, **in linea con l'allegato XV, punto 1, lettera k).** [1 000]

### **3.5. Scambio di conoscenze**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera i[...]), punto ii)

Descrizione della strategia relativa al sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo per rafforzare lo scambio di conoscenze, l'innovazione e i servizi di consulenza aziendale conformemente all'articolo 20 [AKIS] del regolamento 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] [2 000]

### **3.6. Distribuzione di prodotti agricoli**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera i[...]), punto iii)

Descrizione delle modalità di istituzione del programma dell'UE destinato alle scuole a norma dell'articolo XX [programma dell'UE destinato alle scuole] in conformità del regolamento 202X/XXXX [regolamento OCM] [2000]

### **3.6 bis Rete nazionale della PAC**

**Riferimento: articolo 20 duodecies del regolamento CAP**

**Spiegazione delle disposizioni in atto per garantire la prosecuzione delle attività della rete nazionale della PAC [1 000]**

### **3.7. Disposizioni in atto per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera k[...])

Descrizione delle modalità grazie alle quali il sistema e le disposizioni dello Stato membro sono sufficienti a garantire l'uso regolare, efficace ed efficiente delle risorse dell'Unione, nel rispetto della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sulla base dei requisiti fondamentali di cui all'allegato IV[...]. [10 000]

### 3.8. Disposizioni in atto per adempiere l'obbligo di non interrompere i pagamenti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera l[...])

Descrizione delle disposizioni in atto per garantire che, [...] in caso di interruzione dei termini di pagamento o di sospensione dei finanziamenti dell'Unione, di rettifiche finanziarie o altre misure volte a garantire la tutela dei finanziamenti e degli interessi finanziari dell'Unione, lo Stato membro adempia l'obbligo di non interrompere i pagamenti **dovuti** ai beneficiari, destinatari, destinatari finali, contraenti e partecipanti, **tranne quando l'entità in questione è responsabile dell'applicazione di tali misure.**] [2 000]

### 3.9. Descrizione dell'approccio previsto in materia di comunicazione e visibilità per il piano

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera e[...])

Descrizione delle disposizioni [...] per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la promozione delle azioni e dei loro risultati, l'informazione ai destinatari sull'esistenza del sostegno dell'Unione o l'obbligo per altri intermediari finanziari di informare tali destinatari finali di detto sostegno. [2 000]

### 3.10. [se del caso] [...] Disposizioni in atto per affrontare i rischi per la sicurezza

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera m[...])

[...] Autovalutazione **che identifichi eventuali rischi per la sicurezza, compresi rischi per la sicurezza economica dell'Unione** [...] e specifici in che modo tali [...] **rischi** saranno [...] affrontati. [2 000]

## **TITOLO II: CAPITOLI**

Per ciascun capitolo:

### **1. Capitoli**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera [...] **c)**

<b><u>Titolo del capitolo</u></b>	<b><u>ID del capitolo</u></b>
[300]	

#### **1.1. Strategia di intervento:**

Descrizione **delle esigenze** e delle sfide esistenti e degli obiettivi del capitolo **e di come** [...] **il capitolo li affronta**

Casella di testo [15[...] 000]

#### **1.2. [...]**

[...]

**1.3. Descrizione delle sinergie tra le misure incluse nel capitolo (e, se applicabile, anche con altre misure contenute in altri capitoli del piano e con le misure nazionali).**

Casella di testo [5 000]

## 2. Misure

<u>Titolo della misura</u>	<u>ID della misura</u>	<u>Calendario indicativo per il completamento</u>	<u>Elenco dei settori di intervento</u>	<u>Misure contenute nel piano sociale per il clima presentato dallo Stato membro a norma del regolamento (UE) 2023/955</u>  <u>Sì/No</u>
[300]		<u>Trim/Anno</u>	<u>[casella da barrare o menù a tendina]</u>	

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera c[...])

2.1. **Natura, tipo e [...] dotazione finanziaria delle misure, indicando gli obiettivi generali e specifici che perseguono\*** [...]

[...]

<u>ID del capitolo</u>	<u>Titolo della misura</u>	<u>ID della misura</u>	<u>Riforma/ Investimento/ [...] Interventi fondati sulle realizzazioni</u>	<u>Obiettivo specifico primario sostenuto*</u>	<u>Obiettivo specifico secondario sostenuto*</u>	<u>Obiettivi di cui all'articolo 3 dei regolamenti AMI, IS e BMV</u>	<u>Obiettivo generale sostenuto</u>	<u>Contributo dell'Unione (in EUR)</u>	<u>Costi totali stimati (in EUR)</u>

**\* Considerando l'aspetto multidimensionale degli investimenti, delle riforme e di altri interventi finanziati dal piano NRP, a ciascuna misura possono essere assegnati due obiettivi specifici:**

- **un'assegnazione "primaria" riservata all'obiettivo specifico prevalentemente connesso alla misura in questione;**
- **un'assegnazione "secondaria" che riguardi un sottoinsieme specifico dell'assegnazione primaria, i possibili effetti di ricaduta su un secondo obiettivo specifico o la natura dei beneficiari destinatari della misura.**

**\*\*non applicabile ai regolamenti AMI, IS e BMV**

**2.2. [...] Descrizione della misura, comprese informazioni sui relativi [...] obiettivi, l'area geografica interessata, i destinatari della misura [...]**

Casella di testo [6[...] 5[...]00]

### 2.3. [...]

[...]

Per gli interventi della PAC, l'analisi dovrebbe comprendere **anche**:

- Una descrizione dei concetti e degli elementi necessari per garantire che gli interventi di sostegno al reddito della PAC di cui all'articolo [...] **35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera r)** [...] [tipi di sostegno] e altri interventi della PAC siano destinati a coloro che più necessitano del sostegno della PAC, compresi i concetti di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile", "agricoltore", "**gruppo di produttori**", "giovane agricoltore" e "nuovo agricoltore".
- **Ove richiesto dal regolamento PAC, una** [...] descrizione di come la misura si rivolga ai settori e ai gruppi selezionati e della complementarità con altri interventi e misure della PAC stabiliti nei Piani.
- **Per il programma LEADER: definizione dell'area interessata da LEADER / zone rurali svantaggiate (articolo 18 del regolamento PAC)**

### 2.4. [...]

[...]

**2.5. Indicare se la misura contribuisce agli [...] obiettivi del mercato unico:**

[...]	[...] <b><u>Obiettivi del mercato unico:</u></b>	
-------	--	--

[...]	Sostegno a importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)	[casella da barrare]
	Progetti definiti nel regolamento (UE) 2024/1679, in particolare quelli situati sulla rete centrale e sulla rete centrale estesa	[casella da barrare]
	Sostegno del piano a progetti di interesse comune definiti nel regolamento (UE) 2022/869	[casella da barrare]
	Sostegno del piano ad altri progetti transfrontalieri, transnazionali o multinazionali	[casella da barrare]
	Sostegno del piano alle operazioni che hanno ottenuto un marchio	[casella da barrare]
	<b>Sostegno del piano alle misure a favore dell'Unione del risparmio e degli investimenti</b>	[casella da barrare]

2.6. [...]

[...]

## 2.7. Dimensione territoriale della misura

Riferimento: articolo 14, paragrafo 4, e allegato II del regolamento XX [regolamento sulla performance]

ID della misura	Regione ai sensi del regolamento (UE) 2023/674 della Commissione (se applicabile)	Tipologia di territorio interessato	<b>Tipo di territorio interessato bis (se applicabile)</b>	Misura destinata a una regione ultraperiferica/ zona settentrionale scarsamente popolata/ regione frontiera orientale/ <b>isole minori del Mar Egeo</b>	<b>Strumenti territoriali (se applicabile)</b>	<b><u>Strategia di specializzazione intelligente e strategie per una transizione giusta</u></b>
	[Livello NUTS2 o NUTS3]*	[casella da barrare o menù a tendina]  [codice della dimensione del tipo di territorio]  <b>01 Zone urbane</b>  <b>02 Zone rurali</b>  <b>05 Altre tipologie di territori interessati</b>  <b>07 Nessun orientamento territoriale]</b>	[casella da barrare o menù a tendina]  [codice della dimensione del tipo di territorio:  <b>03 Zone interessate dalla transizione industriale o</b>  <b>04 Isole e zone costiere]</b>  <b>05 Zone montuose</b>	[casella da barrare per ogni tipo di territorio]  Codice della dimensione del tipo di territorio:  <b>01 Regioni ultraperiferiche</b>  <b>02 Isole minori del Mar Egeo</b>  <b>03 Regioni frontaliere orientali</b>  <b>04 Zone nordiche scarsamente popolate</b>	[casella da barrare o menù a tendina]  [Codice relativo alla dimensione "iniziativa territoriale e cooperazione locale":  <b>01 Sviluppo territoriale e urbano integrato</b>  <b>02 Sviluppo locale di tipo partecipativo compreso LEADER</b>  <b>03 Altri strumenti territoriali</b>	[casella da barrare o menù a tendina]  [strategia di specializzazione intelligente]  [strategia per una transizione giusta]

\* **Menù a tendina e opzioni multiple**

## 2.8 Misure sociali conformemente all'allegato VI

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera g), punto ii)

<u>ID della misura</u>	<u>Titolo della misura</u>	<u>Settore di intervento</u>	<u>Categoria di misure di cui all'allegato VI</u>
			[casella da barrare o menù a tendina; è possibile selezionare una o più opzioni per ogni misura/settore di intervento:  a) Inclusione sociale  b) Prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base  c) Sostegno per combattere la povertà infantile  d) Lotta alla disoccupazione giovanile, anche attraverso l'istruzione e la formazione]

## 2.9 Pesca, acquacoltura, attività marittime e oceaniche

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera g), punti i), iii) e iii bis)

<u>ID della misura</u>	<u>Titolo della misura</u>	<u>Settore di intervento</u>	<u>Settori oggetto del sostegno</u>
			<p>[casella da barrare o menù a tendina; è possibile selezionare una o più opzioni per ogni misura/settore di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>sostegno alla pesca e all'acquacoltura sostenibili, compresi il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, la transizione energetica nei settori della pesca e dell'acquacoltura, come pure azioni volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e la salute</u></li> <li>• <u>sostegno per l'innovazione in relazione ad attività di pesca più selettive e per la conservazione, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici</u></li> <li>• <u>sostegno all'organizzazione comune dei mercati (OCM), compresi l'istituzione e il funzionamento di organizzazioni di produttori e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione</u></li> <li>• <u>sostegno ai pescatori o ai produttori del settore dell'acquacoltura ai fini della compensazione a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o i costi aggiuntivi e della compensazione destinata alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute per l'ammasso dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento</u></li> </ul>

			<p><b><u>(UE) n. 1379/2013, a condizione che l'ammasso di tali prodotti avvenga conformemente agli articoli 30 e 31 di detto regolamento</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>sostegno alla pesca, al controllo e all'attuazione delle norme e alla raccolta di dati scientifici ai fini di un processo decisionale basato sulla conoscenza</u></b></li> <li>• <b><u>sostegno alla lotta contro la pesca INN</u></b></li> <li>• <b><u>sostegno alle esigenze specifiche della pesca, dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera</u></b></li> <li>• <b><u>sostegno ad attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e all'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili</u></b></li> <li>• <b><u>sostegno ad attività stabilite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibili e la loro innovazione, la sicurezza marittima e lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile; pianificazione dello spazio marittimo e cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo</u></b></li> <li>• <b><u>sostegno del ricambio generazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura</u></b></li> </ul>
--	--	--	--

### 3. Interventi della politica agricola comune

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 ter[...], lettera [...] c)

#### 3.1. Le informazioni strutturate seguenti:

[...] <b>Obietti vi specifici</b>	Esigenze cui viene data risposta	<b>ID della</b> [...] misura	<b>Tipo di intervento (ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1)</b>	Ambito territoriale / dimensione	<b>Settori interessati</b> <b>Se applicabile</b>	<b>Gruppi di beneficiari</b> <b>Se applicabile</b>	Tipologia di zone interessate	Settori prioritari della PAC connessi all'ambiente e al clima	Condizioni di ammissibilità [come da articolo pertinente]	Monitorabilità delle condizioni di ammissibilità (tramite il sistema di monitoraggio delle superfici)	Pratiche agricole contemplate (se applicabile)	Condizioni/incentivi/ priorità specifici esistenti per				
												<i>Giovani agricoltori</i>	<i>Donne</i>	<i>Digitalizzazione</i>	<i>Condivisione dei dati</i>	<i>Scambio di conoscenze/formazione</i>
[elenca re]	[500]			[elenca re]	[elenca re]	[elenca re]	[elenca re]	[elenca re]	[Si/No/in parte]	[elenca re]	[Si/No]	[Si/No]	[Si/No]	[Si/No]	[Si/No]	

Se pertinente, l'analisi può comprendere anche:

1. [...]
2. Per il programma dell'UE destinato alle scuole di cui all'articolo 27 del regolamento 202X/XXXX [regolamento OCM],
  - a) i partecipanti al programma dell'UE destinato alle scuole;
  - b) l'elenco dei prodotti che possono essere forniti e distribuiti e i criteri di definizione delle priorità;

### 3.[...] **Finanziamenti nazionali integrativi**

Per ciascun intervento della PAC per il quale sono concessi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo X sono fornite le informazioni di seguito indicate.

L'articolo XXX a norma del quale è concesso il finanziamento	testo
La base giuridica nazionale per la concessione del finanziamento	testo

L'intervento nel piano per il quale è concesso il finanziamento	testo
Totale dei finanziamenti nazionali integrativi (in euro)	cifre
Complementarità: a) un numero più elevato di beneficiari; b) un'intensità di aiuto più elevata; c) finanziamento di alcune operazioni nell'ambito dell'intervento	indicare le voci pertinenti e fornire eventualmente informazioni supplementari
A norma dell'articolo 42 TFUE	(in caso negativo, indicare lo strumento di autorizzazione dell'aiuto di Stato)

**3.2. Spiegazione dei criteri pertinenti contenuti nei paragrafi dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, conformemente all'ex articolo 40 [sostegno interno dell'OMC] e all'ex allegato XVII [allegato dell'OMC]**

**Per gli interventi della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1**

<u>Interventi</u>	<u>Tipo di intervento</u> <u>[...] riferimento a</u> <u>un articolo [...] di</u> <u>cui al regolamento</u> <u>.../... [...] [PAC],</u> <u>al presente</u> <u>regolamento o al</u> <u>regolamento (UE)</u> <u>n. 1308/2013</u> <u>[OCM]</u>	<u>Paragrafo/i dell'allegato</u> <u>2 dell'accordo</u> <u>sull'agricoltura</u> <u>dell'OMC di cui è</u> <u>garantito il rispetto</u>	<u>Spiegazione di come è</u> <u>garantito il rispetto</u> <u>[dell'accordo sull'agricoltura</u> <u>dell'OMC]</u>	<u>Numero di ettari di semi</u> <u>oleosi a norma</u> <u>dell'articolo 20 quaterdecies</u> <u>del [regolamento PAC]*</u>

**\* Il numero previsto di ettari di semi oleosi è fornito per ogni anno della durata del piano. I dati sono forniti separatamente per soia, girasole (esclusi i semi di girasole da tavola) e colza.**

### **3.3[...]. Descrizione delle disposizioni per [...] il sistema di gestione responsabile delle aziende agricole [...] [2 000]**

Riferimento: articolo 3 [gestione responsabile delle aziende agricole] del regolamento 202X/XXXX [regolamento PAC], [...] articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera j[...])

Descrizione dei meccanismi posti in essere per soddisfare le condizioni di cui all'**ex** articolo **7**, paragrafo 3 [altri principi orizzontali, gestione responsabile delle aziende agricole], **compresa una descrizione delle pratiche di protezione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento PAC], il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione, specificando la complementarità tra gli elementi della gestione responsabile delle aziende agricole e le misure pertinenti sostenute nell'ambito del piano NRP.**

#### **4. Valutazione della misura sotto il profilo della parità di genere**

Riferimento: Riferimento: articolo [...] 13 del regolamento XX [regolamento sulla performance]

Informazioni su come le misure incluse rispettano il principio della parità di genere, tenendo conto della metodologia di integrazione della dimensione di genere.

ID della misura	Settore di intervento	Punteggio in relazione alla parità di genere
ID della misura 1	Settore di intervento 1 [...]	[...]  <b>Menù a tendina</b>  <b>Punteggio in relazione alla parità di genere 2</b>  <b>Punteggio in relazione alla parità di genere 1</b>  <b>Punteggio in relazione alla parità di genere 0</b>
	Settore di intervento 2	[...]
ID della misura 2	Settore di intervento	[...]

**4 bis (nuovo) Valutazione della misura in base al principio "non arrecare un danno significativo"**

<b>ID della misura</b>	<b>Settore di intervento</b>	<b>Valutazione DNSH [1 000]</b>
<b>ID della misura 1</b>	<b>Settore di intervento 1</b>	
	<b>Settore di intervento 2</b>	
<b>ID della misura 2</b>		

**[...].5. Finanziamenti e costi delle misure [...]**

Riferimento: articolo 22(2ter), lettere f), **g) e r)** [...] articolo 20

**Per ciascuna misura:**

ID del capitolo	ID della misura	Riforma/ Investimento/ [...] Interventi fondati sulle realizzazioni	Finanziati mediante sovvenzioni o prestiti	Costo unitario (se applicabile)	Unità di misura (per gli interventi fondati sulle realizzazioni)	Quantità / volume (se applicabile)	Costi totali stimati [...] (in EUR)	Contributo dell'Unione [...] (in EUR)	[...] C[...] contributo nazionale [...]		Aliquota di sostegno (se applicabile)	Categorie di regioni (se pertinenti) o livello nazionale	Settore di intervento	Metodologia utilizzata e descrizione dei costi, comprese la fonte e l'indicazione dei precedenti progetti di investimento/riforma che costituiscono parametri di riferimento per la stima dei costi e la fonte dei costi di tali progetti	Giustificazione della plausibilità e ragionevolezza dei costi stimati, se necessario tenendo conto delle specificità nazionali e di metodi di adeguamento	[...] [1 000]	[...] [1 000]	Tipo di strumento finanziario (se applicabile) (garanzia, capitale proprio o prestito)
									%	Contributo pubblico indicativo (in EUR)								

[...]6. **Traguardi qualitativi, traguardi quantitativi, realizzazioni e calendario**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera [...] c)

Tabella contenente i traguardi qualitativi, i traguardi quantitativi e il calendario delle componenti con le seguenti informazioni:

<b><u>Titolo del capitolo</u></b>	ID della misura	Nome della misura	[...]	[...]	<b><u>Settore di intervento</u></b>	Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo (numero di riferimento)	<b>[...] Indicatore per il traguardo qualitativo/traguardo quantitativo stabilito nel regolamento XXX (regolamento sulla performance per la misura, tranne se nessuno di questi indicatori è adeguato*</b>	[...]	[...]	Calendario indicativo per il conseguimento	Descrizione di ciascun traguardo qualitativo e traguardo quantitativo [1 000]	Importo per le autorità di gestione[...]	Valore da erogare [pertinente per i pagamenti COM allo Stato membro][...]	[...] <b>Categorie di regioni (se pertinente) o livello nazionale</b>	[...]	[...]
-----------------------------------	-----------------	-------------------	-------	-------	-------------------------------------	--	--	-------	-------	--	--	--	---	--	-------	-------



[...] [...] <u>ID della misura</u>	Intervento	Nome della realizzazione	<u>Realizzazioni (numero di riferimento)</u>	Settore interessato, gruppo di agricoltori, superficie	Indicatori quantitativi di cui al regolamento XXX (regolamento sulla performance)		Valore unitario della realizzazione				Valore unitario dell'impegno nel calcolo del valore medio delle realizzazioni delle azioni agricole	Calendario indicativo per il conseguimento		[...] [...]	Settore di intervento		
					Unità di misura	Realizzazione	Uniforme o medio	Tipo (importo forfettario, integrazioni e o altro)	Min	Max		Trimestre	Anno		[...]	[...]	

**[...].7 Verifica del conseguimento di traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni**

Riferimento: articolo 58, paragrafo 2, lettera i)

<b>ID della misura</b>	<b><u>Titolo della misura</u></b>	<b>Traguardi qualitativi/ traguardi quantitativi/ realizzazioni</b>	<p>descrivere quali documenti o quale sistema saranno usati per verificare il conseguimento</p> <p>descrivere in che modo saranno effettuate le verifiche di gestione (comprese quelle in loco);</p> <p>descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti.</p> <p>[2 000]</p>	<p>Disposizioni per garantire la pista di controllo</p> <p>Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.</p> <p>[1 000]</p>

## 7 bis. Indicatori di risultato

ID della misura	Settore di intervento	Traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e interventi fondati sulle realizzazioni (numero di riferimento)	Indicatori di risultato				
			Nome	Nome	Valore base	Valore stimato	Anno di conseguimento
Misura 1	Settore di intervento 1	ID	- Componente 1: - Componente 2: -(...)	- Emissioni di gas a effetto serra evitate, se pertinente  - Importo dell'investimento mobilitato (se pertinente):  - Altro indicatore componente 1:  - Altro indicatore componente 2:  -(...)			
	Settore di intervento 2	ID					

**[...]8. Coordinamento/delimitazione delle competenze e complementarità**

Riferimento: articolo 7, paragrafo 5

Descrizione di come le misure incluse nel [...] **piano** sono **complementari e coerenti con** altri strumenti dell'Unione. [2 000]

\*\*\*

**9. Sintesi di tutti i capitoli [...]**

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera **d**[...])

<b><u>ID del capitolo</u></b>	<b>Costi totali stimati (in EUR) [...]</b>	<b><u>Costi totali stimati (% sul totale del piano)</u></b>	<b>Contributo finanziario dell'Unione (<u>in EUR</u>)</b>	<b>Contributo nazionale risultante (in %)</b>
Capitolo xx				
Capitolo xx				
Capitolo xx				
Importo di flessibilità			25 % del contributo totale dell'Unione	

<b><u>Utilizzo degli importi di flessibilità anticipati per gli interventi della PAC/le zone rurali</u></b>				
<b><u>Assistenza tecnica</u></b>				
TOTALE				

## ALLEGATO VI

### [...] Contributo alla concentrazione su talune misure [...] sociali

Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera **g**[...]), punto ii), e tenuto conto delle specifiche esigenze e sfide nazionali e regionali individuate, anche nel contesto del semestre europeo, **in particolare le raccomandazioni specifiche per paese**, e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, gli Stati membri **assegnano inoltre** [...] le risorse nei loro piani sulle misure seguenti:

- a) favorire l'inclusione sociale attiva e l'integrazione socioeconomica al fine di promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati, **delle comunità emarginate** e dei cittadini di paesi terzi compresi i migranti [...];
- b) contrastare la deprivazione materiale, **anche** mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti e prevedere misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;
- c) attuare la garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali per contrastare la povertà infantile, in particolare negli Stati membri in cui il tasso medio di minori di età inferiore ai 18 anni a rischio di povertà o di esclusione sociale è superiore alla media dell'Unione, sulla base dei dati Eurostat, tra il 2024 e il 2026;
- d) attuare la garanzia per i giovani attraverso azioni mirate e riforme strutturali a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'istruzione e formazione professionale, in particolare negli Stati membri in cui il tasso medio di giovani da 15 a 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo è superiore alla media dell'Unione, sulla base dei dati Eurostat, tra il 2024 e il 2026.

Gli importi indicativi assegnati alle categorie di misure di cui sopra sono presentati sulla base del modello di piano di cui all'allegato V e concordati con la Commissione.

## ALLEGATO VII

### Metodologia per il contributo territoriale

Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2 **ter**, lettera **f**[...]), gli Stati membri assegnano risorse alle categorie di regioni seguenti, tenendo conto:

- a) **[al livello NUTS2, delle esigenze e sfide specifiche delle regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (2021-2023) è inferiore al 75 % della media dell'UE-27;**
- b) **al livello NUTS2, delle esigenze e sfide specifiche delle regioni in transizione, il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (2021-2023) è superiore al 75 % ma inferiore al 100 % della media dell'UE-27;**
- c) **al livello NUTS2, delle esigenze e sfide specifiche delle regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite misurato in standard di potere d'acquisto (2021-2023) è pari o superiore al 100 % della media dell'UE-27;]**
- d) **delle esigenze e sfide specifiche delle isole e delle zone costiere quali gli alloggi, i trasporti e la loro decarbonizzazione, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'accesso all'assistenza sanitaria e lo sviluppo economico, al fine di tenere conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo; [...]**

**d bis) delle esigenze e sfide specifiche delle isole e delle regioni ultraperiferiche, quali la sicurezza alimentare, l'autosufficienza, l'approvvigionamento di prodotti essenziali, gli alloggi, i trasporti e la loro decarbonizzazione, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'accesso all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali, al lavoro alla formazione, e lo sviluppo economico, al fine di tenere conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo;**

- e) delle esigenze e sfide specifiche delle regioni frontaliere orientali (regioni NUTS 2 confinanti con la Russia,[...] la Bielorussia, **o l'Ucraina**), in particolare nei settori della sicurezza, della gestione delle frontiere e dello sviluppo economico;
- f) delle esigenze e sfide specifiche delle regioni settentrionali scarsamente popolate, che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, in particolare per quanto riguarda la connettività e l'accessibilità;
- g) delle esigenze e sfide specifiche delle zone rurali, in particolare quelle che risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità lavorative [...], la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture digitali e di altro tipo e nei servizi essenziali, e dell'esodo dei giovani, da contrastare attraverso il rafforzamento del tessuto socioeconomico in tali zone, in particolare con la creazione di posti di lavoro, il sostegno ai giovani e il ricambio generazionale;
- h) delle esigenze e sfide specifiche delle zone interessate dalla [...] **transizione** industriale, in particolare quelle che si trovano ad affrontare gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2040 in materia di energia e clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050;
- i) delle esigenze e sfide specifiche nelle zone urbane (sviluppo urbano sostenibile);

j) delle esigenze e sfide specifiche individuate nel ricorso pianificato agli investimenti territoriali integrati, allo sviluppo locale di tipo partecipativo o ad altri strumenti territoriali [...];

**j bis) delle esigenze e sfide specifiche individuate nelle strategie di specializzazione intelligente e nelle strategie per una transizione giusta**

Gli importi indicativi assegnati ai territori secondo la metodologia di cui sopra sono presentati sulla base del modello di piano di cui all'allegato V e concordati con la Commissione.

## ALLEGATO VIII

### Criteria per la valutazione del conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi

La valutazione del conseguimento dei traguardi qualitativi e dei traguardi quantitativi di cui all'articolo 65[...], paragrafo 3, tiene conto degli elementi seguenti.

**Il conseguimento** [...] atteso del traguardo qualitativo e del traguardo quantitativo come pianificati e sulla base [...] **della finalità sottesa della misura**, tenendo conto del soddisfacimento dei singoli requisiti ivi stabiliti, **compresi gli aspetti qualitativi e le circostanze connessi al conseguimento**.

**Se del caso, i** [...] contesto fornito dalla descrizione della misura cui appartiene il traguardo qualitativo o il traguardo quantitativo e dalle altre sezioni pertinenti del piano di partenariato nazionale e regionale **o del capitolo del piano Interreg**.

I documenti elencati come quadro di riferimento per la preparazione del piano all'articolo 22, paragrafo 2, e i documenti presentati tramite SFC e qualsiasi ulteriore spiegazione in merito al conseguimento, compresa la corrispondenza con le autorità nazionali e regionali.

**Se del caso, a** [...] altri dati o fonti di informazioni in relazione agli aspetti **quantitativi e qualitativi** e alle circostanze relative al conseguimento di un traguardo qualitativo o di un traguardo quantitativo.

**Se del caso, l** [...] impiego di metodi o procedure diversi rispetto a quelli originariamente **descritti nel piano** [...]

Se la deviazione dalla formulazione della descrizione del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo ne ostacola il conseguimento e il risultato atteso, o implica una violazione del diritto applicabile.

**Deviazioni dai requisiti stabiliti per il traguardo qualitativo e il traguardo quantitativo possono essere accettati nelle seguenti circostanze:**

**deviazione minima da un requisito formale del traguardo qualitativo e del traguardo quantitativo in termini di procedure interne dello Stato membro che non inficia l'avanzamento verso la realizzazione della riforma o dell'investimento perseguito;**

**ritardo limitato e proporzionato tra la pubblicazione delle misure di regolamentazione e la loro effettiva entrata in vigore, a condizione che siano rispettati la certezza dell'attuazione e l'inizio degli effetti giuridici;**

**deviazione minima da un requisito sostanziale del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo che non altera la finalità sottesa della misura e che non inficia l'avanzamento verso il conseguimento dell'obiettivo strategico della riforma o dell'investimento che il traguardo qualitativo o il traguardo quantitativo rappresenta.**

## ALLEGATO IX

### Modelli per le relazioni[...]

[...]

Riferimento: articolo 58, paragrafo 3 [responsabilità dello Stato membro], e articolo 59, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto annuale di affidabilità]

**Parte 1.** Domande di pagamento presentate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), [...] comprese informazioni sul prefinanziamento (da presentare in allegato alla dichiarazione/alle dichiarazioni di gestione)

Periodo di riferimento [...]	Numero della domanda di pagamento	Data di presentazione della domanda di pagamento	Importi di cui è richiesto il pagamento
20xx		xx/xx/20xx	XX EUR
20xx		xx/xx/20xx	XX EUR
20xx		[...]	[...]

<b>Prefinanziamenti ricevuti finora</b>	XX EUR
---	--------

**Parte 2.** Progressi nell'attuazione delle misure nell'anno civile precedente (da presentare in allegato alla dichiarazione/alle dichiarazioni di gestione)

**N.B. Le informazioni di cui alla parte 1 (traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni conseguiti, presentati unitamente a una domanda di pagamento) non dovranno essere comunicate dagli Stati membri, ma saranno generate automaticamente dall'SFC.**

<u>ID della misura</u>	Investimenti	<u>Numero di riferimento del traguardo qualitativo/traguardo quantitativo</u>	Progressi compiuti	Valore da erogare <i>fornito automaticamente dall'SFC</i>	<u>Valore stimato dei progressi compiuti [...]</u> (importo in EUR <u>calcolato in base ai valori da erogare</u> )
			<p>Progressi compiuti verso il conseguimento <b>del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo</b> al momento della presentazione delle relazioni sulla base dello stato di attuazione più recente (%)</p> <p>OPPURE (menù a tendina)</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Nessun progresso (0 % - stima)</li> <li>▫ Progressi modesti (33 % - stima)</li> <li>▫ Progressi significativi (66 % - stima)</li> <li>▫ Conseguimento (100 %)</li> </ul>		
	<b>Riforme [...]</b>	<b><u>Numero di riferimento del traguardo qualitativo</u></b>	<b>Progressi compiuti</b>	<b>Valore da erogare <i>fornito automaticamente dall'SFC</i></b>	<b><u>Valore stimato dei progressi compiuti [...]</u> (importo in EUR <u>calcolato in base ai valori da erogare</u>)</b>

			<b>(menù a tendina)</b> ▫ Nessun progresso (0 % - [...] entrato in vigore [...])		
			▫ Conseguimento (100 % - entrato in vigore [...])		
<b><u>ID della misura</u></b>	<b><u>[...] Interventi fondati sulle realizzazioni</u></b> (pagamenti fondati sulle realizzazioni)	<b><u>[...] Realizzazione (numero di riferimento)</u></b>	<b>Progressi compiuti</b>		<b>Valore dei progressi compiuti (in EUR)</b>
			Realizzazioni conseguite al momento della comunicazione sulla base dello stato di attuazione più recente		

**Parte 3. Relazioni sugli indicatori di risultato e sulle sottocategorie di indicatori di realizzazione**

**Riferimento: articolo 14, paragrafi 2, 3, 5 e 6 del regolamento sulla performance**

ID della misura	Settore di intervento	Traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e interventi fondati sulle realizzazioni (numero di riferimento)	Sottocategorie di realizzazione, compresi i sottoindicatori non pertinenti per i pagamenti		Indicatori di risultato				
			<u>Nome</u>	<u>Progresso</u>	<u>Nome</u>	<u>Valore base</u>	<u>Valore stimato</u>	<u>Anno di conseguimento</u>	<u>Progresso</u>

<b>Misura 1</b>	<b>Settore di intervento 1</b>	<b>ID</b>	<b>Sottocategoria 1:</b> <b>Sottocategoria 2:</b> <b>(...)</b>		<b>Emissioni di gas a effetto serra evitate, se pertinente:</b>  <b>Importo dell'investimento mobilitato (se pertinente):</b>  <b>Altro indicatore sottocategoria 1:</b>  <b>Altro indicatore sottocategoria 2:</b>  <b>(...)</b>				
	<b>Settore di intervento 2</b>	<b>ID</b>							

**ALLEGATO X**

**Modello di previsione dell'importo della domanda di pagamento**

Riferimento: articolo 50[...], lettera d) [funzione [...] di coordinamento] e articolo 10, paragrafo 2, lettera b) [sviluppo regionale, piano Interreg]

<b>Contributo dell'Unione previsto</b>					
<i>[anno civile in corso]</i>			<i>[anno civile successivo]</i>		
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
[...] <i>gennaio-giugno</i>	[...] <i>luglio-dicembre</i>	[...]	[...] <i>gennaio-giugno</i>	[...] <i>luglio-dicembre</i>	[...]

<b>Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo o realizzazione (numero di riferimento)</b> [...]	Importo previsto	<b>Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo o realizzazione (numero di riferimento)</b> [...]	Importo previsto	[...]	[...]	[...] <b>Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo o realizzazione (numero di riferimento)</b>	Importo previsto	[...] <b>Traguardo qualitativo o traguardo quantitativo o realizzazione (numero di riferimento)</b>	Importo previsto	[...]	[...]
x	x EUR										
...	...										
<b>Totale parziale</b>	<b>x EUR</b>	<b>TOTALE</b>	<b>x EUR</b>	[...]	[...]	[...]	<b>x EUR</b>	[...]	<b>x EUR</b>	[...]	[...]

<i>Assistenza tecnica</i>	<i>[calcolo automatico in SFC]</i>	<i>Assistenza tecnica</i>	<i>[calcolo automatico in SFC]</i>	[...]	[...]	[...]	<i>[calcolo automatico in SFC]</i>	[...]	<i>[calcolo automatico in SFC]</i>	[...]	[...]
<b>TOTALE</b>	<b>x EUR</b>	<b>TOTALE</b>	<b>x EUR</b>	[...]	[...]	[...]	<b>x EUR</b>	[...]	<b>x EUR</b>	[...]	[...]
<b><u>di cui sovvenzioni</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>	<b><u>di cui sovvenzioni</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>				<b><u>di cui sovvenzioni</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>	<b><u>di cui sovvenzioni</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>	
<b><u>di cui prestiti (se applicabile)</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>	<b><u>di cui prestiti (se applicabile)</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>				<b><u>di cui prestiti (se applicabile)</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>	<b><u>di cui prestiti (se applicabile)</u></b>	<b><u>x EUR</u></b>	

## ALLEGATO XI

### Modello di domanda di pagamento

Riferimento: articolo 65, paragrafo 2 [presentazione e valutazione della domanda di pagamento] e **articolo 10, paragrafo 2, lettera a) [sviluppo regionale, piano Interreg]**

<b>Piano di partenariato nazionale e regionale</b>	
Stato membro:	
Decisione della Commissione recante l'approvazione del piano:	
Data della decisione della Commissione:	
Numero della domanda di pagamento:	
Data di presentazione della domanda di pagamento:	
Numero di traguardi qualitativi e di traguardi quantitativi per i quali è richiesto un pagamento	
<i>di cui, finanziati mediante sovvenzioni</i>	
<i>di cui, finanziati mediante prestiti (se applicabile)</i>	
Importo totale [...] <b>corrispondente ai valori da erogare</b> per i traguardi qualitativi e i traguardi quantitativi conseguiti	

Totale richiesto per gli [...] interventi <b>fondati sulle realizzazioni</b> :	
Importo richiesto per l'assistenza [...] <b>tecnica</b> :	
Totale importo richiesto	
<i>di cui, finanziati mediante sovvenzioni</i>	
<i>di cui, finanziati mediante prestiti (se applicabile)</i>	

**ELENCO DEI TRAGUARDI QUALITATIVI E DEI TRAGUARDI QUANTITATIVI PER I QUALI È RICHIESTO UN PAGAMENTO**

Numero di riferimento del traguardo qualitativo o quantitativo [...]	[...]Obiettivo specifico[...]/ <u>Obiettivo fissato nei regolamenti AML, IS e BMV</u>	Capitolo <b>ID</b>	Misura <b>ID</b>	Finanziati mediante sovvenzioni o prestiti	Nome del traguardo qualitativo /traguardo quantitativo	Indicatori qualitativi (traguardi qualitativi)	Indicatori quantitativi (traguardi quantitativi) stabiliti nel regolamento XXX (regolamento sulla performance)				[...]		Importo richiesto	Soggetti responsabili della verifica del conseguimento del traguardo qualitativo/traguardo quantitativo pertinente e della conservazione dei documenti per la pista di controllo
							Unità di misura	Valore base	[...] Traguardo quantitativo	Traguardo quantitativo conseguito	[ ... ]	[ ... ]		
<b>Totale richiesto a titolo di sovvenzioni</b>														
<b>Totale richiesto a titolo di prestiti</b>														

Per gli interventi fondati sulle realizzazioni

Numero di riferimento [...] della realizzazione	Obiettivo specifico/ <u>Obiettivo fissato nei regolamenti AMI, IS e BMV</u>	Capitolo <u>ID</u>	Misura <u>ID</u>	Anno di domanda	Indicatore di realizzazione stabilito dal regolamento XXX (regolamento sulla performance)			Importo richiesto	<u>Soggetti responsabili</u> della verifica delle informazioni fornite e della conservazione dei documenti per la pista di controllo
					[...]	<u>Unità di misura</u>	<i>Realizzazioni riportate</i>		
			<b>Totale richiesto per gli interventi fondati sulle realizzazioni <u>a titolo di sovvenzioni</u></b>						
			<b>Totale richiesto per gli interventi fondati sulle realizzazioni <u>a titolo di prestiti</u></b>						

**Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:**

<b>Organismo identificato</b>	
<b>Banca</b>	
<b>Codice BIC</b>	
<b>IBAN del conto bancario</b>	
<b>Titolare del conto (se diverso dall'organismo identificato)</b>	

**Importi recuperati dagli Stati membri e inclusi nelle domande di pagamento (articolo 68, paragrafo 4)**

<b><u>Numero di riferimento del traguardo qualitativo o del traguardo quantitativo o della realizzazione</u></b>	<b><u>Importo oggetto di recupero</u></b>	<b><u>Importo recuperato</u></b>	<b><u>Interessi (se applicabile)</u></b>
<b><u>Importo totale recuperato</u></b>			

## ALLEGATO XII

### Modello di dichiarazione di gestione

Riferimento: articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [pacchetto annuale di affidabilità]; **articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione**

Il sottoscritto/La sottoscritta/I sottoscritti [nome/nomi, cognome/cognomi], in qualità di [funzione] di [autorità responsabile dello Stato membro], in considerazione dei miei/nostri obblighi ai sensi del regolamento XX [Fondo]

dichiara/dichiarano che, in relazione all'attuazione [del capitolo] [della misura] [del] piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] **o del capitolo Interreg** approvato con decisione di esecuzione della Commissione del [data] relativa all'approvazione della valutazione del piano di partenariato nazionale e regionale per [Stato membro] ([riferimento]), sulla base del mio/nostro giudizio e delle informazioni a mia/nostra disposizione, in particolare dei risultati dei sistemi nazionali di controllo e audit descritti nel Piano:

1. i fondi sono stati utilizzati [...] in conformità del diritto applicabile al fine di conseguire gli obiettivi **perseguiti** [...] nel piano di partenariato nazionale e regionale **o nel capitolo del piano Interreg**;
2. i dati inseriti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione **per il periodo di riferimento di cui** all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), [pacchetto di affidabilità] [...] sono completi, accurati e affidabili [...] e che esiste una pista di controllo per le misure in questione;

3. i sistemi di gestione e di controllo istituiti funzionano correttamente [...] e forniscono la garanzia necessaria del fatto che i fondi sono stati gestiti [...] **conformemente al diritto applicabile**, anche in materia di prevenzione, individuazione, [...] segnalazione e **rettifica** [...] di [...] conflitti di interessi, corruzione, duplicazione di finanziamenti, frodi [...] e **altre irregolarità**, e in linea con il principio della sana gestione finanziaria [...];
4. **le informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure del piano, trasmesse conformemente all'allegato IX, parte 2, [in allegato al presente documento] forniscono un quadro fedele e veritiero dei progressi compiuti nell'attuazione**

Confermo/Confermiamo che **tutte** [...] le **violazioni del diritto applicabile** [...] individuate nel corso degli audit e nelle relazioni di controllo in relazione all'attuazione [...] **[del capitolo] [della misura] [dell piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] o del piano Interreg]** sono state opportunamente corrette e non **si è verificato** [...] l'annullamento dei traguardi qualitativi o dei traguardi quantitativi associati alla misura in questione. (In caso di annullamento di un traguardo, specificare la natura e la portata dell'annullamento.) Ove necessario, è stato dato un seguito adeguato alle **violazioni del diritto applicabile** [...] e alle carenze del sistema di controllo segnalate in tali relazioni.

***[Da utilizzare solo per la dichiarazione/le dichiarazioni di gestione presentata/e nell'ambito del pacchetto di affidabilità finale: Confermo/Confermiamo che il totale dei pagamenti della Commissione, esclusa l'assistenza tecnica, non supera l'importo totale versato dallo Stato membro/dagli Stati membri ai beneficiari nell'attuazione del piano.]***

**Da utilizzare solo se non sono stati compiuti progressi: Confermo/Confermiamo che i progressi compiuti in relazione a traguardi qualitativi, traguardi quantitativi e realizzazioni per i quali non sono fornite informazioni nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione presentata conformemente all'allegato IX, parte 2, del regolamento xxx [regolamento NRPP] sono pari allo 0 %.]**

Confermo/Confermiamo di non essere a conoscenza di alcuna questione riservata in termini di reputazione relativa all'attuazione [...] **[del capitolo] [della misura] [del piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] o del piano Interreg]**, che potrebbe ledere gli interessi dell'Unione europea.

[Si tengano tuttavia presenti le riserve seguenti: ...] (eliminare questa frase ove non applicabile)

[In riferimento alla riserva formulata nella precedente dichiarazione di gestione – [riferimento] –

[seguito dato].] (eliminare questa frase ove non applicabile)

Luogo e data

(firma)

[Nome e funzione del firmatario]

## ALLEGATO XIII

### Modello di parere annuale di audit

Riferimento: articolo 53, paragrafo 2, lettera a) [funzioni dell'autorità di audit]

#### **1. INTRODUZIONE**

Il sottoscritto/La sottoscritta/I sottoscritti, in rappresentanza di [nome dell'autorità/delle autorità di audit], funzionalmente indipendente/indipendenti ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 5 [autorità responsabili dei Piani], del regolamento XX [regolamento NRP], ha/hanno sottoposto ad audit:

- i) la completezza, l'esattezza e l'affidabilità dei dati inseriti nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il **periodo di riferimento** [...] [di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) [pacchetto di affidabilità], **in relazione all'attuazione [del capitolo/dei capitoli] [della misura/delle misure] del piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] o del capitolo del piano Interreg;**
- ii) l'utilizzo dei fondi in conformità del diritto applicabile; e
- iii) il funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

e ha/hanno verificato:

- i) la dichiarazione/le dichiarazioni di gestione [preparata/preparate e firmata/firmate dalle autorità di gestione] **per [il capitolo/i capitoli] [della misura/delle misure] del piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] o del capitolo del piano Interreg** in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera c) [...] [pacchetto annuale di affidabilità],

al fine di esprimere un parere di audit conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a) [funzioni dell'autorità di audit].

## 2. RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ/DELLE AUTORITÀ DI AUDIT

Gli audit relativi **[al capitolo/ai capitoli] [alla misura/alle misure] del piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] o al capitolo del piano Interreg** sono stati effettuati conformemente alla strategia di audit e sono conformi alle norme di audit riconosciute a livello internazionale.

È mia/nostra responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'attività di audit metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione/nelle dichiarazioni di gestione.

Le procedure di audit espletate sono quelle da me/noi ritenute adeguate alle circostanze e conformi alle prescrizioni del regolamento XX [regolamento NRP], in particolare all'articolo 53 [funzioni dell'autorità di audit] e all'allegato IV [requisiti fondamentali per i sistemi di controllo e audit]. Ritengo/riteniamo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio/nostro parere, [se vi sono limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli riportati al punto 3 "Limitazioni dell'ambito dell'audit".

La sintesi delle principali risultanze tratte dagli audit **[del capitolo/dei capitoli] [della misura/delle misure] del piano di partenariato nazionale e regionale di [paese] o del capitolo del piano Interreg** è presentata insieme al presente parere di audit, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera **b)** [...] [pacchetto annuale di affidabilità], del regolamento XX [regolamento NRPF].

## 3. LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

Nessuna limitazione dell'ambito dell'audit.

o

L'ambito dell'audit è stato limitato dai fattori seguenti:

a)	...
b)	...
c)	...

[N.B.: indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio l'assenza di documenti giustificativi, i casi oggetto di procedimenti giudiziari, e indicare al punto "Parere con riserva" le misure interessate e l'impatto della limitazione dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella sintesi degli audit, se del caso.]

#### 4. PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio/nostro parere, e sulla base dell'attività di audit espletata:

1) Dati inseriti nella domanda/nelle domande di pagamento:

i dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per [...] **il periodo di riferimento** sono completi, esatti e affidabili.

2) Sistema di gestione e di controllo in atto alla data del presente parere di audit:

- il sistema di gestione e di controllo messo in atto funziona correttamente, **assicura che i fondi dell'Unione siano utilizzati in conformità del diritto applicabile** e garantisce la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione [...].

L'attività di audit espletata non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione/nelle dichiarazioni di gestione.

3) L'utilizzo dei fondi:

- è conforme al diritto applicabile.

o

(Parere con riserve)

A mio/nostro parere, e sulla base dell'attività di audit espletata:

1) Dati inseriti nella domanda/nelle domande di pagamento:

i dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per [...] **il periodo di riferimento** sono completi, esatti e affidabili [se la riserva si applica alle domande di pagamento, è aggiunto il testo seguente:] fatta eccezione per i seguenti aspetti rilevanti: ...

2) Sistema di gestione e di controllo in atto alla data del presente parere di audit:

- il sistema di gestione e di controllo messo in atto funziona correttamente, **assicura che i fondi dell'Unione siano utilizzati in conformità del diritto applicabile** e garantisce la tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell'Unione [...] [se la riserva si applica al sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] fatta eccezione per gli aspetti seguenti: ...

3) L'utilizzo dei fondi è conforme al diritto applicabile, fatta eccezione per gli aspetti seguenti: .....

L'impatto della riserva è limitato [o significativo].

L'attività di audit espletata non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione/nelle dichiarazioni di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit espletata metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione/nelle dichiarazioni di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

o

(Parere negativo)

A mio/nostro parere, e sulla base dell'attività di audit espletata:

- 1) i dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per [...] **il periodo di riferimento** sono completi, esatti e affidabili e/o;
- 2) il sistema di gestione e di controllo messo in atto funziona/non funziona [barrare la dicitura non pertinente]
- 3) l'utilizzo dei fondi è/non è conforme al diritto applicabile.

Il presente parere negativo si basa sugli aspetti seguenti:

- in relazione a questioni rilevanti in materia di completezza, esattezza e affidabilità dei dati inseriti nella domanda di pagamento presentata/nelle domande di pagamento presentate per [...] **il periodo di riferimento** e/o [barrare la dicitura non pertinente]
  - in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e di controllo
  - in relazione alla conformità dell'utilizzo dei fondi con il diritto applicabile

L'attività di audit espletata mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione/nelle dichiarazioni di gestione in relazione agli aspetti seguenti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la rinuncia a esprimere un parere].

Data:

Firma:

## ALLEGATO XIV

### Determinazione del livello delle rettifiche finanziarie forfettarie

Riferimento: articolo 68, paragrafo 2 [rettifiche finanziarie]

1. Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria:

- a) la gravità della **violazione grave degli obblighi [di cui all'articolo 58] o della grave inadempienza, ad esempio [...]** nel contesto del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso;
- b) la frequenza e l'entità della **violazione grave degli obblighi [di cui all'articolo 58] o della grave inadempienza [...]**;
- c) il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione;
- d) le misure correttive adottate dallo Stato membro prima delle constatazioni della Commissione, comprese la loro portata ed efficacia.**

2. Il livello della rettifica finanziaria forfettaria è determinato come segue:

- a) si applica un tasso forfettario del 100 % se **l'inadempienza [...]** grave è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un fallimento completo del sistema;
- b) si applica un tasso forfettario del 25 % se **l'inadempienza [...]** grave è così frequente e diffusa da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio in misura molto elevata [...] **i pagamenti**;
- c) si applica un tasso forfettario del 10 % se **l'inadempienza [...]** grave è dovuta al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così sporadicamente da mettere a rischio in misura elevata [...] **i pagamenti**;
- d) si applica un tasso forfettario del 5 % se **l'inadempienza [...]** grave è dovuta al fatto che il sistema non funziona in modo continuativo, mettendo così a rischio in misura significativa [...] **i pagamenti**.

**e) In caso di violazione grave degli obblighi [di cui all'articolo 58] non rientrante nelle lettere da a) a d) del presente paragrafo, il livello della rettifica finanziaria forfettaria è determinato tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 1.**

Qualora, a causa della mancata adozione di misure correttive da parte delle autorità responsabili dopo l'applicazione di una rettifica finanziaria, venga rilevata la stessa **inadempienza grave o violazione grave degli obblighi di cui all'articolo 58 [...]**, il tasso di rettifica, data la persistenza **dell'inadempienza grave o della violazione grave degli obblighi di cui all'articolo 58 [...]**, può essere aumentato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore. Qualora il livello del tasso forfettario sia sproporzionato in considerazione degli elementi **di cui al paragrafo 1 [...]**, il tasso di rettifica può essere ridotto.

## ALLEGATO XV

### Azioni dell'Unione sostenute dallo strumento

Riferimento: articolo 31 [azioni dell'Unione]

1. Lo strumento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi], in particolare attraverso l'attuazione delle seguenti azioni:
  - a) fornire sostegno alle autorità urbane per sviluppare progetti innovativi, rafforzare le capacità delle città e creare un ambiente dedicato alla conoscenza per condividere know-how in materia di sviluppo urbano sostenibile e **facilitare il loro coinvolgimento nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE, come indicato nell'agenda dell'UE per le città, compreso il sostegno all'agenda urbana per l'UE;**
  - b) promuovere l'innovazione sociale, la sperimentazione sociale e il sostegno alle capacità dei portatori di interessi a livello locale, **regionale**, nazionale e dell'Unione, anche attraverso la cooperazione transnazionale; promuovere la mobilità volontaria dei lavoratori e mercati del lavoro **europei** ben funzionanti, coesi e integrati, compresa la dimensione transfrontaliera dei sistemi di sicurezza sociale [...] e **aumentare le opportunità di lavoro attraverso lo sviluppo e la fornitura di servizi di sostegno specifici ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro;**
  - c) sostenere la microfinanza, il finanziamento delle imprese sociali, l'economia sociale e misure volte a promuovere la parità di genere, le competenze, l'istruzione, la formazione e i servizi connessi, le infrastrutture sociali, comprese le infrastrutture sanitarie ed educative e gli alloggi sociali e a prezzi accessibili, anche per studenti e giovani, la sanità e l'assistenza a lungo termine, l'inclusione e l'accessibilità, con particolare attenzione all'integrazione delle persone in situazioni vulnerabili, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione;

- d) promuovere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti nei settori connessi all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare l'occupazione di qualità e sostenibile, l'inclusione sociale, l'istruzione e le competenze, gli ecosistemi della finanza sociale e la salute e la sicurezza sul lavoro;
- e) sostenere l'attuazione della politica comune della pesca, anche per fornire consulenza scientifica, la raccolta di dati e conoscenze al fine di promuovere decisioni solide ed efficienti in materia di gestione della pesca; sviluppare e attuare il sistema di controllo della pesca dell'UE, promuovere oceani puliti e sani, sviluppare e diffondere informazioni di mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, promuovere la sicurezza e la sorveglianza marittime;
- f) sostenere l'attuazione della politica degli oceani **seguendo i principi guida del patto europeo per gli oceani**, anche attraverso la pianificazione dello spazio marittimo **basata sugli ecosistemi**, le strategie inerenti ai bacini marittimi e la cooperazione regionale marittima, l'attuazione della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente [...] **marino**, come anche il miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione sugli oceani e la condivisione di dati socioeconomici e ambientali sull'economia blu sostenibile, unitamente all'attuazione della governance internazionale degli oceani;
- g) promuovere una politica comune nei settori della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante e del benessere degli animali, anche per sostenere misure di [...] **prevenzione, sorveglianza, rilevamento**, controllo [...] **ed eradicazione delle** malattie animali, **delle** zoonosi e **degli** organismi nocivi per le piante [...], **misure di emergenza**, misure volte a contrastare la resistenza antimicrobica, incoraggiare la produzione e il consumo sostenibili di alimenti e prevedere misure a livello dell'Unione volte a garantire l'attuazione uniforme e affidabile di tali politiche;
- h) raccogliere dati a livello di azienda agricola sulla sostenibilità in conformità del regolamento (CE) n. 1217/2009 che istituisce la rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole (RISA) e sostenere le azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014;

- i) reagire a esigenze urgenti e specifiche in risposta [...] a una grave catastrofe naturale **a livello nazionale o [...] regionale o a una grave emergenza di sanità pubblica**, e promuovere la riparazione e la ripresa al fine di aumentare la resilienza [...] **in seguito a catastrofi naturali o gravi emergenze di sanità pubblica. In tale contesto, per "grave emergenza di sanità pubblica" si intende qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l'ulteriore diffusione;**
- [(j) sostenere la rete di sicurezza dell'unità per reagire alle turbative del mercato e stabilizzare i mercati agricoli attraverso misure adottate a norma degli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e misure eccezionali adottate a norma degli articoli da 219 a 222 dello stesso regolamento;]
- k) fornire supporto tecnico:
- i) per aiutare gli Stati membri a realizzare le misure stabilite nei loro piani, ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti elencati all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), ad attuare il diritto dell'Unione e a perseguire gli obiettivi strategici di cui agli articoli 2 e 3 [obiettivi];
- ii) per promuovere approcci innovativi e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri mediante progetti multinazionali per l'attuazione di riforme e investimenti, anche al fine di ridurre i rischi e mobilitare gli investimenti privati, cercare soluzioni a sfide comuni, agevolare l'attuazione coerente del diritto dell'Unione e perseguire gli obiettivi strategici di cui agli articoli 2 e 3.

Le misure di sostegno tecnico comprendono la messa a disposizione di competenze, la realizzazione di studi, la raccolta di dati e statistiche, lo sviluppo di metodologie comuni, azioni di sviluppo delle capacità al fine di acquisire e aumentare le competenze o le conoscenze, nonché misure volte a migliorare i sistemi, le procedure e le strutture organizzative;

- l) contribuire agli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) 202X/XXX [migrazione, asilo e integrazione], nel regolamento (UE) 202X/XXX [gestione integrata delle frontiere e politica dei visti] e nel regolamento (UE) 202X/XXX [sicurezza interna], **comprese le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo definite nell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1359 e la gestione degli incidenti e delle crisi connessi alla sicurezza, anche a seguito di atti ostili, che hanno o possono avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone o che colpiscono o possono colpire soggetti critici o infrastrutture critiche in uno o più Stati membri;**
- m) sostenere progetti transfrontalieri e multinazionali, in particolare importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), e investimenti in materia di innovazione interregionale per rafforzare le catene del valore dell'UE attraverso coinvestimenti da parte di più partner di progetti; prestando particolare attenzione allo sviluppo di catene del valore nelle regioni meno sviluppate, contribuendo a colmare il divario in materia di innovazione, alla creazione e alla crescita di start-up e al rafforzamento della coesione; attività di preparazione, di monitoraggio, amministrative e tecniche relative agli elementi del quadro di riferimento;
- n) sostenere le azioni LIFE, compresi i progetti strategici di tutela della natura, i progetti strategici integrati e i progetti di azione [...] **standard incentrati sulla natura e la biodiversità, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei cambiamenti climatici non industriali, sulla resilienza idrica e la prevenzione dell'inquinamento e sull'economia circolare e la transizione energetica** rivolti a priorità di politica ambientale con una dimensione transfrontaliera o transnazionale, le attività su cui si basano la progettazione, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e l'applicazione della legislazione e delle politiche ambientali e climatiche, promuovere lo sviluppo della governance a tutti i livelli, sostenere e potenziare le reti e le organizzazioni della società civile e altri progetti di interesse per l'Unione che contribuiscono all'attuazione del diritto e delle politiche in materia ambientale.
2. Al fine di sostenere le azioni di cui all'allegato XV, paragrafo 1, lettera i), lo Stato membro può chiedere il sostegno supplementare dello strumento di cui all'articolo 34, paragrafo 3[...]. **Il sostegno è subordinato alle condizioni seguenti:**

- i) una catastrofe naturale grave in uno Stato membro che provochi danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di EUR a prezzi correnti o a più dello 0,6 % del suo reddito nazionale lordo (RNL) (vale come soglia l'importo inferiore). In tal caso, il sostegno dello strumento dell'UE è fissato al 2,5 % dei danni diretti totali fino al raggiungimento della soglia, incrementato del 6 % del valore dei danni al di sopra della soglia, purché vi sia disponibilità di bilancio;
- ii) una catastrofe naturale regionale in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato membro che provochi danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione (1 % del PIL regionale per le regioni ultraperiferiche). In tal caso, il sostegno dello strumento dell'UE è fissato al 2,5 % dei danni diretti totali, purché vi sia disponibilità di bilancio;
- iii) nel caso di danni provocati da una catastrofe naturale grave in un paese limitrofo, il sostegno dello strumento dell'UE è fissato al 2,5 % dei danni diretti totali, purché vi sia disponibilità di bilancio.
- iv) **una grave emergenza di sanità pubblica in uno Stato membro che comporta un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all'emergenza stimato a oltre 1,5 miliardi di EUR a prezzi correnti, o superiore allo 0,3 % del suo RNL.**

## ALLEGATO XVI

### SFC2028[...]: sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione

Riferimento: articolo 58, paragrafo 2, lettera l) [responsabilità dello Stato membro]

#### **1. Responsabilità della Commissione**

1.1. Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2028") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2028[...] contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2 Garantire che SFC2028 presenti le seguenti caratteristiche:

- a) moduli interattivi o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati già registrati nel sistema in un momento precedente;
- b) calcoli automatici, se riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;
- c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;
- d) avvisi generati dal sistema che avvertano gli utenti di SFC2028 della possibilità o impossibilità di eseguire determinate azioni;
- e) messa a disposizione di un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) che consenta la trasmissione automatizzata di set di dati predefiniti;
- f) verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;
- g) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente [...] **[...] al piano;**
- h) disponibilità della firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

- 1.3. Garantire una politica di sicurezza informatica per SFC2028 applicabile al personale che usa il sistema in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione(<sup>47</sup>) e relative norme di attuazione.
- 1.4. Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica di sicurezza per SFC2028.

## 2. Responsabilità degli Stati membri

- 2.1. Garantire che le autorità del [...] **piano** dello Stato membro individuate conformemente all'articolo 49[...] nonché gli organismi individuati per lo svolgimento di determinati compiti sotto la responsabilità **delle autorità che svolgono la funzione di coordinamento**, dell'autorità di gestione, **dell'organismo pagatore** o dell'autorità di audit, conformemente all'articolo 49 [...], paragrafi **4, 5 e 7**, [...] inseriscano in SFC2028 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.
- 2.2. Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.
- 2.3. Garantire la messa a disposizione di un'interfaccia tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2028 per il trasferimento automatizzato di set di dati predefiniti (allegato xx)
- 2.4. Prevedere disposizioni per la separazione dei compiti di cui sopra nei sistemi di informazione dello Stato membro utilizzati a fini di gestione e controllo collegati automaticamente a SFC2028.
- 2.5. Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:
  - a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;
  - b) informare gli utenti in merito ai loro obblighi di tutelare la sicurezza del sistema;

- c) verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
- d) chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove non siano più necessari o giustificati;
- e) segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;
- f) garantire la costante esattezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;
- g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;
- h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incida sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2028 di assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.6. Predisporre misure per la protezione dei dati personali e della vita privata per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

2.7. Adottare politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale riguardo all'accesso a SFC2028 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che usano SFC2028, prendendo in considerazione gli aspetti seguenti:

- a) aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 2.4, in caso di applicazione di uso diretto;

- b) per i sistemi informativi nazionali, regionali o locali collegati a SFC2028, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2028 e che contemplino gli aspetti seguenti:
- i) sicurezza fisica;
  - ii) controllo dei supporti di dati e degli accessi;
  - iii) controllo della conservazione;
  - iv) controllo dell'accesso e delle password;
  - v) monitoraggio;
  - vi) interconnessione con SFC2028[...];
  - vii) infrastrutture di comunicazione;
  - viii) elementi di gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;
  - ix) gestione degli incidenti.

2.8. Mettere a disposizione della Commissione la documentazione di cui al punto 2.6 su richiesta.

2.9. Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

### **3. Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri**

3.1. Garantire l'accessibilità in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica (API) usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2028.

- 3.2. Provvedere affinché negli scambi elettronici di dati sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.
- 3.3. Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2028, a eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei moduli elettronici integrati in SFC2028 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e, in caso di incongruenze, che i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2028 o di mancata connessione con SFC2028 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo **per posta elettronica o** in forma cartacea utilizzando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso la data di presentazione del documento è la data del timbro postale. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio in SFC2028 le informazioni già trasmesse **per posta elettronica o** in formato cartaceo.

- 3.4. Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2028 e delle misure attuate in SFC2028 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3.
- 3.5. Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2028.
- 3.6. Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica di SFC2028 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

**ALLEGATO XVII**

[...]



**[ Allegato XVIII**

**Minimo per gli interventi di sostegno al reddito della PAC di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e r), e al paragrafo 10**

<b>Stato membro</b>	<b>Minimo per gli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere da a) a k) e r), e al paragrafo 10 (xxx EUR, a prezzi correnti)</b>
Belgio	pm
Bulgaria	pm
Cechia	pm
Danimarca	pm
Germania	pm
Estonia	pm
Irlanda	pm
Grecia	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Croazia	pm

Italia	pm
Cipro	pm
Lettonia	pm
Lituania	pm
Lussemburgo	pm
Ungheria	pm
Malta	pm
Paesi Bassi	pm
Austria	pm
Polonia	pm
Portogallo	pm
Romania	pm
Slovenia	pm
Slovacchia	pm
Finlandia	pm
Svezia	pm

1

---